

Gazzetta ufficiale C 188 E

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
28 giugno 2012

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

SESSIONE 2010-2011

Sedute dal 15 al 17 febbraio 2011

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 164 E del 2.6.2011.

TESTI APPROVATI

Martedì 15 febbraio 2011

2012/C 188 E/01

Attuazione della direttiva sui servizi (2006/123/CE)

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE (2010/2053(INI)) 1

Mercoledì 16 febbraio 2011

2012/C 188 E/02

Aspetti pratici della revisione degli strumenti UE per sostenere il finanziamento delle PMI nel prossimo periodo di programmazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sugli aspetti pratici della revisione degli strumenti dell'UE per il sostegno al finanziamento delle PMI nel prossimo periodo di programmazione 7

2012/C 188 E/03

Sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 su «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» (2010/2239(INI)) 9

2012/C 188 E/04

Relazione 2010 sui progressi realizzati dalla Croazia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sulla relazione 2010 sui progressi compiuti dalla Croazia 19

IT

Giovedì 17 febbraio 2011

2012/C 188 E/05	Situazione in Egitto Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla situazione in Egitto	26
2012/C 188 E/06	Attuazione della strategia UE per la regione del Danubio Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sull'attuazione della strategia dell'UE per la regione del Danubio	30
2012/C 188 E/07	Stato di diritto in Russia Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sullo Stato di diritto in Russia	37
2012/C 188 E/08	Strategia energetica della Banca mondiale Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla strategia energetica della Banca mondiale per i paesi in via di sviluppo	40
2012/C 188 E/09	Europa 2020 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020	42
2012/C 188 E/10	Attuazione degli orientamenti per le politiche del lavoro degli Stati membri Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sull'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione	47
2012/C 188 E/11	Rialzo dei prezzi degli alimenti Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari	51
2012/C 188 E/12	Scontri al confine tra la Thailandia e la Cambogia Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sugli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia	57
2012/C 188 E/13	Yemen: pena capitale nei confronti di minorenni autori di reati, segnatamente il caso di Muhammed Taher Thabet Samoum Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sullo Yemen: persecuzione dei minori autori di reati, in particolare il caso di Muhammed Taher Thabet Samoum	59
2012/C 188 E/14	Uganda: assassinio di David Kato Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sull'Uganda: l'uccisione di David Kato	62

Martedì 15 febbraio 2011

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

Attuazione della direttiva sui servizi (2006/123/CE)

P7_TA(2011)0051

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE (2010/2053(INI))

(2012/C 188 E/01)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 9, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ⁽¹⁾,
- vista la nota informativa della Commissione del 18 maggio 2010 al Consiglio «Competitività» sulla situazione per quanto concerne la direttiva relativa ai servizi,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico» (COM(2010)0608),
- visto il rapporto al Presidente della Commissione dal titolo «Una nuova strategia per il mercato unico»,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini ⁽²⁾,
- visti gli articoli 48 e 119, paragrafo 2, del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0012/2011),

⁽¹⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0186.

Martedì 15 febbraio 2011

- A. considerando che l'obiettivo della direttiva sui servizi è la realizzazione del mercato interno dei servizi a fronte di un elevato livello di qualità e di coesione sociale,
- B. considerando che la direttiva sui servizi costituisce uno strumento per la crescita dell'Unione europea e che la sua attuazione deve integrarsi nel quadro della strategia «Europa 2020» e dell'atto per il mercato unico,
- C. considerando che la libertà di fornire servizi è sancita dai trattati,
- D. considerando che il recepimento della direttiva sui servizi costituisce un'importante sfida per gli Stati membri, le amministrazioni pubbliche e le autorità locali a motivo delle sue disposizioni in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi e dell'apertura di sportelli unici per assistere i prestatori di servizi, segnatamente le PMI,
- E. considerando che l'impatto della direttiva sull'economia, le imprese e i cittadini potrà essere valutato solamente quando la direttiva sarà integralmente e correttamente recepita in tutti gli Stati membri dell'Unione,
- F. considerando che la qualità dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri è essenziale quanto il rispetto dei termini fissati a tal fine,
- G. considerando che la direttiva sui servizi consente in particolare ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese di operare con molta più facilità, individuare nuovi ambiti d'attività e anche assumere nuovi dipendenti in altri Stati membri,
- H. considerando che le attività contemplate dalla direttiva sui servizi concorrono per il 40 % al PIL e ai posti di lavoro nell'UE e pertanto sono un settore fondamentale ai fini della crescita economica e della lotta alla disoccupazione; considerando che la direttiva sui servizi ha lo scopo di sbloccare l'enorme potenziale economico e di creazione di posti di lavoro del mercato unico interno dei servizi, stimato pari a 0,6-1,5 % del PIL dell'UE; considerando inoltre che la direttiva sui servizi punta a conseguire gli obiettivi elencati all'articolo 3 TFUE,
- I. considerando che un settore dei servizi più dinamico e a maggiore intensità di lavoro potrebbe contribuire a sostenere la crescita,
 - 1. ricorda la discussione pubblica e politica senza precedenti di cui è stata oggetto la direttiva sui servizi e il ruolo chiave svolto dal Parlamento europeo nel quadro di questo negoziato; ritiene, di conseguenza, che il Parlamento europeo debba assicurare un monitoraggio efficace del processo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri; invita la Commissione a informare regolarmente il Parlamento sullo stato del recepimento;
 - 2. sottolinea che la direttiva sui servizi è un passo essenziale verso un autentico mercato unico dei servizi, che dovrebbe permettere alle imprese, specialmente alle PMI, di fornire ai cittadini servizi migliori a prezzo competitivo grazie al mercato interno; ritiene tuttavia che dopo l'attuazione piena occorrerà procedere a una valutazione globale dell'impatto della direttiva sui servizi;
 - 3. si compiace del fatto che l'attuazione della direttiva sui servizi comporti una dinamica di modernizzazione senza precedenti in tutti gli Stati membri, che si traduce in nuovi metodi di lavoro e di valutazione; sottolinea il ruolo chiave delle parti sociali e delle organizzazioni professionali nel processo di recepimento; invita la Commissione ad associare queste ultime a pieno titolo nella fase di valutazione reciproca;
 - 4. rileva che la maggior parte degli Stati membri ha privilegiato un recepimento attraverso la legislazione orizzontale; osserva, tuttavia, che le modalità di recepimento dipendono dalla specificità dell'organizzazione interna degli Stati membri; invita di conseguenza gli Stati membri a garantire una maggiore trasparenza, in particolare attraverso una migliore partecipazione dei parlamenti nazionali e l'elaborazione di tavole di correlazione;
 - 5. ricorda che l'attuazione della direttiva sui servizi non andrà considerata dalla maggior parte degli Stati membri come una semplice procedura di esecuzione che consiste nell'abolire meccanicamente e orizzontalmente regolamenti e norme speciali, ma piuttosto come un'occasione per aggiornare e semplificare la legislazione e ristrutturare sostanzialmente l'economia dei servizi, tenendo conto degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico, come indicato peraltro nella direttiva stessa;

Martedì 15 febbraio 2011

6. ritiene che bisognerebbe vigilare affinché la direttiva sui servizi venga applicata a pieno titolo e in tempo utile, in ambito giuridico e operativo, in tutti gli Stati membri, cosicché i prestatori di servizi possano beneficiarne completamente;
7. invita la Commissione a monitorare con attenzione l'applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri e ad elaborare relazioni periodiche in merito; osserva che tali relazioni dovrebbero tenere in conto gli effetti reali della direttiva, nel medio e lungo termine, sull'occupazione nell'Unione europea;
8. auspica che la direttiva sui servizi abbia realmente un impatto positivo in termini di creazione di posti di lavoro dignitosi, duraturi e di qualità e di miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi offerti;
9. riconosce che la direttiva sui servizi ha la possibilità di favorire l'avanzamento dell'integrazione economica dell'Unione europea e il rilancio del mercato unico, promuovendo il benessere economico e la competitività e contribuendo all'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, in quanto i servizi rappresentano una parte significativa del PIL e dell'occupazione nell'UE; è del parere che la rapida e corretta attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri sia un presupposto importante per realizzare gli obiettivi della politica regionale e di coesione e che essa possa promuovere un nesso di mutuo potenziamento tra mercato interno e politica di coesione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020, operando nel contempo per superare le attuali carenze del mercato interno nel settore dei servizi;
10. auspica che si possa rapidamente iniziare a conseguire gli obiettivi della direttiva e che l'intera Unione europea e le sue regioni possano beneficiarne, contribuendo così a una vera coesione economica, sociale e territoriale;
11. invita la Commissione a seguire efficacemente e a valutare sin dall'inizio l'impatto della direttiva sulle regioni, nonché ad assicurare un coordinamento efficace di tutte le politiche collegate alla sua applicazione; invita la Commissione a sostenere la realizzazione di una campagna d'informazione sull'applicazione della direttiva, destinata agli enti locali e regionali, in modo da favorire il conseguimento dei suoi obiettivi;
12. auspica che la direttiva possa implicare di fatto una riduzione degli oneri amministrativi e dei casi di incertezza giuridica, specialmente quelli a carico delle PMI, che predominano nel settore dei servizi; ritiene che la riduzione degli oneri amministrativi favorirà altresì lo sviluppo di servizi supplementari nelle zone rurali, remote e periferiche;
13. accoglie con favore l'attuazione di strategie nazionali a sostegno delle PMI innovative, che sono le più colpite dagli effetti della crisi economica e finanziaria;

Processo di valutazione

14. ritiene che il processo di valutazione delle legislazioni nazionali che disciplinano la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi costituisca un pilastro della direttiva; osserva che tale processo deve consentire di ammodernare i regimi di autorizzazione e i requisiti in materia di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi al fine di facilitare la prestazione dei servizi a livello transfrontaliero;
15. ritiene che la valutazione reciproca contribuisca in modo significativo alla qualità e all'efficacia delle norme del mercato interno in quanto una valutazione sistematica dell'attuazione e i controlli di attuazione associati richiedono che le autorità nazionali prestino attenzione alle esigenze dell'Unione e alla loro attuazione a livello nazionale;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare per continuare a far evolvere il mercato unico dei servizi in virtù della procedura di valutazione reciproca prevista dalla direttiva sui servizi, attualmente in fase di recepimento negli Stati membri;
17. ricorda che gli Stati membri possono mantenere i propri regimi di autorizzazione e taluni requisiti soltanto se questi ultimi sono palesemente necessari, proporzionati e non discriminatori; sottolinea che, in tale ottica, gli Stati membri hanno mantenuto taluni regimi di autorizzazione, rendendoli più accessibili e più trasparenti per i prestatori di servizi; deplora la scarsa ambizione di taluni Stati membri e il fatto che non abbiano valorizzato pienamente il potenziale della direttiva sui servizi di fini della semplificazione amministrativa e regolamentare;

Martedì 15 febbraio 2011

18. sottolinea le difficoltà incontrate in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, specialmente nel settore medico; ricorda che la direttiva sui servizi non può applicarsi alle disposizioni già coperte da direttive settoriali; invita la Commissione a chiarire questa situazione nel quadro di una revisione della direttiva sulle qualifiche professionali;

19. ricorda la specificità delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e di quelle concernenti la prestazione temporanea dei servizi in un altro Stato membro; invita la Commissione a tenere pienamente conto di tale specificità nella sua valutazione;

20. chiede alla Commissione e agli Stati membri di porre fine alla discriminazione ingiustificata nei confronti dei consumatori in base alla cittadinanza o alla residenza, assicurando l'efficace applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, nonché l'adeguata attuazione, da parte delle autorità e dei tribunali nazionali, delle disposizioni nazionali che applicano tale principio di non discriminazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; ricorda che l'articolo 20, paragrafo 2, non ha lo scopo di impedire, in generale, le differenze di trattamento basate su considerazioni obiettive come la distanza percorsa o i costi più elevati connessi con la fornitura del servizio a destinatari in altri Stati membri;

21. sottolinea che il processo di valutazione avviato nel quadro della direttiva costituisce un impegno significativo per le amministrazioni nazionali, e che tale onere deve essere preso in considerazione nella valutazione del recepimento;

22. rileva gli sforzi operati dagli Stati membri per attuare il processo di valutazione reciproca; ritiene che la procedura di valutazione costituisca uno strumento importante per verificare le modalità di attuazione della direttiva negli Stati membri; ritiene che lo stato di avanzamento del processo non consenta ancora di valutarne l'efficacia; sottolinea che la procedura in questione serve per esaminare se le regole in vigore negli Stati membri corrispondano alle prescrizioni del mercato interno e non comportino nuovi ostacoli; auspica che la Commissione proceda a un esame approfondito delle potenzialità di questo nuovo metodo nel quadro dell'atto per il mercato unico;

23. deplora il fatto che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali non partecipino maggiormente al processo di valutazione reciproca;

24. invita la Commissione a individuare talune professioni e settori problematici in materia di prestazione di servizi transfrontalieri e a procedere a una valutazione approfondita delle legislazioni applicabili e della genesi dei problemi;

Sportelli unici

25. ritiene che la creazione degli sportelli unici sia un elemento essenziale dell'efficace attuazione della direttiva; riconosce che quest'ultima richiede uno sforzo sostanziale da parte degli Stati membri sul piano finanziario, tecnico e organizzativo; segnala la necessità di una partecipazione delle parti sociali e delle associazioni professionali;

26. chiede agli Stati membri di trasformare progressivamente gli sportelli unici in portali che offrano una gamma completa di servizi online di e-governance, destinati ai prestatori di servizi desiderosi di creare un'impresa o di fornire servizi transfrontalieri; invita gli Stati membri a continuare a migliorare l'accessibilità agli sportelli unici, compresa la possibilità di espletare ogni iter e formalità senza dover recarsi in uno degli sportelli unici e per via elettronica, nonché la qualità e la pertinenza delle informazioni e delle procedure offerte agli utenti, in particolare alle PMI, comprese le informazioni e l'espletamento degli iter procedurali a norma della legislazione del lavoro o fiscale vigente nello Stato membro applicabile al prestatore di servizi, nonché l'iter in materia di IVA e registrazione presso la previdenza sociale; invita la Commissione e gli Stati membri ad accertare che le informazioni fornite dagli sportelli unici siano disponibili in lingue diverse da quelle nazionali, con particolare considerazione per le lingue dei paesi limitrofi;

27. chiede agli Stati membri di migliorare la possibilità di espletare le formalità per via elettronica, compresa la traduzione di tutti i moduli pertinenti; chiede agli Stati membri di offrire agli utenti degli sportelli unici mezzi per seguire lo stato di avanzamento delle formalità in corso;

28. riconosce i problemi operativi che gli sportelli unici incontrano e che sono connessi all'esigenza di una prova di identità, all'uso delle firme elettroniche, alla trasmissione di documenti originali o di copie certificate conformi, soprattutto nell'ambito transfrontaliero; chiede alla Commissione di proporre misure volte a risolvere tali problemi per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato unico ed evitare ogni incertezza giuridica e tecnica;

Martedì 15 febbraio 2011

29. sottolinea che è particolarmente importante specificare, per fini di convivialità, quali requisiti si applicano in caso di insediamento stabile di un'impresa rispetto alla fornitura temporanea di servizi transfrontalieri;

30. deplora il fatto che i consigli offerti dagli sportelli unici non pervengano ancora ai potenziali prestatori di servizi e che le informazioni sulla maniera in cui gli sportelli unici possono essere contattati siano poco conosciute dal pubblico; invita la Commissione a stanziare nel progetto di bilancio per il 2012 fondi sufficienti per finanziare una campagna di informazione su scala europea sull'offerta degli sportelli unici ai prestatori di servizi; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare quanto prima, in cooperazione con le parti interessate, campagne mirate di promozione, informazione e formazione; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la visibilità e il riconoscimento del dominio eu-go e a presentare esempi concreti di imprese che hanno fatto ricorso agli sportelli unici e dei vantaggi che ne hanno potuto trarre;

31. ritiene che il dialogo e lo scambio di prassi migliori tra gli Stati membri costituiscano elementi molto importanti per migliorare e sviluppare gli sportelli in questione; sottolinea la necessità di interventi urgenti negli Stati membri in cui gli sportelli unici non esistono ancora o non funzionano correttamente; sollecita la maggior parte degli Stati membri a raddoppiare gli sforzi volti al completamento di tutti i passi e le procedure attraverso gli sportelli unici;

32. chiede agli Stati membri di vigilare affinché i nuovi obblighi di informazione imposti ai prestatori di servizi a profitto dei consumatori siano messi a disposizione sui siti nazionali degli sportelli unici;

33. invita gli Stati membri a fornire su basi regolari alla Commissione i dati statistici comparabili necessari alla valutazione del funzionamento degli sportelli unici e dell'impatto di questi ultimi a livello nazionale ed europeo, in particolare in materia di prestazioni di servizi transfrontalieri; invita la Commissione a stabilire criteri chiari per valutare gli sportelli unici; ritiene che detti criteri dovrebbero basarsi su indicatori sia quantitativi sia qualitativi;

34. rileva che taluni Stati membri devono risolvere una serie di problemi giuridici e tecnici al fine di permettere l'utilizzazione transfrontaliera degli sportelli unici; invita tali Stati membri ad adottare le misure necessarie prestando maggiore attenzione al riconoscimento delle firme elettroniche; invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi per migliorare l'interoperabilità e il reciproco riconoscimento delle formalità compiute per via elettronica e a prendere le misure di sostegno necessarie per facilitare l'utilizzazione transfrontaliera degli sportelli unici; raccomanda che la Commissione offra ai prestatori di servizi un link elettronico diretto verso gli sportelli unici degli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;

35. chiede agli Stati membri e alla Commissione di intensificare gli sforzi per garantire la piena interoperabilità elettronica degli sportelli unici; segnala il nesso con la proposta 22 dell'atto per il mercato unico relativo alle firme elettroniche, all'autenticazione e all'identificazione elettroniche;

36. ricorda che gli Stati membri sono tenuti a condurre una valutazione del rischio in modo che le imprese non siano poste di fronte ad oneri eccessivi allorché desiderano espletare le loro formalità per via elettronica; invita la Commissione a valutare come le imprese potrebbero utilizzare i mezzi nazionali di identificazione / autenticazione elettronica quando si rivolgono agli sportelli unici in altri Stati membri;

37. ritiene che, a fronte della complessità della legislazione, ciascun cittadino debba avere la facoltà di consultare le autorità competenti al fine di ottenere una risposta precisa alle proprie domande; è del parere che il concetto di decisione amministrativa preventiva debba pertanto essere sviluppato nell'ambito del diritto del lavoro e in quello della sicurezza sociale al fine di combattere l'incertezza giuridica; ritiene inoltre che, per garantire la trasparenza, le decisioni prese dovrebbero essere rese pubbliche;

Cooperazione amministrativa

38. ricorda l'importanza delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca; ritiene che l'attuazione di tali disposizioni sia la premessa ineludibile per assicurare un controllo efficace dei prestatori di servizi e un elevato livello di qualità e di sicurezza dei servizi in seno all'Unione europea;

39. si compiace per il crescente numero di iscrizioni delle autorità nazionali competenti per il controllo dei servizi nel sistema di informazione del mercato interno (IMI), consentendo in tal modo uno scambio di informazioni diretto, rapido ed efficace; ritiene che detto sistema possa essere utilizzato per altre direttive pertinenti;

Martedì 15 febbraio 2011

40. ritiene che il sistema d'informazione del mercato interno e gli sportelli unici, richiedendo un grande sforzo di cooperazione amministrativa fra tutte le autorità coinvolte, possano aprire la strada allo sviluppo dell'interoperabilità e delle attività in rete a livello nazionale, regionale e locale nell'intera Unione europea; ritiene che all'atto della definizione di norme e procedure occorra prevedere una certa flessibilità per garantirne il funzionamento, in modo da tener conto delle diverse esigenze derivanti dalle disparità regionali all'interno dell'UE, e che a tal fine le misure debbano essere adottate in cooperazione e sulla base di un autentico dibattito a livello locale e regionale;

41. ritiene utile stabilire una cooperazione nell'ambito di una rete europea costituita dalle autorità pubbliche degli Stati membri e realizzare un interscambio di informazioni sull'affidabilità dei prestatori di servizi, al fine di eliminare ulteriori controlli sulle attività transfrontaliere;

42. sottolinea la necessità di sviluppare azioni di formazione dei funzionari delle amministrazioni nazionali e regionali incaricate del controllo sui servizi; riconosce gli sforzi compiuti negli Stati membri a tal fine e li invita a rafforzare maggiormente le reti nazionali di informazione sul mercato interno controllando in modo permanente il funzionamento pratico e assicurando una formazione adeguata; ricorda che il successo duraturo dei sistemi di informazione sul mercato interno è assicurato da investimenti sufficienti a livello comunitario; invita la Commissione ad attuare a tal fine un programma pluriennale e a mobilitare tutte le risorse necessarie per il suo corretto funzionamento;

43. ritiene che le procedure amministrative debbano diventare più efficaci; è dell'avviso che in tale contesto sarebbe opportuna una stretta cooperazione tra gli sportelli unici tale da consentire scambi di esperienze nel settore dei servizi transfrontalieri nelle diverse regioni d'Europa;

Ambito di applicazione

44. ricorda che la direttiva esclude dal suo campo di applicazione una serie di settori, tra cui i servizi di interesse generale non economici, i servizi di cure sanitarie e la maggior parte dei servizi sociali; osserva che la direttiva non si applica al diritto del lavoro né incide sulle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale;

45. prende nota delle discussioni svoltesi in taluni Stati membri sui servizi esclusi dal campo di applicazione della direttiva; rileva che nella loro maggioranza gli Stati membri non hanno incontrato seri problemi in sede di attuazione della direttiva sui servizi per quanto riguarda il campo di applicazione; ricorda che tali servizi sono stati esclusi a motivo delle loro specificità e in taluni casi richiedono un quadro legislativo comunitario settoriale; osserva che la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico» comporta l'impegno che nel 2011 sia proposto un insieme di azioni sui servizi di interesse generale;

46. chiede un controllo adeguato e completo dell'applicazione delle restrizioni previste dalla direttiva in relazione ai servizi di interesse economico generale, nel rispetto della divisione delle competenze con gli Stati membri; rileva che la direttiva in questione lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in linea con il diritto dell'Unione europea, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati in conformità delle regole sugli aiuti di Stato e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti;

47. chiede che il principio fondamentale dell'autonomia locale sia tenuto maggiormente in considerazione nell'attuazione della direttiva e che, in relazione ai servizi di interesse economico generale, siano evitati il più possibile oneri amministrativi/burocratici e limitazioni della libertà decisionale a livello locale;

48. ritiene che le misure addizionali necessarie per il completamento del mercato interno dei servizi debbano integrarsi totalmente nel quadro della discussione avviata sull'atto per il mercato unico;

*

* *

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì 16 febbraio 2011

Aspetti pratici della revisione degli strumenti UE per sostenere il finanziamento delle PMI nel prossimo periodo di programmazione

P7_TA(2011)0057

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sugli aspetti pratici della revisione degli strumenti dell'UE per il sostegno al finanziamento delle PMI nel prossimo periodo di programmazione

(2012/C 188 E/02)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

- A. considerando che nell'UE 23 milioni di piccole e medie imprese (PMI), che corrispondono a circa il 99 % di tutte le imprese e da cui dipendono oltre 100 milioni di posti di lavoro, danno un contributo fondamentale alla crescita economica, alla coesione sociale e alla creazione di posti di lavoro, sono un'importante fonte d'innovazione e svolgono un ruolo essenziale per il mantenimento e la crescita dell'occupazione,
- B. considerando che la limitata possibilità per le PMI di avere accesso ai finanziamenti è un ostacolo rilevante alla creazione e alla crescita di tali imprese, e che il problema è stato acuito dall'attuale crisi finanziaria ed economica,
- C. considerando che attualmente, per varie ragioni, i mercati finanziari dell'UE non sono in grado, in molte aree, di fornire alle PMI finanziamenti sufficienti, anche se le forme tradizionali dei prestiti alle PMI sono rimaste abbastanza stabili durante tutta l'attuale crisi; considerando che è necessario adoperarsi al fine di escludere in futuro una minore disponibilità delle banche a finanziare le PMI in seguito alle riforme in corso delle regolamentazioni bancarie internazionali e alla loro applicazione in Europa,
- D. considerando che il settore europeo delle PMI è molto eterogeneo e comprende un gran numero di microimprese, imprese familiari che operano con successo in settori tradizionali, e un numero crescente di nuove start-up e di imprese high-tech altamente innovative a rapida crescita; considerando che questi diversi modelli di business hanno problemi diversi e, pertanto, esigenze diverse per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti; considerando che le PMI aventi un indice di leva finanziaria (leverage ratio) elevato, cioè un alto grado di finanziamento mediante ricorso al credito, sono molto più vulnerabili in caso di crisi o se i loro progetti, più rischiosi, vanno incontro a difficoltà,
- E. considerando che un settore bancario sempre più sensibile in materia di capitali e di rischio sta imponendo condizioni più severe per il finanziamento dei prestiti, tra cui maggiori requisiti in termini di garanzie collaterali e premi di rischio più elevati, e che le banche sono sempre più restie a finanziare con prestiti tradizionali progetti imprenditoriali più rischiosi, che coinvolgono start-up e implicano prodotti innovativi e anche trasferimenti di imprese,
- F. considerando che le imprese altamente innovative e a rapida crescita sono essenziali per la futura competitività dell'economia europea e per la creazione di posti di lavoro, specialmente nei mercati che guidano la transizione ad un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse,
- G. considerando che dalle statistiche risulta che le PMI europee continuano ad essere meno propense di altre PMI, ad esempio quelle statunitensi, a prendere in considerazione la possibilità di ricorrere al finanziamento con capitale di rischio,
- H. considerando che molti intermediari finanziari, a livello europeo e nazionale, sono scoraggiati dagli oneri amministrativi creati dalle complesse regolamentazioni finanziarie europee e dagli orientamenti politici e operativi per i programmi di finanziamento europei,
- I. considerando che le istituzioni europee dovranno ora valutare e rivedere gli attuali strumenti di sostegno al finanziamento delle PMI, guardando al prossimo periodo di programmazione nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale,

Mercoledì 16 febbraio 2011

Rafforzare le modalità di finanziamento delle PMI che funzionano

1. osserva che un gran numero di PMI continuerà a dipendere principalmente da crediti e prestiti per quanto riguarda i finanziamenti esterni; è preoccupato per il fatto che un settore bancario sempre più sensibile in materia di capitali e di rischio chiede ora maggiori garanzie collaterali e premi di rischio più elevati, due richieste che hanno come risultato l'insufficienza dei finanziamenti e la perdita di affari e di opportunità occupazionali in questo vastissimo settore dell'economia; considera perciò essenziale, per lo sfruttamento delle potenzialità di crescita e di occupazione offerte dalle PMI, la disponibilità di programmi di garanzia per i crediti e per i prestiti; ritiene necessario far leva sulle possibilità offerte dai programmi esistenti a livello nazionale e unionale, e dà il proprio appoggio all'importante ruolo svolto dai prestiti BEI alle PMI;
2. richiama l'attenzione sulla necessità di tener conto degli interessi delle PMI qualora si stabiliscano per le banche requisiti patrimoniali più elevati in termini di capitale proprio, come propone il Comitato di Basilea;
3. accoglie con favore la creazione di un nuovo strumento di microfinanziamento dell'UE per l'occupazione (strumento di microfinanziamento Progress), che aumenta le opportunità per coloro che desiderano avviare un'impresa nell'UE; rileva che nell'Unione vi è un divario potenziale a livello di mercato tra la domanda e l'offerta di microcredito; riconosce la necessità di finanziare i fornitori di microcrediti, dal momento che il sostegno finanziario contribuirebbe alla sostenibilità di questa attività e consentirebbe allo strumento di rispondere alla crescente domanda dei micromutuatari; sottolinea che l'Unione deve incoraggiare gli investimenti su piccola scala, offrire alle microimprese la possibilità di crescere e, in particolare, sostenere le categorie – ad esempio, i giovani imprenditori – che hanno difficoltà a trovare opportunità di prestito per le loro idee imprenditoriali;
4. è pienamente favorevole a continuare ad applicare gli strumenti di garanzia previsti nel quadro del Programma per la competitività e l'innovazione (CIP), del meccanismo di ripartizione dei rischi e di finanziamento (Risk-Sharing and Financing Facility) a titolo del Settimo programma quadro, e dei Fondi strutturali (JEREMIE), allo scopo di favorire i prestiti alle PMI, e nell'ambito dell'iniziativa JASMINE per sostenere le istituzioni di microfinanza; mette in rilievo che la corretta applicazione di tali strumenti è attualmente ostacolata da procedure amministrative oltremodo complesse; chiede alla Commissione di fare in modo che sia più facile avvalersi dei Fondi strutturali in relazione agli strumenti per il finanziamento delle PMI, particolarmente per finanziare fondi di rotazione per regimi di garanzia, evitando però di creare strutture che siano doppioni di sistemi esistenti, ad esempio a livello nazionale;
5. ritiene che in particolare i finanziamenti per il CIP siano insufficienti e che occorra compiere una valutazione di tale programma per quanto riguarda il suo ambito di copertura; invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale il finanziamento degli strumenti finanziari innovativi risulti più efficace;
6. chiede di aumentare in misura significativa i finanziamenti per gli strumenti finanziari innovativi nell'ambito del bilancio dell'UE, al fine di venire incontro ai bisogni di finanziamento delle PMI, e, alla luce della strategia Europa 2020 e delle iniziative faro intersettoriali, incoraggia l'attuazione di strumenti congiunti con il gruppo BEI, in particolare attraverso sistemi di ripartizione del rischio; chiede di dotare i programmi futuri della flessibilità necessaria per evitare il ricorso a soluzioni di tipo unico da applicare in tutti i casi, che risultano inappropriate;

Rimediare alle inefficienze del mercato

7. sottolinea la necessità che le start-up e le imprese innovative abbiano un migliore accesso agli strumenti finanziari basati - o quasi basati - su capitale di rischio, che il mercato non fornisce ancora in misura sufficiente; chiede alla Commissione di garantire che la prossima generazione di programmi ponga maggiormente l'accento sugli strumenti di finanziamento mezzanino («mezzanine»), e le chiede di sostenerli con fondi e meccanismi di ripartizione dei rischi;
8. osserva che le imprese altamente innovative e a rapida crescita hanno bisogno di accedere a mercati obbligazionari e di venture capital (capitali di rischio) europei più vasti; esorta la Commissione a prendere l'iniziativa per eliminare le barriere allo sviluppo di tali mercati in Europa, a espandere i meccanismi di ripartizione del rischio per gli investimenti azionari, a sostenere le emissioni di obbligazioni societarie comuni («pooled») e a incoraggiare gli Stati membri a sostenere le attività dei «business angel» fornendo incentivi fiscali agli investitori;

Mercoledì 16 febbraio 2011

9. osserva che l'attuale struttura del finanziamento delle PMI in molti paesi europei, sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, è fortemente influenzata dai regimi fiscali e di sostegno, i quali forniscono forti incentivi al finanziamento mediante ricorso al credito e disincentivi al finanziamento azionario; invita la Commissione a prendere iniziative per fare aumentare la consapevolezza dei problemi creati dagli incentivi sbagliati che fornisce il quadro normativo e per incoraggiare gli Stati membri a compiere le necessarie riforme;

Eliminare le barriere amministrative

10. è preoccupato per la complessità delle regolamentazioni finanziarie unionali e degli orientamenti per gli strumenti finanziari europei, in particolare quando i fondi e i programmi europei sono utilizzati per sostenere singole imprese fornendo loro finanziamenti d'importo relativamente modesto; ritiene che il dispendio di tempo e di denaro per gli adempimenti imposti da queste regolamentazioni sia sproporzionato rispetto ai benefici ottenuti dal destinatario finale del finanziamento; chiede, in relazione agli strumenti finanziari innovativi, una razionalizzazione della gestione, una maggiore efficienza degli aspetti amministrativi e di reporting e una maggiore efficacia in termini di costi; ribadisce che le banche, gli intermediari e i beneficiari non devono essere scoraggiati o dissuasi dal ricorrere a programmi e fondi a causa degli oneri amministrativi che ciò comporta; chiede alla Commissione di proporre normative e orientamenti semplificati e meno dispendiosi, specialmente per i programmi destinati a sostenere finanziamenti d'importo modesto alle PMI sotto forma di garanzie e strumenti mezzanini o di capitale di rischio;

11. plaude all'istituzione, nel 2010, del Forum sul finanziamento delle PMI ed esorta la Commissione a migliorare ulteriormente la cooperazione con le banche nazionali di sviluppo e di credito ordinario, al fine di mettere in comune le esperienze, scambiarsi le migliori pratiche, sviluppare sinergie e individuare modi per semplificare e razionalizzare i programmi dell'UE per il finanziamento delle PMI;

12. fa osservare che attualmente le misure di sostegno finanziario alle PMI fanno parte di un gran numero di programmi unionali diversi, quali il CIP, i Fondi strutturali (JEREMIE), il Settimo programma quadro e altri, e rileva una mancanza di coerenza fra questi programmi; invita la Commissione a introdurre maggiore coerenza tra i vari programmi che forniscono garanzie e ad assicurare un buon equilibrio fra i regimi nazionali e dell'UE che sostengono il finanziamento dell'innovazione o la provvista di venture capital a favore delle PMI; sollecita la Commissione a istituire uno sportello unico per i vari strumenti di finanziamento dell'UE destinati alle PMI;

*

* *

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa

P7_TA(2011)0058

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 su «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» (2010/2239(INI))

(2012/C 188 E/03)

Il Parlamento europeo,

- vista la clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la comunicazione della Commissione del 7 luglio 2010 dal titolo «Libro verde – Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» (COM(2010)0365),

Mercoledì 16 febbraio 2011

- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra generazioni ⁽¹⁾,
 - vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione del 7 luglio 2010 dal titolo «Libro verde – Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» ⁽²⁾,
 - viste la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione – Parte II degli orientamenti integrati di EUROPA 2020 presentata dalla Commissione (COM(2010)0193) e la sua posizione dell'8 settembre 2010 in materia ⁽³⁾,
 - viste la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2009 dal titolo «Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)» (COM(2009)0180) e la sua risoluzione del 7 settembre 2010 ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all'individualizzazione ⁽⁷⁾,
 - vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea ⁽⁸⁾,
 - viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0507) e la sua posizione del 20 giugno 2007 ⁽⁹⁾,
 - vista la strategia del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 per la riforma dei sistemi pensionistici in Europa,
 - vista la decisione del Consiglio europeo di Laeken del 2001 sugli obiettivi comuni per le pensioni, che sottolinea la necessità di renderle adeguate, sostenibili e adattabili,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali e in particolare l'articolo 23,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0025/2011),
- A. considerando che oggi si entra nel mercato del lavoro a un'età più avanzata a causa di un tasso di disoccupazione che colpisce in modo particolare i giovani con un basso livello di qualifiche o dell'aumento della durata e, per alcuni, del livello degli studi, e che mediamente si lascia il mercato del lavoro prima di aver raggiunto l'età pensionabile legale, che la vita attiva è interrotta da periodi forzati di inattività e che la durata della vita è in aumento,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0400.

⁽²⁾ CESE SOC/386 del 20.1.2011.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0309.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0306.

⁽⁵⁾ GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 216.

Mercoledì 16 febbraio 2011

- B. considerando che la crisi economica e finanziaria ha fortemente aggravato la sfida demografica soggiacente cui l'Unione europea è confrontata,
- C. considerando che, in base ai dati attuali, il numero delle persone che entrano nel mercato del lavoro è in diminuzione (la popolazione dell'Unione europea in età da lavoro inizierà a ridursi a partire dal 2012) e che il numero dei pensionati è in aumento (nel 2008 vi saranno 4 cittadini dell'Unione europea in età da lavoro per ogni cittadino di 65 anni o più, nel 2020 tale rapporto sarà di cinque a uno e nel 2060 di due a uno); considerando altresì che questa tendenza varia in funzione delle differenze demografiche fra gli Stati membri,
- D. considerando che l'erogazione di pensioni adeguate, sostenibili e sicure è inestricabilmente legata all'aumento del livello di occupazione, della produttività e della crescita economica,
- E. considerando che la governance economica dell'Unione europea deve tener conto dell'approccio olistico adottato nel Libro verde,
- F. considerando che la crisi finanziaria ha portato a un aumento della disoccupazione, della povertà e dell'esclusione sociale, all'aggravamento dei deficit di bilancio in molti Stati membri e a problemi di finanziamento delle pensioni (indipendentemente dal fatto che i fondi siano di provenienza fiscale o di altro genere), e che essa ha dimostrato la fragilità di certi fondi pensionistici,
- G. considerando che l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 % adottato nella strategia Europa 2020 mira a favorire la sostenibilità dei regimi pensionistici,
- H. considerando che la crescente prevalenza di impieghi interinali o precari riduce i contributi ai sistemi pensionistici e compromette la stabilità di tali sistemi e l'adeguatezza delle future pensioni,
- I. considerando che nell'elaborazione di piani pensionistici occorre tener conto dell'opportunità di mitigare il rischio e di assorbire gli shock,
- J. considerando che le persone che dedicano il proprio tempo all'educazione dei figli o all'assistenza a persone anziane dovrebbero vedere il loro impegno riconosciuto dalla società e che ciò potrebbe avvenire conferendo a tali persone diritti propri, in particolare in campo pensionistico,
- K. considerando che nell'Unione europea la parità tra uomini e donne è un valore, un obiettivo e un diritto fondamentale, e che le istituzioni dell'UE hanno il dovere di integrare la parità di genere in tutte le loro azioni,
- L. considerando che nell'Unione europea le donne subiscono discriminazioni dirette e indirette per quanto riguarda vari aspetti connessi alle pensioni,
- M. considerando che le proiezioni relative all'impatto delle riforme pensionistiche si basano di solito sul profilo di un lavoratore di sesso maschile impiegato a tempo pieno, con una vita lavorativa senza interruzioni e un salario medio, e che le tavole attuariali di sopravvivenza basate sul genere hanno un impatto negativo sul calcolo delle pensioni delle donne e prevedono per queste ultime un tasso di sostituzione inferiore,
- N. considerando che le donne anziane si trovano in una posizione particolarmente precaria quando il loro diritto alla pensione deriva dal loro stato civile (pensione del coniuge o pensione di reversibilità) ed esse non hanno maturato sufficienti diritti pensionistici propri a causa delle interruzioni nell'attività lavorativa,

Informazioni generali

Livello UE e Stati membri

1. accoglie con favore l'approccio olistico adottato nel Libro verde, che mira a dare nuovi impulsi a livello nazionale e di UE con l'obiettivo di creare sistemi pensionistici solidi, adeguati a lungo termine, sostenibili e sicuri, nel rispetto del principio di sussidiarietà; ricorda che le tradizioni, la situazione economica e demografica o ancora le specificità del mercato del lavoro differiscono da uno Stato membro all'altro e che occorre rispettare i principi di sussidiarietà e di solidarietà in virtù dei quali gli Stati membri conservano l'intera responsabilità dell'organizzazione dei loro sistemi pensionistici;

Mercoledì 16 febbraio 2011

2. sottolinea che tutti gli Stati membri sono posti di fronte all'enorme sfida di garantire che le aspettative dei cittadini riguardo a pensioni adeguate e sostenibili siano soddisfatte, in un'epoca in cui la situazione socio-economica in generale è difficile e varia da uno Stato membro all'altro e da un sistema giuridico all'altro;
3. sottolinea che le piccole e medie imprese, che sono una delle maggiori fonti di occupazione e di crescita nell'UE, continueranno a fornire un importante contributo alla sostenibilità e all'adeguatezza dei sistemi pensionistici negli Stati membri; auspica pertanto lo sviluppo dei fondi settoriali, intersettoriali e/o territoriali per incrementare l'affiliazione dei lavoratori delle PMI ai sistemi pensionistici, il che potrebbe costituire un esempio di buone prassi;
4. osserva che, ai fini del completamento del mercato interno, una sana politica economica e sociale, che tenga conto delle sfide della solidarietà intergenerazionale, fornisce un importante contributo alle politiche a favore dell'occupazione sostenibile, alla crescita e alla stabilità, in particolare preservando la coesione sociale; rammenta che un ruolo decisivo al riguardo spetta alle parti sociali;
5. ritiene che gli investimenti a lungo termine e i risparmi per la futura sostenibilità dei sistemi pensionistici rivestano un'importanza fondamentale e dovrebbero essere tenuti in considerazione nel quadro della sorveglianza macroeconomica;
6. osserva che sia gli Indirizzi di massima per le politiche economiche che il Patto di stabilità e di crescita fanno riferimento alla spesa pubblica legata all'età; ritiene che il corretto inserimento nel calcolo del deficit pubblico delle attività e passività pensionistiche dirette sia una delle tante condizioni per la sostenibilità; chiede che la riforma della governance economica tenga conto di questa dimensione, assicurando un adeguato trattamento dei vari pilastri pensionistici e privilegiando la loro sostenibilità;
7. invita la Commissione e il Consiglio, stante il fatto che un sistema pensionistico sostenibile e ben funzionante è estremamente importante per i cittadini e per la stabilità delle finanze pubbliche, a provvedere a che i costi delle riforme pensionistiche continuino a essere considerati ai fini della decisione se a carico di uno Stato membro debba essere aperto un procedimento per deficit eccessivo, e raccomanda di privilegiare la sostenibilità del sistema di finanziamento rispetto all'adozione di questo o quel tipo di riforma pensionistica; nota che le riforme sistemiche delle pensioni comportano notevoli costi, di cui occorre tenere conto ai fini del calcolo del debito pubblico e del deficit di bilancio;
8. sottolinea che la sostenibilità delle finanze pubbliche richiede che nei calcoli si tenga conto del debito pubblico e privato totale; ricorda che la nozione di risparmio pensionistico va al di là del mero risparmio destinato alla pensione; chiede che l'intero volume delle passività pensionistiche dirette non finanziate del settore pubblico sia reso trasparente e di pubblico dominio nell'ottica della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;
9. sottolinea che le pensioni e i sistemi pensionistici sono di competenza degli Stati membri; riconosce che le economie degli Stati membri sono interdipendenti e invita pertanto l'Unione europea e gli Stati membri a coordinare in modo appropriato le loro diverse politiche pensionistiche e a garantire, utilizzando il metodo aperto di coordinamento, l'adeguatezza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici;
10. osserva che i regimi pensionistici del primo, secondo e terzo pilastro esistenti negli Stati membri differiscono notevolmente fra loro; constata che l'Unione europea non dispone di criteri e definizioni comuni né di un'analisi approfondita che permetta di spiegare in tutti i loro aspetti i vari sistemi pensionistici e la loro adeguatezza rispetto ai bisogni dei cittadini, e che pertanto manca un controllo trasparente per tutti i sistemi; sottolinea che l'Unione europea deve in primo luogo migliorare la comparabilità dei vari sistemi e promuovere lo scambio delle buone prassi; ritiene che la Commissione debba fare quanto necessario per classificare tipologicamente i sistemi pensionistici degli Stati membri e produrre una serie di definizioni comuni che permettano la comparabilità dei sistemi;

Mercoledì 16 febbraio 2011

Genere

11. si rammarica che il Libro verde non dedichi sufficiente attenzione alle questioni di genere; ritiene che l'attuale divario nell'adeguatezza delle pensioni tra donne e uomini sia il risultato di persistenti disegualianze sul mercato del lavoro, quali i periodi di disoccupazione e malattia, i compiti di assistenza familiare, il divario salariale tra donne e uomini, la sovra rappresentazione delle donne negli impieghi precari e a tempo parziale, nonché gli ostacoli alla conciliazione tra vita lavorativa e vita privata; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a proseguire i loro sforzi per eliminare tali disparità e assicurare a lungo termine la parità di trattamento pensionistico fra donne e uomini, ad esempio considerando i congedi di maternità e i periodi di assistenza familiare agli anziani come lavoro effettivo che permette di maturare diritti pensionistici per le donne e gli uomini;

12. sottolinea l'importanza dell'individualizzazione dei diritti pensionistici e chiede che siano definiti criteri per il calcolo delle pensioni delle donne in modo da garantire l'indipendenza economica di uomini e donne; esorta gli Stati membri a valutare un approccio alle pensioni che consideri l'intero percorso di vita, in modo tale da fornire una risposta alle sfide poste da un ciclo di vita lavorativa moderno;

13. osserva che la giustizia intergenerazionale e i problemi delle giovani generazioni devono rappresentare gli aspetti principali di un metodo di coordinamento rafforzato finalizzato all'ulteriore sviluppo delle politiche pensionistiche nazionali sulla base della cooperazione tra gli Stati membri;

14. esorta la Commissione e gli Stati membri a fare obbligo agli enti erogatori di pensioni professionali e di altre pensioni integrative di utilizzare tavole di mortalità neutre sotto il profilo del genere per calcolare i diritti a pensione, onde evitare che le donne siano penalizzate per la loro maggiore aspettativa di vita;

Adeguatezza

15. ritiene che per l'Unione europea non sia possibile fissare l'importo di una pensione adeguata, in quanto tale importo dipende in larga misura dalla specificità delle condizioni nei vari Stati membri; invita tuttavia la Commissione a elaborare orientamenti che permettano agli Stati membri di stabilire criteri finalizzati a garantire un reddito pensionistico minimo; ritiene che gli Stati membri dovrebbero definire l'adeguatezza quale condizione necessaria per garantire che le persone anziane possano vivere in modo decoroso;

16. ritiene che spetti agli stessi Stati membri determinare livelli pensionistici adeguati per i propri cittadini nel quadro delle loro politiche economiche e sociali; incoraggia gli Stati membri a creare il sistema più adeguato a garantire a ciascuno un tenore di vita dignitoso, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili della società;

17. sottolinea che, nell'ambito dei vari sistemi pensionistici, la diversificazione del reddito pensionistico in base a una combinazione fra regimi pubblici (primo pilastro) e professionali (nella maggior parte dei casi secondo pilastro) possa offrire la garanzia di prestazioni pensionistiche adeguate;

18. osserva che nella maggior parte degli Stati membri il primo pilastro è il più importante ed è basato sul principio di solidarietà e che il suo finanziamento sarà sottoposto a minori pressioni se il tasso di occupazione è più elevato e se si affronta il problema del lavoro illegale e non dichiarato, e ritiene che gli Stati membri potrebbero discutere altre forme di finanziamento del primo pilastro nell'ambito del metodo aperto di coordinamento; sottolinea che i sistemi pensionistici a ripartizione hanno dato prova di stabilità e di affidabilità durante lo «stress test» rappresentato dalla crisi economica e finanziaria; invita gli Stati membri a garantire che le pensioni del primo pilastro assicurino un reddito superiore alla soglia di povertà;

19. sottolinea che in alcuni Stati membri il risparmio del terzo pilastro influisce sulla sostenibilità e sull'adeguatezza dei sistemi pensionistici; evidenzia, tuttavia, che questa opzione è accessibile solo alle persone che dispongono di un reddito sufficiente a permettere loro di versare contributi a tali sistemi e che pertanto può svolgere solo un ruolo limitato nell'assicurare un reddito dignitoso;

Mercoledì 16 febbraio 2011

20. considera quanto mai utile una migliore condivisione tra gli Stati membri delle informazioni relative ai costi e all'efficacia di forme di agevolazione fiscale per le pensioni private;

21. ritiene che, vista la pressione sul bilancio, l'efficienza della spesa sociale riveste un'importanza fondamentale; è del parere che, in considerazione dell'attuale pressione sul bilancio, le spese sociali abbiano assolto un'importante funzione di ammortizzatore economico e sociale durante la crisi; ritiene che i sistemi a ripartizione abbiano dimostrato la loro fondamentale validità ai fini della solidarietà intergenerazionale; ritiene altresì che il secondo e il terzo pilastro debbano svolgere in tale contesto una funzione complementare; invita gli Stati membri ad assicurare la migliore combinazione possibile dei sistemi pensionistici, al fine di garantire le pensioni in futuro, e a migliorare le possibilità di accesso dei cittadini al risparmio individuale; rileva che, a causa della crisi finanziaria, vari Stati membri intendono apportare modifiche ai rispettivi sistemi pensionistici; esorta tuttavia gli Stati membri ad assicurare che tutti i sistemi pensionistici restino stabili, affidabili e sostenibili e che ogni riforma sia effettuata a seguito di un adeguato dialogo sociale e sulla base di informazioni sufficienti; raccomanda che, se i lavoratori avranno la possibilità di scegliere, sia concesso loro tempo sufficiente per prendere una decisione informata e ponderata;

22. sottolinea che la crescita economica e un alto tasso di occupazione contribuiscono al miglioramento dei regimi pensionistici, mentre un tasso d'inflazione elevato ne pregiudica la sostenibilità e l'adeguatezza;

23. ritiene che l'evasione fiscale sia divenuta un fenomeno preoccupante che deve essere combattuto nel modo più efficace possibile, in quanto mette a rischio la futura adeguatezza e stabilità dei fondi pensionistici;

Età pensionabile

24. ritiene che l'evoluzione demografica e l'esigenza di finanziare le pensioni rendano necessaria la presenza sul mercato del lavoro di un maggior numero di persone per periodi di tempo più lunghi, ma osserva che l'aspettativa di vita è in aumento e che il miglioramento della salute sul posto di lavoro è una preconditione per l'allungamento della vita lavorativa; invita gli Stati membri a consentire di continuare a lavorare a coloro che intendono farlo; invita gli Stati membri che hanno innalzato l'età pensionabile legale, o che si apprestano a farlo, a favorire il lavoro delle persone anziane mediante esenzioni fiscali e sociali; invita altresì gli Stati a definire contratti di lavoro flessibili e regimi pensionistici concepiti in modo specifico per le persone anziane, a favorire e agevolare la possibilità di combinare lavoro e pensione, nonché a introdurre misure atte a dissuadere le imprese dal licenziare i lavoratori anziani; invita la Commissione a realizzare uno studio che analizzi in che modo la distribuzione della ricchezza influisce sull'aspettativa di vita negli Stati membri;

25. osserva che esistono profonde differenze per quanto riguarda sia l'età pensionabile legale che l'età effettiva di uscita dal mercato del lavoro da parte dei lavoratori anziani e raccomanda che sia accordata priorità a garantire che i lavoratori possano lavorare fino all'età di pensionamento legale; rileva che tali disparità sono particolarmente evidenti per le categorie di lavoratori addetti ai lavori più gravosi; invita pertanto gli Stati membri e le parti sociali a scambiarsi informazioni sulle buone prassi; invita altresì gli Stati membri e le parti sociali a concludere accordi che abbiano un impatto positivo sulla sostenibilità delle pensioni e permettano una maggiore flessibilità ai fini del prolungamento della vita lavorativa fino all'età pensionabile legale, ad esempio elaborando strategie organiche di gestione dell'età a livello nazionale e aziendale, sviluppando nuove formule per conciliare lavoro e vita privata adatte alle specifiche esigenze dei lavoratori anziani e ricompensando le persone che lavorano più a lungo;

26. sottolinea che il ricorso a una forza lavoro più anziana e l'allungamento della vita lavorativa possono dare un contributo positivo alla ripresa e alla crescita futura; ritiene che per i lavoratori anziani che svolgono lavori fisicamente e/o mentalmente impegnativi occorra un mercato del lavoro dinamico in grado di offrire soluzioni creative, come una maggiore flessibilità dell'età pensionabile legale, pensioni part-time, condizioni di lavoro adatte, la promozione dell'apprendimento permanente e il miglioramento dei servizi di collocamento o della mobilità, al fine di creare un equilibrio duraturo fra le esigenze del lavoro e le capacità del lavoratore; considera necessaria a tale riguardo una politica attiva contro la discriminazione fondata sull'età, mediante il controllo della corretta attuazione delle direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE e la promozione di una cultura europea dell'invecchiamento attivo che permetta agli anziani di condurre un'esistenza attiva e dignitosa; invita gli Stati membri a combinare le sanzioni per le discriminazioni sul mercato del lavoro con incentivi per gli imprenditori che favoriscono un mercato del lavoro inclusivo; invita gli Stati membri, nel quadro delle riforme e dell'allungamento della vita lavorativa, in collaborazione con la Commissione, ad assicurare una più efficace attuazione delle direttive sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro;

Mercoledì 16 febbraio 2011

Strategia Europa 2020

27. si compiace del riferimento fatto nella strategia Europa 2020 all'inclusione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro; si rammarica che la strategia Europa 2020 ometta di soffermarsi esplicitamente sulla necessità di sistemi pensionistici dignitosi, sostenibili e adeguati, sebbene da essi dipenda il raggiungimento di alcuni degli obiettivi presentati in tale documento; propone pertanto di includere gli obiettivi del Libro verde nella strategia Europa 2020;

28. ritiene che il successo della strategia Europa 2020 porterà alla creazione di un maggior numero di posti di lavoro sicuri e qualificati e all'aumento del numero di persone impiegate a condizioni retributive e di lavoro adeguate, che a sua volta comporterà un aumento dei contributi previdenziali versati, con benefici per la crescita economica e, di conseguenza, un rafforzamento della sostenibilità e dell'adeguatezza dei sistemi pensionistici;

29. sostiene, in linea con la strategia Europa 2020, una politica del mercato del lavoro mirata e dinamica che aumenti la partecipazione al mondo del lavoro dei soggetti che attualmente vi sono sottorappresentati, in particolare i gruppi più vulnerabili; ritiene che l'Unione europea debba sviluppare nuovi indicatori per monitorare l'impatto delle riforme pensionistiche sui gruppi vulnerabili; sottolinea che il lavoro illegale è un fenomeno tuttora troppo esteso nell'Unione europea e che ciò indebolisce le strategie in materia sociale; invita le istituzioni competenti degli Stati membri a favorire l'inclusione sociale e a lottare contro il lavoro dissimulato, al fine di migliorare l'equilibrio tra i sistemi pensionistici;

Direttiva IORP

30. osserva che l'attuazione della direttiva sui fondi pensionistici (IORP) da parte degli Stati membri ha subito in generale un rinvio; invita la Commissione europea ad intervenire se necessario nei confronti degli Stati membri per garantire una corretta e tempestiva attuazione della direttiva;

31. concorda sul fatto che la finalità da perseguire deve essere un alto grado di sicurezza per i futuri pensionati, a un costo ragionevole per l'impresa promotrice e in un quadro di previdenza pensionistica sostenibile;

32. rammenta che l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva IORP prevede sul calcolo delle riserve tecniche che «la Commissione (...) propone misure necessarie per prevenire eventuali distorsioni causate dai diversi livelli dei tassi d'interesse e per proteggere l'interesse dei beneficiari e degli aderenti di qualsivoglia schema pensionistico»; invita la Commissione europea a condurre una valutazione d'impatto prima della revisione della direttiva IORP e a tener conto della tendenza verso i regimi pensionistici a contribuzione definita a scapito di quelli a prestazioni definite;

33. rammenta quanto affermato nella direttiva IORP e cioè che «un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nella Comunità» e che «la presente direttiva rappresenta pertanto un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea»;

34. rammenta che la neo-costituita Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) deve fare pieno uso delle sue competenze e svolgere un ruolo importante nel processo preparatorio della revisione della direttiva IORP e nell'elaborazione di disposizioni normative, come progetti di standard tecnici, linee guida e raccomandazioni, in merito a un regime di solvibilità; rammenta che la direttiva IORP non si applica alle passività pensionistiche della previdenza pubblica né ai sistemi pensionistici occupazionali del primo pilastro;

35. considera che gli elementi quantitativi della Solvency II costituiscano un ottimo punto di partenza per potenziare la vigilanza sugli IORP; osserva che questo vale in particolare per i requisiti in materia di buona gestione del rischio;

Mercoledì 16 febbraio 2011

Mobilità e trasferimento di diritti

36. sottolinea che la mobilità sul mercato del lavoro nell'Unione europea sarà cruciale nei prossimi anni per la creazione di posti di lavoro e per la crescita economica; ritiene pertanto che la fiducia dei cittadini verrà rafforzata quando saranno eliminati gli ostacoli alla mobilità interna e transfrontaliera; osserva che problemi quali la non trasferibilità dei diritti, la durata dei periodi contributivi, la salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso, il principio di non regressione e le differenze nel trattamento fiscale e nei principi attuariali utilizzati, devono essere affrontati tenendo conto delle loro ripercussioni sui sistemi pensionistici; sottolinea l'impatto positivo che un mercato del lavoro più dinamico potrebbe avere sul sistema pensionistico;

37. rileva che i diritti pensionistici afferenti al primo pilastro sono disciplinati dal relativo regolamento di coordinamento, ma che per gli altri pilastri occorrono soluzioni semplificate;

38. prende atto della tendenza a privilegiare i sistemi pensionistici a contribuzione definita rispetto a quelli a prestazione definita; rileva che in tal modo i fondi pensionistici trasferiscono il rischio d'investimento sugli affiliati; ritiene che la diversità e la complessità dei sistemi pensionistici professionali a capitalizzazione richieda l'instaurazione di condizioni idonee alla trasferibilità delle pensioni maturate e che in tal senso occorrerebbe prevedere che la trasferibilità scatti con la conclusione di nuovi contratti e che la richiesta di trasferimento sia accolta solo se i contributi da trasferire sono destinati a un fondo a finalità pensionistica; chiede che venga realizzato uno studio approfondito sulla questioni fiscali legate ai sistemi pensionistici professionali a capitalizzazione e ai sistemi di assicurazione sulla vita; ritiene che, in merito alle problematiche transfrontaliere, l'attività dell'Unione europea dovrebbe privilegiare nettamente la definizione di norme minime per l'acquisizione dei diritti pensionistici e la loro preservazione, agevolando anche l'introduzione di sistemi nazionali di registrazione dei diritti pensionistici;

39. si compiace dell'istituzione, in tutti gli Stati membri, di sistemi nazionali di registrazione dei diritti pensionistici di varia provenienza e invita la Commissione a presentare proposte relative a un sistema di registrazione a livello europeo;

Revisione della legislazione dell'UE

40. osserva che molti Stati membri dell'Unione europea riconoscono l'importanza dei sistemi pensionistici professionali e che l'Unione europea può creare un valore aggiunto coordinando i vari regimi e incoraggiando gli Stati membri a garantire la messa a punto, in termini sociali, giuridici ed economici, di un quadro che tuteli adeguatamente gli affiliati ai piani pensionistici e garantisca loro l'accesso a informazioni comprensibili sulle pensioni; osserva che, nei casi in cui gli Stati membri dispongano di fondi pensione obbligatori gestiti da istituti privati, tali regimi dovrebbero anche essere valutati dal punto di vista della conformità alle condizioni e ai criteri europei per quanto concerne la sicurezza, gli investimenti e la classificazione degli attivi; sottolinea quale principio che l'impatto di tutte le proposte relative ai sistemi pensionistici professionali deve essere valutato in modo approfondito, in particolare al fine di quantificare i costi aggiuntivi e gli oneri amministrativi;

41. ritiene che negli Stati membri che hanno istituito sistemi pensionistici professionali obbligatori che non sono essenzialmente inclusi nel primo pilastro, questi sistemi del secondo pilastro debbano essere accessibili a tutti i lavoratori per diritto senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul settore di appartenenza e/o sul tipo di contratto di lavoro;

42. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a esaminare le modalità per agevolare l'esercizio del diritto dei lavoratori a partecipare al secondo pilastro mediante un dialogo sociale rafforzato e a presentare proposte volte a promuovere questo pilastro previdenziale laddove non esista ancora; invita altresì la Commissione a sviluppare un metodo di governance che ne garantisca la gestione paritaria, soprattutto per quanto riguarda la strategia di investimento del risparmio;

43. invita gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di un dialogo sociale e civile riguardante le pensioni e a tener pienamente conto dei risultati di questo dialogo;

44. ritiene che le regole dell'Unione europea concernenti il terzo pilastro e il suo corretto funzionamento a livello transfrontaliero debbano essere esaminate più in dettaglio ai fini del buon funzionamento del mercato interno, specie con riferimento ai prodotti finanziari, e dell'instaurazione di pari condizioni di concorrenza; sottolinea che questo riesame dovrà tener conto degli interessi degli affiliati;

Mercoledì 16 febbraio 2011

45. ritiene che, per conseguire l'uniformità dei regimi prudenziali per i vari fornitori di servizi finanziari, debba applicarsi la regola del «same risks – same rules – same capital», tenendo conto delle caratteristiche di ciascun prodotto o fondo pensionistico;

46. riconosce che tuttora permangono ostacoli per quanto riguarda l'offerta transfrontaliera di regimi di assicurazioni pensionistiche individuali (terzo pilastro), come le polizze assicurative sulla vita; chiede alla Commissione suggerimenti per il loro superamento nonché un quadro per regolamentare tali attività;

47. rileva che, laddove l'Unione europea ha competenza in materia pensionistica, il quadro normativo europeo risulta quanto mai frammentato; invita la Commissione europea a valutare l'opportunità di razionalizzare tale quadro normativo nel quadro dell'iniziativa «legiferare meglio»;

Legislazione europea e buone prassi

48. rammenta che è già stata decisa l'istituzione dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); rileva la necessità che tale organismo disponga delle risorse necessarie per assolvere efficacemente i suoi fini istituzionali e sia soprattutto in grado di tenere adeguatamente conto delle particolarità e specificità della previdenza pensionistica aziendale;

49. osserva che i fondi pensione, compresi gli IORP, sono ancora regolamentati e sorvegliati come enti finanziari a sé stanti, anche se in pratica sono i conglomerati ad essere dediti a tali attività;

Requisiti patrimoniali

50. considera che le proposte relative a un regime di solvibilità per gli IORP devono riconoscere le specificità delle pensioni, tenendo presente che i rischi del settore assicurativo differiscono da quelli cui sono soggetti gli IORP, in particolare per quanto riguarda la condizionalità dei diritti a pensione, la durata media finanziaria dei portafogli pensionistici e il fatto che gli IORP sono speciali veicoli finanziari che gestiscono un portafoglio di prodotti omogeneo; sottolinea che la finalità prima di un regime di questo tipo è di offrire una maggiore protezione agli attuali e futuri pensionati; ritiene che occorra valutare pienamente l'impatto di tali proposte, specie al fine di quantificare l'aggravio in termini di costi e di oneri amministrativi; ritiene che un'eventuale revisione delle norme di solvibilità per gli IORP debba essere condotta nel quadro della vigente direttiva IORP; sottolinea che la risoluzione dei problemi legati a un regime in materia di requisiti di capitale per i fondi pensionistici è strettamente legata a un'adeguata risoluzione dei problemi connessi all'articolo 8 della direttiva sull'insolvenza;

51. sottolinea, in linea con quanto affermato dalla Commissione nel Libro verde, che la direttiva IORP si basa su un approccio di armonizzazione minimo ex Solvency I, mentre nel prossimo futuro le compagnie di assicurazione applicheranno il regime Solvency II (basato sul rischio) anche alle loro attività nel campo della previdenza pensionistica aziendale;

52. sottolinea che i mercati finanziari possono operare in modo efficiente solo in un clima di fiducia e sicurezza e ritiene che per creare condizioni di questo tipo occorrantero solide norme prudenziali per gli istituti finanziari, cui gli IORP non devono sottrarsi;

53. invita la Commissione, in relazione al regime di solvibilità degli IORP, a sviluppare proposte in merito al processo decisionale e, in linea con l'intento dichiarato del Libro verde, a varare al più presto possibile un'analisi di impatto sull'applicazione di un regime di solvibilità del tipo Solvency II;

Legislazione dell'UE in materia di insolvenza

54. prende atto delle ampie divergenze nell'attuazione e applicazione della direttiva sull'insolvenza; osserva che, per quanto le pertinenti disposizioni legislative possano essere adeguate, i risultati possono non esserlo altrettanto, il che è in contrasto con le finalità della direttiva; fa riferimento alla conclusione della Commissione che, in taluni casi concernenti l'attuazione degli obblighi imposti dall'articolo 8 della direttiva, ci si può chiedere se alcune fra tali disposizioni siano davvero in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e che occorre affrontare una serie di problemi;

Mercoledì 16 febbraio 2011

55. invita la Commissione a seguire attentamente l'attuazione della presente direttiva e ad agire contro gli Stati membri in casi giustificati e, in sede di eventuale revisione della direttiva, a tener conto della situazione specifica degli obblighi di finanziamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore o del suo fondo pensione;

56. considera necessario rafforzare la legislazione UE sull'insolvenza del datore di lavoro, onde offrire a tutti i lavoratori eguale protezione dei propri risparmi, indipendentemente dal sistema pensionistico del datore di lavoro;

57. chiede che si valuti se enti di assicurazione pensionistica, come quelli esistenti in Lussemburgo e in Germania per proteggere i regimi basati su riserve contabili del secondo pilastro, possano essere raccomandati ad altri Stati membri per proteggere il meccanismo di copertura;

Informazione / partecipazione e investimenti

58. esprime preoccupazione per la mancata fornitura di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pensionistici ai cittadini in merito a requisiti, possibilità, diritti maturati, risultati attesi e situazione di fatto in materia pensionistica; sottolinea che al momento di stipulare contratti relativi a pensioni integrative i cittadini devono essere informati sui costi e le commissioni effettivi e ricevere informazioni ottimali sullo status delle loro pensioni; sottolinea altresì l'importanza di una solida educazione finanziaria impartita precocemente;

59. prende atto della necessità di una maggiore trasparenza e di una migliore informativa sulle commissioni addebitate per la gestione patrimoniale, e in particolare a tutti i livelli di investimento, dai fondi pensionistici privati; ritiene che le informazioni fornite negli Stati membri e dai fondi pensione ai cittadini in merito ai diritti acquisiti debbano confluire in un sistema operativo, trasparente e accessibile a livello europeo;

60. ritiene che i cittadini debbano essere informati tempestivamente e in modo esaustivo sulle conseguenze a lungo termine di ogni tipo di riforma dei regimi pensionistici, in particolare sull'ammontare della pensione e sul numero di annualità che dovranno totalizzare; osserva che le riforme dovrebbero prevedere un regime transitorio efficace e funzionante; invita gli Stati membri ad avviare iniziative che consentano ai cittadini di informarsi sulle conseguenze delle loro decisioni pensionistiche e di provvedere adeguatamente al proprio futuro pensionistico, e li incoraggino ad agire in tal senso;

Coordinamento delle politiche

61. ritiene che nel prosieguo del dibattito su un sistema pensionistico adeguato, sicuro e sostenibile sarebbe utile creare una piattaforma europea per le pensioni che preveda la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, delle parti sociali e dei soggetti interessati, al fine di scambiare informazioni in materia di buone prassi e di fornire assistenza nell'elaborazione di iniziative programmatiche nel rispetto del principio di sussidiarietà; ritiene che per evitare sovrapposizioni occorra tenere conto dell'esistenza del comitato consultivo nel settore delle pensioni integrative (il «Forum delle pensioni»);

62. invita la Commissione a considerare la creazione di una speciale task force sulle pensioni, che coinvolga tutte le Direzioni generali competenti per le questioni pensionistiche;

*

* *

63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì 16 febbraio 2011

Relazione 2010 sui progressi realizzati dalla Croazia

P7_TA(2011)0059

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sulla relazione 2010 sui progressi compiuti dalla Croazia

(2012/C 188 E/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione adottata dal Consiglio il 3 ottobre 2005 di avviare i negoziati di adesione con la Croazia,
 - vista la propria risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla relazione 2009 sui progressi compiuti dalla Croazia ⁽¹⁾,
 - vista la relazione 2010 sui progressi compiuti dalla Croazia, pubblicata dalla Commissione il 9 novembre 2010 (SEC(2010)1326),
 - viste le raccomandazioni della commissione parlamentare mista UE-Croazia, approvate in occasione della sua undicesima riunione il 29 marzo 2010 a Zagabria e della sua dodicesima riunione il 30 novembre 2010 a Bruxelles,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il Parlamento europeo persevera pienamente nel suo impegno volto a promuovere l'adesione della Croazia all'Unione europea ed è determinato a contribuire a portare rapidamente a buon fine il processo di adesione,
- B. considerando che i negoziati di adesione con la Croazia sono avanzati considerevolmente e sono entrati nella fase finale; considerando che sono stati registrati in generale notevoli progressi, in particolare nel rispetto dei parametri di riferimento fissati nei capitoli negoziali,
- C. considerando che i negoziati di adesione con la Croazia possono essere completati nella prima metà del 2011 a patto che continuino a essere perseguite con risolutezza le necessarie riforme, in particolare rafforzando la pubblica amministrazione e il sistema giudiziario, continuando a combattere la corruzione, assicurando la sostenibilità del ritorno dei rifugiati e la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), portando avanti il processo di privatizzazione e adottando piani di ristrutturazione dei cantieri navali in difficoltà,
- D. considerando la necessità di sostenere le riforme anche dopo il completamento dei negoziati di adesione affinché il paese e i suoi cittadini possano beneficiare pienamente dei vantaggi dell'appartenenza all'UE,
- E. considerando che per altri paesi della regione dei Balcani occidentali sulla strada verso l'integrazione europea la prospettiva dell'adesione all'UE è un potente incentivo a perseguire le necessarie riforme politiche, economiche e legislative e il rafforzamento della pace, della stabilità e della coesistenza riconciliatoria nella regione sulla base di relazioni di buon vicinato; considerando che l'UE dovrebbe rafforzare le prospettive di adesione all'UE dei paesi confinanti con la Croazia che fanno parte del processo di Salonicco,

Osservazioni generali

1. plaude alla Croazia per i progressi sostanziali realizzati nel raggiungere i parametri necessari per la conclusione dei negoziati di adesione; chiede alla Croazia di perseguire con determinazione le riforme necessarie per essere in grado di conseguire i parametri finali e di concludere i negoziati; invita la Commissione a utilizzare tutte le sue capacità per sostenere gli sforzi della Croazia volti a raggiungere i parametri di riferimento;
2. si compiace dell'intenzione della Presidenza ungherese di concludere i negoziati nel primo semestre del 2011 se saranno soddisfatti tutti i criteri e i parametri di riferimento;

⁽¹⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 48.

Mercoledì 16 febbraio 2011

3. è fermamente convinto che una rapida adesione della Croazia comporti una duplice dimensione europea e regionale e incoraggerebbe ulteriormente il resto dei paesi dei Balcani occidentali a lanciare e attuare con decisione le riforme connesse all'adesione;

4. continua a essere preoccupato del fatto che, come rivela l'ultima indagine Eurobarometro, la maggioranza dei cittadini croati pensa che l'adesione della Croazia all'UE non apporterebbe benefici al paese; incoraggia le autorità croate e la società civile ad attivarsi, con l'aiuto della Commissione, affinché i croati comprendano che il progetto europeo appartiene anche a loro; invita il governo croato a dare molto più sostegno politico alle organizzazioni della società civile che cercano di promuovere l'adesione del paese all'Unione europea e a coinvolgere maggiormente questi attori non statali nel processo di adesione; considera essenziale fornire ai cittadini informazioni chiare e fattuali sulle implicazioni dell'adesione della Croazia all'UE;

Criteri politici

5. plaude al fatto che nel giugno 2010 il parlamento croato abbia adottato a stragrande maggioranza modifiche sostanziali alla costituzione necessarie ai fini dell'adesione all'UE; ritiene che le modifiche costituzionali adottate spianeranno la strada per l'adozione della rimanente legislazione; deplora che il parlamento e il governo abbiano perso l'occasione di sancire nella costituzione una migliore protezione dei gruppi di minoranza, come quello LGBT, nonché il principio della sostenibilità ecologica;

6. sottolinea che, nonostante gli ulteriori passi compiuti per rafforzare la pubblica amministrazione, permangono gravi carenze nelle procedure amministrative così come insufficienze nelle capacità amministrative, in particolare alla luce della complessità della riforma della pubblica amministrazione; invita il governo croato ad affrontare i notevoli ritardi nel processo di decentramento anche elaborando e attuando una strategia di decentramento e adottando ulteriori misure volte a depoliticizzare la pubblica amministrazione e a rafforzare ulteriormente la propria professionalità ed etica; è del parere che il completamento di una chiara strategia di promozione basata sul merito e la revisione della politica retributiva siano determinanti in questo senso;

7. rileva che la corruzione sembra essere stato un fenomeno diffuso in Croazia e che continua a costituire un grave problema generale; accoglie con favore gli sforzi del governo croato volti a opporsi vigorosamente a ogni forma di corruzione; sottolinea che il governo ha dedicato particolare attenzione al quadro giuridico e istituzionale della lotta alla corruzione, segnatamente per quanto riguarda le indagini, l'azione penale, e la cooperazione internazionale e tra le agenzie; prende atto dei casi di corruzione di alto profilo attualmente trattati, che vedono implicati un ex primo ministro, due ex ministri, funzionari pubblici di alto livello e numerosi dirigenti di imprese di proprietà statale; si attende processi equi e trasparenti e ricorda alle autorità croate l'importanza di proteggere il processo investigativo sulla corruzione dalle interferenze politiche; accoglie con favore la creazione in quattro dei maggiori tribunali del paese di dipartimenti speciali per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, dove i giudici sono selezionati con cura e ricevono una formazione supplementare; chiede all'OLAF di cooperare strettamente con le autorità croate, al fine di fare luce sulla potenziale corruzione secondaria che può essere generata all'interno delle istituzioni dell'UE;

8. rileva che, mentre la lotta contro la corruzione rimane una delle principali priorità del governo, sono pochi i casi di corruzione portati dinanzi ai tribunali, mentre la maggior parte non va oltre la fase delle indagini preliminari; invita le autorità croate a rafforzare ulteriormente le capacità amministrative degli organismi anticorruzione, in particolare, quelle dell'Ufficio per la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata (USKOK), e inoltre a promuovere una cultura di responsabilità politica; prende atto degli sforzi delle autorità croate per prevenire la corruzione attraverso l'istruzione di giudici e altri funzionari pubblici e informando l'intera società; sottolinea che occorre fare di più a tale riguardo, specialmente rafforzando la trasparenza della spesa pubblica; si compiace degli sforzi del governo per eliminare le carenze in materia di finanziamento delle attività politiche e delle campagne elettorali;

9. si compiace dei notevoli sforzi per riformare ulteriormente il settore giudiziario, ai fini della creazione di un potere giudiziario indipendente e imparziale, in particolare con l'adozione della revisione del piano d'azione relativo alla riforma del sistema giudiziario; accoglie con favore i progressi compiuti per ridurre ulteriormente il numero di cause in arretrato, soprattutto quelle il cui iter dura più di tre anni, e per razionalizzare il sistema giudiziario mediante la creazione di tribunali di maggiori dimensioni, di tribunali di contea e di tribunali commerciali, nonché mediante disposizioni per la specializzazione dei giudici; prende atto delle misure positive, anche per quanto riguarda il consiglio superiore della magistratura, l'indipendenza dell'accademia giudiziaria e l'istituzione della scuola per gli ufficiali giudiziari, volte a rafforzare l'indipendenza delle nomine giudiziarie e a potenziare lo sviluppo delle carriere e la responsabilità disciplinare dei giudici capo nonché l'adozione di salvaguardie generali per una maggiore indipendenza del potere giudiziario;

Mercoledì 16 febbraio 2011

10. sottolinea che, sebbene i tribunali abbiano ridotto il numero di cause irrisolte in attesa di giudizio, lo stato di diritto e la fiducia dei cittadini nella magistratura soffrono ancora del pesante arretrato di cause e della durata eccessiva dei procedimenti giudiziari; rileva con rammarico che, mentre il numero dei giudici è elevato, i tribunali mancano di sufficiente personale di supporto e invita pertanto le autorità croate ad affrontare questa discrepanza; evidenzia che l'esecuzione delle decisioni dei tribunali continua ad essere un problema;

11. osserva che la Commissione non ha ancora rilevato progressi sufficienti per quanto riguarda le infrastrutture e le attrezzature dei tribunali, soprattutto a causa della mancanza di finanziamenti adeguati; si attende che questo sistema sia al più presto funzionale al fine di combattere l'arretrato giudiziario in Croazia e garantire che la giustizia non sia in ritardo e sia assicurata in modo efficiente e tempestivo; esorta le autorità croate a continuare a migliorare l'indipendenza, l'efficienza e le risorse del sistema giudiziario; invita la Commissione a garantire che le riforme della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario siano attuate con successo prima dell'adesione della Croazia all'Unione europea; invita la Commissione a valutare l'impatto e i risultati conseguiti attraverso l'assegnazione dei fondi UE nella riforma del sistema giudiziario e nella lotta alla corruzione;

12. prende atto della dichiarazione resa dal procuratore dell'ICTY dinanzi al Consiglio di sicurezza dell'ONU il 6 dicembre 2010; accoglie con favore l'atteggiamento generalmente reattivo delle autorità croate alle richieste di assistenza del procuratore e il fatto che le domande trovino risposta adeguata e sia fornito accesso ai testimoni e alle prove; invita il governo croato, tuttavia, a intensificare la sua indagine amministrativa concernente la documentazione militare richiesta e a chiarire le incongruenze nelle sue relazioni alla procura, menzionate nella più recente dichiarazione del procuratore al Consiglio di sicurezza dell'ONU e non ancora risolte;

13. si compiace degli sforzi esplicati dal gruppo di lavoro interagenzia croato per fornire informazioni complete circa l'ubicazione dei documenti richiesti; invita d'altro canto il Consiglio a prendere in considerazione la posizione della Camera di prima istanza dell'ICTY, in particolare il fatto che non è stato possibile definire con sufficiente certezza se i diari dell'artiglieria richiesti esistano ancora;

14. nota con soddisfazione che la Croazia resta attiva nell'indire di propria iniziativa processi per crimini di guerra e che i procuratori continuano a esaminare cause in sospeso relative a crimini di guerra e condanne in contumacia nonché ad applicare misure standard per garantire un regime uniforme indipendentemente dall'origine nazionale del convenuto; nota tuttavia che occorrono ulteriori miglioramenti nella condotta dei processi per crimini di guerra, al fine di garantire processi del tutto obiettivi e imparziali e la lotta all'impunità e di migliorare la protezione dei testimoni; incoraggia le autorità croate a rafforzare ulteriormente il dialogo e la cooperazione in questo campo con i paesi limitrofi; elogia il governo croato per il suo programma inteso ad eliminare le mine terrestri relitto delle ostilità degli anni 90 e sollecita le autorità a proseguire il programma con particolare attenzione alle regioni più orientali del paese che sono quelle più gravemente colpite;

15. al fine di far fronte alle restanti carenze dell'azione penale nazionale contro i crimini di guerra, sottolinea la necessità di proseguire rapidamente tale azione; chiede che il codice penale venga aggiornato in base alle norme internazionali più rigorose, soprattutto per quanto riguarda la definizione dei crimini contro l'umanità, le disposizioni in materia di responsabilità di comando e le leggi che definiscono i reati di violenza sessuale; chiede inoltre che le misure di protezione dei testimoni siano ulteriormente migliorate;

16. accoglie con favore i progressi generali in materia di rimpatrio dei rifugiati ed è lieto di constatare che l'ostilità pubblica verso i serbi che rientrano è diminuita nella maggior parte del paese; rileva tuttavia che permangono problemi per i rifugiati e i rimpatriati e invita pertanto le autorità croate a facilitare la reintegrazione dei rimpatriati rimuovendo ulteriormente gli ostacoli all'ottenimento del diritto di soggiorno permanente, finanziando adeguatamente e accelerando il programma di ricostruzione di abitazioni e avviando progetti di recupero sociale ed economico; invita le autorità croate a occuparsi con risolutezza delle domande restanti, ad attribuire priorità al riesame dei ricorsi, a proseguire gli sforzi per rivitalizzare le economie delle aree svantaggiate colpite dalla guerra, a migliorare ulteriormente la sostenibilità dei rimpatri e a continuare a promuovere la riconciliazione interetnica in un clima di tolleranza etnica e di accoglienza della diversità etnica e culturale;

Mercoledì 16 febbraio 2011

17. osserva che la libertà di espressione, inclusa la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, è prevista dal diritto croato ed è generalmente rispettata nel paese; invita nondimeno le autorità croate a prendere ulteriori misure per garantire l'indipendenza dei media e creare condizioni propizie alla loro professionalità, nonché a continuare a dimostrare impegno nell'assicurare che il settore dei mezzi di comunicazione possa operare senza interferenze politiche e a garantire l'indipendenza degli organismi di regolamentazione; incoraggia inoltre le autorità croate a indagare con vigore sui casi di intimidazioni e pressioni politiche nei confronti di giornalisti, nonché sui casi di influenza commerciale, e a rafforzare le indagini sulle minacce contro i giornalisti che lavorano su casi di corruzione, criminalità organizzata e altre attività illecite; accoglie con favore a tale riguardo la sentenza della corte distrettuale di Zagabria relativa all'omicidio di un redattore di una pubblicazione settimanale;

18. rileva inoltre che l'emittente radiotelevisiva pubblica croata (HRT) continua a trovarsi in gravi difficoltà gestionali in seguito a vari tentativi falliti da parte del suo consiglio di amministrazione di eleggere un nuovo direttore, il che incide negativamente sul funzionamento dell'ente; accoglie con favore l'entrata in vigore della nuova legge radiotelevisiva e si aspetta che la struttura manageriale della HRT venga depolitizzata e sia garantita l'indipendenza editoriale;

19. accoglie con favore i progressi relativi compiuti in materia di diritti delle donne e di parità di genere; rileva con soddisfazione che circa il 25 % dei seggi parlamentari nonché quasi la metà delle posizioni amministrative nel settore pubblico sono detenuti da donne, a dimostrazione del progresso verso la parità di genere; sottolinea che, se in campo occupazionale la proporzione tra presenza femminile e presenza maschile rappresenta un aspetto positivo dell'economia croata, la percentuale di donne in posizioni di dirigenza d'impresa rimane bassa e persistono le differenze salariali tra i sessi; chiede che venga promossa più attivamente la partecipazione delle donne negli organi decisionali economici e politici e che venga applicata rapidamente la legge sull'uguaglianza di genere, incluso il principio della parità retributiva; ritiene che la protezione sociale per le donne sia attualmente avanzata rispetto alla situazione nei paesi vicini alla Croazia; invita le autorità croate a prestare maggiore attenzione alla lotta contro la violenza domestica;

20. accoglie con favore il fatto che la Croazia sia stata tra i primi paesi ad aderire alla convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità; esorta le autorità croate ad attuare le misure esistenti e ad adottare piani aggiuntivi concreti e trasparenti per riformare l'istituzionalizzazione e la capacità giuridica, nonché ad affrontare il problema del numero crescente di disabili mentali che vivono in istituti sovraffollati invece che in comunità, al fine di garantire pienamente i diritti legali e umani delle persone con disabilità; ricorda che la convenzione riconosce esplicitamente il diritto fondamentale delle persone mentalmente disabili di vivere in una comunità e pertanto raccomanda alle autorità croate di assicurare la coerenza delle riforme con tali disposizioni fornendo opzioni alternative di cura; incoraggia la Croazia ad applicare in maggior misura le pertinenti disposizioni di legge sull'accesso agli edifici pubblici per le persone con disabilità;

21. rileva progressi positivi per quanto riguarda il rispetto e la tutela delle minoranze, che denotano una maggiore attenzione verso i problemi delle minoranze in un contesto di miglioramento delle relazioni nella regione; accoglie con favore il rafforzamento delle disposizioni costituzionali in materia di minoranze e il fatto che, nonostante le misure di austerità finanziaria, il livello dei finanziamenti a disposizione delle organizzazioni delle minoranze sia stato solo marginalmente ridotto; sottolinea tuttavia la necessità di adottare misure adeguate per proteggere la minoranza rom;

22. sottolinea l'importanza del dialogo con la società civile e sottolinea l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile nella definizione delle priorità politiche; si compiace degli sforzi effettuati dal governo croato per consultare la società civile; invita le autorità a intraprendere ulteriori misure per formalizzare e aumentare la partecipazione degli attori della società civile nel processo decisionale e nel monitoraggio delle attività delle autorità; pone l'accento sul ruolo decisivo della società civile nel contribuire a rafforzare la cooperazione regionale per quanto riguarda gli aspetti sociali e politici;

23. accoglie con favore i progressi compiuti per quanto riguarda il sistema carcerario, in particolare l'avvio della costruzione di nuove strutture penitenziarie nonché l'attuazione di un nuovo sistema di libertà provvisoria; constata tuttavia che, a causa del problema del sovraffollamento, devono ancora essere pienamente soddisfatte le esigenze dei detenuti in termini di assistenza sanitaria, igiene, spazio e aria fresca, nonché di accesso a opportunità di lavoro;

24. accoglie con favore i miglioramenti in materia di perseguimento dei cosiddetti crimini d'odio da parte delle autorità competenti; esorta le autorità a fare un ulteriore passo creando una classificazione e una definizione adeguate dei crimini d'odio, con particolare riguardo ai reati basati sull'orientamento sessuale, sulle origini culturali o sull'etnia della vittima;

Mercoledì 16 febbraio 2011

25. si compiace dei progressi nell'attuazione della legislazione sui crimini d'odio; rileva tuttavia che le autorità devono affrontare in modo più risoluto i casi di minacce razziali e di intolleranza contro le minoranze sessuali;

Criteri economici

26. rileva che, sebbene il declino economico sia rallentato, l'economia croata ha continuato a contrarsi registrando un calo del PIL in termini reali; pur compiacendosi dei piani di ripresa economica, invita il governo a tradurre le sue raccomandazioni in politiche vigorose;

27. invita il governo croato ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia e a ridurre il suo ruolo redistributivo attraverso riforme strutturali per accrescere la competitività; sottolinea la necessità di una razionalizzazione del settore pubblico, unitamente a un ulteriore consolidamento di bilancio e a riforme fiscali al fine di ridurre la spesa pubblica; rileva inoltre che sono necessari seri sforzi per riformare il settore sanitario, i sistemi sociali e le politiche di aiuti di Stato per ottenere efficacia in termini di costi e un livello costante di spesa pubblica nel quadro di una sana politica fiscale;

28. invita il governo croato ad affrontare il problema dei tassi di occupazione molto bassi e a perseverare negli sforzi per accrescere l'occupazione ponendo rimedio alla rigida regolamentazione del mercato del lavoro e ai disincentivi alla partecipazione dei lavoratori ad esso mediante misure di istruzione professionale, di formazione e di apprendimento permanente;

Capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione

29. osserva con soddisfazione che la Croazia ha continuato a migliorare la sua capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE, raggiungendo un buon grado di allineamento con l'acquis dell'UE nella maggior parte dei settori; incoraggia tuttavia le autorità croate a prestare particolare attenzione alle capacità amministrative in grado di assicurare la corretta attuazione, in modo che il paese dopo avere aderito all'UE possa godere al massimo dei benefici che ciò comporta;

30. prende atto della procedura di gara per i cantieri navali in difficoltà lanciata nel maggio 2010; invita il governo croato a concludere al più presto il processo di ristrutturazione in tal senso in modo da poter soddisfare un importante parametro di riferimento dei negoziati di adesione, necessario per la chiusura provvisoria del capitolo relativo alla concorrenza;

31. si compiace degli sforzi considerevoli per potenziare la capacità amministrativa e istituzionale nonché per rafforzare il sistema globale di gestione dell'assistenza pre-adesione al fine di prepararsi adeguatamente per l'attuazione delle politiche di coesione e rurali al momento dell'adesione della Croazia all'UE;

32. sollecita il governo croato a migliorare il coordinamento tra le istituzioni governative centrali responsabili della gestione ambientale, in particolare della gestione del territorio, dei rifiuti, delle acque e dell'aria, in modo da essere in grado di preservare in misura sufficiente le particolarità dell'ambiente e mantenere un alto livello di biodiversità; invita il governo in particolare a effettuare, come primo passo e con urgenza, una valutazione approfondita della sua attuale architettura amministrativa relativa al processo decisionale e alla gestione in materia di ambiente;

33. rileva con soddisfazione che l'ubicazione della Croazia e i tre corridoi europei di trasporto che attraversano il paese offrono un accesso conveniente, sotto il profilo dei costi, ai mercati dell'Europa centrale per i trasporti merci da e per l'oriente e l'estremo oriente, e sottolinea la necessità di uno sviluppo integrato dei collegamenti portuali, ferroviari e stradali ai corridoi europei necessari per sostenere un polo d'attrazione per i servizi di trasporto;

34. rileva che la Croazia ha compiuto progressi significativi in quanto all'armonizzazione delle sue politiche, della sua legislazione e delle sue regolamentazioni con l'acquis sulle comunicazioni elettroniche e le tecnologie dell'informazione e incoraggia le autorità croate a promuovere l'accesso più ampio possibile a internet; si compiace che il passaggio alla radiodiffusione televisiva digitale sia stato gestito con successo; lamenta tuttavia che, nonostante la normativa in vigore, la concorrenza sul mercato della banda larga fissa resti ancora limitata;

35. rileva che permangono difficoltà strutturali nel settore agricolo e che le aziende agricole private operano tuttora su appezzamenti piccoli e frammentati con limitata capacità di realizzare economie di scala;

Mercoledì 16 febbraio 2011

36. si rallegra della partecipazione della Croazia alle operazioni e missioni nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), in particolare l'operazione militare dell'UE NAVFOR Atalanta e le missioni civili dell'UE EUPOL Afghanistan e EULEX Kosovo, così come del contributo della Croazia ai gruppi tattici dell'UE attraverso la partecipazione attiva al gruppo tattico nordico e al gruppo tattico a guida tedesca; prende atto inoltre con soddisfazione dell'allineamento sistematico e regolare della Croazia con le dichiarazioni, le posizioni comuni e le comunicazioni nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) ogniqualvolta è invitata ad appoggiarle, sia a Bruxelles sia a livello di organizzazioni internazionali;

Cooperazione regionale

37. incoraggia la Croazia a proseguire nei suoi sforzi volti a mantenere e sviluppare ulteriormente buoni rapporti di vicinato e a rimanere un promotore importante e proattivo della cooperazione regionale a tutti i livelli; esprime apprezzamento al presidente croato per avere reso sentito omaggio alle vittime bosniache di crimini di guerra in occasione della sua visita ufficiale a Sarajevo nel mese di aprile 2010; vede tale iniziativa e tale gesto come un impegno da parte della Croazia a risolvere i problemi storici con i suoi vicini in modo leale, sincero e dignitoso; accoglie altresì con favore la dichiarazione congiunta del presidente e del primo ministro della Croazia sul sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità della Bosnia-Erzegovina e alla sua adesione all'UE e alla NATO; rileva che i progressi in materia di cooperazione regionale non sono stati uniformi e sollecita pertanto il governo croato e i governi dei paesi vicini a intensificare il dialogo per la riconciliazione tra i cittadini della regione e il raggiungimento di soluzioni chiare e reciprocamente accettabili a tutte le questioni bilaterali in sospeso, in particolare per quanto riguarda gli accordi finali sui confini nazionali, le persone scomparse, la restituzione delle proprietà e il ritorno dei profughi, nonché l'estradizione di cittadini nei casi di crimini di guerra e crimini contro l'umanità;

38. accoglie con favore l'entrata in vigore, il 29 novembre 2010, dell'accordo di arbitrato tra la Croazia e la Slovenia sulla questione dei confini; ritiene che la soluzione della lunga controversia di confine tra i due paesi vicini costituisca un segnale importante per l'intera regione per la promozione della cultura del dialogo e del compromesso; ricorda le disposizioni dell'articolo 10 dell'accordo di arbitrato, in base al quale entrambe le parti devono astenersi da qualsiasi azione o dichiarazione che potrebbe intensificare la controversia o compromettere l'operato del tribunale arbitrale;

39. chiede che si realizzino progressi nella risoluzione delle controversie bilaterali con i paesi vicini, come ad esempio le questioni di confine con la Serbia, il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina, in modo da evitare che queste controversie diventino un ostacolo a un ulteriore allargamento dell'UE una volta che la Croazia ha aderito;

40. elogia la Croazia e la Serbia per le ambizioni e gli sforzi volti a rafforzare la riconciliazione fra i cittadini in un'atmosfera di fiducia reciproca; accoglie con favore la visita del presidente serbo Tadić insieme al presidente croato a Vukovar, ove il presidente serbo ha espresso il proprio rispetto e le proprie scuse per i crimini commessi a Ovčara, nei pressi di Vukovar, nonché l'impegno comune a condurre indagini sulle sorti delle persone scomparse e a trovare soluzioni alle questioni dei rifugiati e dei rimpatri quali importanti passi verso la riconciliazione; accoglie con favore il fatto che il presidente croato Josipović abbia reso omaggio alle vittime serbe della guerra in Croazia; si compiace dell'accordo tra la Croazia e la Serbia sull'estradizione di persone sospette o condannate per reati legati alla criminalità organizzata e alla corruzione, firmato il 29 giugno 2010, nonché della conclusione dell'accordo di estradizione tra la Repubblica di Croazia e il Montenegro il 1° ottobre 2010, in quanto passo significativo nel rafforzamento della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata e nella riduzione dell'impunità all'interno della regione;

41. accoglie con favore l'iniziativa regionale chiamata «processo di Brdo», lanciata dalla Croazia e dalla Slovenia nel marzo 2010, in particolare l'accordo tra Croazia, Slovenia e Serbia per la costituzione di un'impresa ferroviaria congiunta per il trasporto merci da e per l'Europa occidentale, la Turchia e la Grecia attraverso i tre paesi; è dell'avviso che questo non solo comporterà una riduzione significativa dei costi di trasporto e dei tempi di viaggio mediante un sistema semplificato di controlli doganali e di frontiera, ma rispecchia altresì l'impegno a tradurre gli sforzi di riconciliazione in misure concrete di interesse economico per tutti;

42. ritiene che lo sviluppo economico della regione potrebbe essere accelerato mediante una stretta cooperazione tra la Croazia e la Serbia nel quadro della strategia del Danubio, in quanto fornirebbe la possibilità di collegare ulteriormente questi paesi all'UE attraverso varie forme di cooperazione in materia di trasporti, ambiente e sviluppo economico nell'ambito della macroregione danubiana;

Mercoledì 16 febbraio 2011

43. sottolinea la necessità di esercitare la massima cura e di fare ricorso alle tecnologie ambientali più avanzate per quanto riguarda la costruzione di centrali elettriche lungo il Danubio e le relative misure di regolamentazione; chiede a tal riguardo che sin dall'inizio si tenga conto dell'unicità del contesto paesaggistico europeo e si applichino le disposizioni in vigore nell'UE in materia di autorizzazioni; ritiene che tali principi debbano valere anche per analoghe modifiche strutturali di altri corsi fluviali;

*

* *

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo e al parlamento della Croazia.

Giovedì 17 febbraio 2011

Situazione in Egitto

P7_TA(2011)0064

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla situazione in Egitto

(2012/C 188 E/05)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto,
- visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dall'Egitto nel 1982,
- vista la dichiarazione del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 sull'Egitto e la regione,
- viste le conclusioni del Consiglio del 31 gennaio 2011 sull'Egitto,
- vista la dichiarazione congiunta dell'11 febbraio 2011 di Herman Van Rompuy, Presidente del Consiglio europeo, di José Manuel Barroso, Presidente della Commissione, e di Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sui recenti sviluppi in Egitto,
- vista la dichiarazione dell'11 febbraio 2011 del Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek sulle dimissioni del presidente Hosni Mubarak,
- vista la dichiarazione del 29 gennaio 2011 del Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy sulla situazione in Egitto,
- viste le dichiarazioni del 27 gennaio, del 28 gennaio, del 3 febbraio e del 4 febbraio 2011 di Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'Unione, sull'Egitto nonché la sua dichiarazione del 6 dicembre 2010 sulle elezioni dell'Assemblea del popolo dell'Egitto,
- vista la quinta dichiarazione del 13 febbraio 2011 del Consiglio supremo delle forze armate egiziane,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Bilancio della politica europea di vicinato nel 2009: relazione sui progressi compiuti dall'Egitto» (COM(2010)0207 - SEC(2010)0517),
- vista la decisione congiunta adottata dall'Egitto e dall'UE nell'aprile 2009 di adoperarsi per migliorare le loro relazioni, come proposto dall'Egitto nel 2008,
- visti l'accordo di associazione UE-Egitto del 2004 e il piano di azione concordato nel 2007,
- visto lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) a partire dal 2004 e, in particolare, le relazioni della Commissione sui progressi compiuti nella sua attuazione,

Giovedì 17 febbraio 2011

- visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani del 2004, aggiornati nel 2008,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che le recenti manifestazioni in vari paesi arabi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente hanno chiesto la realizzazione di riforme politiche, economiche e sociali e sono state l'espressione di una forte domanda popolare di libertà, autentica democrazia e condizioni di vita migliori per i cittadini,
- B. considerando che il presidente egiziano Hosni Mubarak si è dimesso l'11 febbraio 2011; che i suoi poteri sono passati al Consiglio supremo delle forze armate; che quest'ultimo ha chiesto al governo recentemente nominato dal presidente Mubarak di continuare a funzionare fino a quando non sarà formato un nuovo governo, si è impegnato a trasferire i poteri a un governo civile eletto e ha adottato decisioni importanti, come annunciato nella sua quinta dichiarazione del 13 febbraio 2011,
- C. considerando che la domanda popolare di libertà, autentica democrazia e giustizia sociale in Egitto potrà essere soddisfatta soltanto con un dialogo immediato, serio e aperto cui partecipino tutte le forze politiche e sociali che rispettano la democrazia, i diritti umani e le libertà fondamentali e sostengono lo Stato di diritto, e che da tale dialogo dovrebbero scaturire riforme concrete e importanti,
- D. considerando che le proteste pacifiche contro il regime egiziano sono state violentemente represses dalla polizia, che ha utilizzato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, proiettili di gomma e munizioni vere, e che i manifestanti sono stati attaccati da individui armati e dalle milizie filogovernative, con la conseguente morte di centinaia di persone; che altre centinaia di persone sono state arrestate e detenute, compresi difensori dei diritti umani, giornalisti e avvocati,
- E. considerando che il governo egiziano ha adottato per la prima volta la misura di oscurare Internet per mettere a tacere i manifestanti e limitare la libertà di espressione del popolo; che la polizia militare ha chiuso centri mediatici e giuridici come Al Jazeera e l'Hisham Mubarak Law Centre,
- F. considerando che la promozione del rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà civili costituisce un principio e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea e rappresenta il terreno comune per lo sviluppo dell'area euromediterranea, considerando che il partenariato euromediterraneo si è principalmente incentrato sulle riforme economiche e non è riuscito a introdurre le necessarie riforme politiche e istituzionali; che l'Unione per il Mediterraneo, che avrebbe dovuto rafforzare la politica dell'UE nella regione, si è rivelata inefficace nel reagire alla sfiducia crescente e nel rispondere alle esigenze di base della popolazione interessata,
- G. considerando che, negli anni passati, la ricerca della stabilità ha spesso prevalso sui valori della democrazia, della giustizia sociale e dei diritti umani nelle relazioni dell'UE e degli Stati membri con i paesi limitrofi meridionali, e che le clausole sui diritti umani negli accordi di associazione dovrebbero essere sistematicamente affiancate da un meccanismo per la loro attuazione; che, in tale contesto, occorre tenere conto della necessaria revisione della politica europea di vicinato che è in corso,
- H. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto la revoca dello stato di emergenza (in vigore dal 1981), il rafforzamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Egitto,
- I. considerando che l'Egitto è un partner cruciale per l'Unione europea in Medio Oriente e che l'UE dovrebbe contribuire alla nascita di un Egitto democratico, prospero e stabile incoraggiando e sostenendo il rinnovamento del paese,

Giovedì 17 febbraio 2011

- J. considerando che l'Egitto svolge un ruolo attivo e fondamentale di sostegno al processo di pace del Medio Oriente e alla riconciliazione intrapalestinese; che il Consiglio supremo delle forze armate ha confermato l'impegno dell'Egitto a dare esecuzione a tutti i trattati e le convenzioni internazionali di cui è firmatario,
1. esprime la propria solidarietà al popolo egiziano, plaude al suo coraggio e alla sua determinazione, con particolare riferimento alla generazione dei giovani, e sostiene con forza le sue legittimi aspirazioni democratiche;
 2. condanna fortemente la violenza e l'uso sproporzionato della forza contro i manifestanti ed esprime profondo rammarico per le ingenti perdite in termini di vite umane e l'elevato numero di feriti che ne sono derivati; porge le sue condoglianze alle famiglie delle vittime; chiede che sia effettuata un'indagine indipendente sugli eventi che hanno causato morti, feriti e detenzioni e che i responsabili siano consegnati alla giustizia;
 3. chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i manifestanti pacifici, i prigionieri di coscienza, i difensori dei diritti umani egiziani e internazionali, i giornalisti e gli avvocati; sollecita a tale proposito le autorità egiziane a rendere immediatamente pubblica l'ubicazione dei detenuti e a garantire che essi siano protetti da ogni forma di tortura o altri maltrattamenti;
 4. ritiene che le dimissioni del presidente Hosni Mubarak abbiano dato inizio a una nuova fase nella transizione politica dell'Egitto; chiede che sia avviato immediatamente un dialogo politico nazionale, reale e aperto, cui partecipino tutti gli attori principali della politica e della società civile allo scopo di aprire la strada alla revoca dello stato di emergenza, alla revisione della Costituzione e della legge elettorale, ad elezioni libere e giuste, a un governo civile eletto democraticamente e a un'autentica democrazia in Egitto;
 5. esorta le forze armate egiziane a svolgere un ruolo costruttivo nella prevenzione di ulteriori violenze e nella facilitazione del processo politico; prende atto delle decisioni del Consiglio supremo delle forze armate in merito alla sospensione della Costituzione, allo scioglimento del parlamento, all'istituzione di un comitato che includa membri indipendenti con il mandato di modificare gli articoli della Costituzione, all'organizzazione di un referendum popolare su dette modifiche e di elezioni parlamentari e presidenziali; rinnova la sua richiesta di un processo democratico in cui siano coinvolti tutti gli attori politici e della società civile per raggiungere un consenso nazionale;
 6. sottolinea l'importanza di ripristinare senza indugio tutte le reti di comunicazione, tra cui Internet, e di rispettare pienamente la libertà di informazione, espressione e associazione in Egitto;
 7. esprime con determinazione il suo sostegno a favore di riforme che portino alla democrazia, allo Stato di diritto e alla giustizia sociale; reitera la sua richiesta di revocare lo stato di emergenza in Egitto; ribadisce nuovamente l'importanza del buon governo, della lotta contro la corruzione e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Egitto, con particolare riguardo alla libertà di coscienza, religione e pensiero, alla libertà di espressione, alla libertà di stampa e dei media, alla libertà di associazione, ai diritti delle donne e alla parità di genere, alla tutela delle minoranze e alla lotta contro la discriminazione fondata sugli orientamenti sessuali;
 8. sottolinea l'importanza di accelerare considerevolmente le riforme economiche e sociali in Egitto dal momento che la libertà, lo sviluppo economico e un più elevato tenore di vita sono essenziali ai fini della stabilità politica e sociale del paese;
 9. invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere attivamente una transizione rapida verso un Egitto in cui regnino pace, pluralismo e giustizia; sostiene, in un contesto più ampio, l'opinione del Consiglio europeo secondo la quale l'UE dovrebbe fornire il suo pieno sostegno ai processi di transizione nella regione con l'obiettivo di istituire una governance democratica, il pluralismo e migliori opportunità di prosperità economica e di inclusione sociale nonché di rafforzare la stabilità regionale;
 10. invita l'UE, gli Stati membri, i partiti politici e le fondazioni ad assistere le forze politiche democratiche e le organizzazioni della società civile in Egitto affinché si organizzino in modo tale da poter essere in grado di partecipare pienamente alla transizione verso la democrazia; chiede alle autorità egiziane di garantire che le comunità cristiane copte non diventino vittima degli avvenimenti attuali e che tutte le comunità religiose possano vivere in pace e professare liberamente la propria fede in tutto il paese;

Giovedì 17 febbraio 2011

11. invita l'Alto rappresentante a promuovere la creazione di una task force, coinvolgendo il Parlamento, che possa far fronte alla necessità di sostenere il processo di transizione democratica, come espresso da quanti impegnati a perseguire il cambiamento democratico, in particolare per quanto riguarda elezioni libere e democratiche e la ricostituzione delle istituzioni, tra cui lo sviluppo di una magistratura indipendente; invita l'Alto rappresentante a sostenere la trasformazione democratica anche mediante l'invio di una missione di osservazione elettorale alle prossime elezioni;

12. plaude alla decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011 ⁽¹⁾, che dispongono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone ritenute responsabili dell'appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino, nonché di persone a esse associate e invita il Consiglio ad adottare misure analoghe per quanto riguarda tutte le persone responsabili in Egitto;

13. sottolinea che gli avvenimenti in Egitto e in altri paesi della regione evidenziano ancora una volta l'urgente necessità di sviluppare politiche e strumenti più ambiziosi ed efficaci nonché di rafforzare il loro contesto finanziario per incoraggiare e sostenere le riforme politiche, economiche e sociali nei paesi limitrofi a sud dell'UE; sottolinea che la revisione strategica in corso della politica europea di vicinato deve riflettere gli attuali sviluppi nella regione e trovare nuovi metodi migliori per soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle popolazioni; chiede che sia migliorato il coordinamento con le altre politiche dell'UE nei confronti di detti paesi;

14. ribadisce la richiesta che l'UE riesamini la sua politica di sostegno alla democrazia e ai diritti umani in modo tale da creare uno strumento di attuazione della clausola sui diritti umani in tutti gli accordi con i paesi terzi; insiste sul fatto che la revisione della politica europea di vicinato deve privilegiare criteri relativi all'indipendenza della magistratura, al rispetto delle libertà fondamentali, al pluralismo, alla libertà di stampa e alla lotta contro la corruzione; sottolinea, a questo proposito, che gli attuali piani d'azione devono essere radicalmente rivisti, introducendovi chiare priorità associate a incentivi per le riforme politiche; invita il Consiglio a definire una serie di criteri politici che i paesi interessati dalla politica europea di vicinato devono soddisfare per poter beneficiare della concessione dello «status avanzato»;

15. ritiene fondamentale il ruolo che gli strumenti finanziari dell'UE destinati alle azioni esterne per la regione, in particolare lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di stabilità, possono svolgere in questo ambito e chiede il loro potenziamento, al fine di consentirne un'utilizzazione efficace e coerente in queste circostanze eccezionali; chiede all'Alto rappresentante di ricorrere pienamente a tutti i pertinenti strumenti di finanziamento esterno dell'UE, compresa l'EIDHR; sottolinea che deve essere garantito il controllo da parte del Parlamento europeo di detti strumenti finanziari; sottolinea inoltre l'importanza di affrontare urgentemente la questione dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e, in generale, della sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale;

16. esorta l'Unione per il Mediterraneo a riflettere sugli eventi recenti e ad agire con urgenza al fine di presentare proposte sulla forma migliore per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi che vi aderiscono e nella regione nonché sulle riforme possibili per rendere il proprio ruolo più incisivo ed efficace; invita la Fondazione euromediterranea Anna Lindh a svolgere urgentemente un ruolo attivo per mobilitare la società civile della regione euromediterranea a favore della promozione della cittadinanza e della partecipazione;

17. riconosce il ruolo cruciale che l'Egitto svolge nel mondo arabo e nel processo di pace in Medio Oriente nonché l'importanza dell'accordo di pace con Israele; invita l'Egitto a mantenere il suo impegno a svolgere un ruolo attivo e costruttivo per instaurare una pace duratura in Medio Oriente, con particolare attenzione al conflitto israelo-palestinese e alla riconciliazione palestinese, e chiede il mantenimento del trattato di pace tra Israele ed Egitto; plaude alla dichiarazione del Consiglio supremo delle forze armate in cui afferma che l'Egitto si impegna a dare esecuzione a tutti i trattati e le convenzioni internazionali di cui è firmatario;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alle autorità egiziane.

⁽¹⁾ GU L 31 del 5.2.2011, pagg. 40 e 1.

Giovedì 17 febbraio 2011

Attuazione della strategia UE per la regione del Danubio

P7_TA(2011)0065

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sull'attuazione della strategia dell'UE per la regione del Danubio

(2012/C 188 E/06)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 192, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste le interrogazioni orali alla Commissione su una strategia europea per la regione del Danubio (O-00014/2011 – B7-0011/2011 e O-00029/2011 – B7-0013/2011),
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2010 su una strategia dell'UE per la regione danubiana ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 sulla strategia dell'Unione europea per la Regione Danubiana (COM(2010)0715) ed il suo piano d'azione (SEC(2010)1489),
- vista la strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2009)0248),
- visto il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009, che ha invitato la Commissione a presentare, entro il 2010, una strategia dell'UE per la regione del Danubio,
- vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne: NAIADES, programma di azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne ⁽³⁾,
- visto il parere del Comitato delle regioni, dell'ottobre 2009, intitolato «Una strategia UE per la regione del Danubio»,
- visto il parere del Comitato delle regioni intitolato «Libro bianco del Comitato delle regioni sulla governance a più livelli» (CdR 89/2009),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione intitolata «Cooperazione macroregionale – Estendere la strategia per il Mar Baltico ad altre macroregioni» (ECO/251),
- visto il programma di lavoro del Consiglio elaborato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese,
- viste le convenzioni di Espoo, Aarhus e Berna sulla protezione dell'ambiente,
- viste la direttiva quadro sulle acque e la Convenzione di Helsinki,

⁽¹⁾ GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 65.

⁽³⁾ GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 443.

Giovedì 17 febbraio 2011

- vista la convenzione di Belgrado che disciplina la navigazione sul Danubio,
- visto l'articolo 115, paragrafo 5 e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il trattato di Lisbona riconosce la coesione territoriale fra gli obiettivi dell'Unione europea (articolo 3 del TUE),
- B. considerando che le strategie macroregionali sono finalizzate a un migliore utilizzo delle risorse esistenti per affrontare i problemi di sviluppo territoriale e individuare risposte comuni a sfide comuni,
- C. considerando che per accrescere l'efficacia della politica regionale occorre appoggiare e sviluppare l'idea di un'impostazione integrata, compresa la creazione di strategie per le macroregioni che si configurino come strategie a livello dell'Unione europea,
- D. considerando che la strategia per il Mar Baltico fornisce già un modello per coordinare le politiche e i finanziamenti dell'UE in unità territoriali geopolitiche – le macroregioni – definite sulla base di criteri specifici,
- E. considerando che la regione danubiana, che comprende 14 paesi europei e 115 milioni di abitanti – Germania, Austria, Slovacchia, Repubblica ceca, Slovenia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Moldova e Ucraina – fra i quali figurano Stati membri dell'Unione europea ma anche paesi terzi, è un'area in cui è possibile sviluppare sinergie rafforzate fra varie politiche dell'UE, segnatamente in materia di coesione, trasporti, economia, energia, ambiente, allargamento e politica di vicinato,
- F. considerando che la strategia dell'UE per la regione danubiana dovrebbe pertanto combinare fra loro elementi economici, ambientali, sociali e culturali,
- G. considerando che tale strategia dovrebbe contribuire in misura significativa a migliorare una governance a più livelli e il coinvolgimento di partner e della società civile che operano nella regione danubiana e garantire prosperità, sviluppo sostenibile, creazione di posti di lavoro e sicurezza,
- H. considerando che la regione danubiana è un'importante porta di passaggio tra l'Occidente e l'Oriente dell'Europa,
- I. considerando che il Danubio è quasi diventato una via di navigazione interna dell'Unione europea a seguito dei successivi allargamenti e che la regione del Danubio può apportare un contributo essenziale per rispecchiare i cambiamenti sopravvenuti fin da tali allargamenti,
- J. considerando che la regione danubiana costituisce una macroregione interconnessa con capacità economiche eterogenee,
- K. considerando che lo sviluppo economico della regione danubiana accrescerà in misura significativa il benessere economico di questa macroregione e stimolerà l'occupazione,
- L. considerando che la regione danubiana è un'unica macroregione che contribuirebbe a superare le differenze regionali a livello di risultati economici e a promuovere uno sviluppo integrato,
- M. considerando che il delta del Danubio e Budapest, comprese le sponde del Danubio, figurano dal 1991 nell'elenco del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO e che nella regione del Danubio esistono varie zone di protezione speciale e zone speciali di conservazione della rete Natura 2000; che il Danubio e il suo delta hanno un ecosistema unico e fragile, che ospita specie vegetali rare, la cui sopravvivenza è minacciata dall'inquinamento,

Giovedì 17 febbraio 2011

1. si compiace dell'approvazione da parte della Commissione della strategia per la regione del Danubio e sostiene l'annesso piano d'azione che si articola in quattro pilastri (creare collegamenti con la regione del Danubio, proteggere l'ambiente della regione del Danubio, sviluppare la prosperità e rafforzare la regione danubiana) e risponde alla necessità di migliorare la mobilità, la sicurezza energetica, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sociale ed economico, gli scambi culturali, la sicurezza e la protezione civile nella regione del Danubio;
2. ricorda che il Parlamento europeo chiede questa strategia dal 2008 e invita la Presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio europeo ad approvare la Strategia dell'UE per la regione del Danubio entro il Consiglio europeo di giugno e ad avviarne l'attuazione quanto prima possibile;
3. si compiace, in particolare, che la strategia sia il risultato di un'ampia consultazione delle parti interessate, tra cui autorità nazionali, regionali e locali, ma anche il mondo accademico e imprenditoriale nonché le ONG, e sottolinea che ciò costituisce un fattore importante ai fini della sua riuscita; chiede, a tale proposito, l'istituzione nella regione di un forum della società civile che raggruppi attori del settore pubblico e privato consentendo loro di partecipare allo sviluppo delle strategie macroregionali;
4. ritiene che la dimensione territoriale della strategia porterà allo sviluppo concreto dell'idea della coesione territoriale, che il trattato di Lisbona pone allo stesso livello della coesione economica e sociale e, alla luce di ciò, chiede alla Commissione di impegnarsi in un dialogo attivo sul ruolo e l'impatto delle politiche macroregionali dell'UE dopo il 2013;
5. sottolinea che il valore aggiunto più importante delle strategie macroregionali dell'UE si riscontra nella cooperazione a più livelli, nel coordinamento e nei migliori investimenti strategici utilizzando i finanziamenti disponibili e non nell'assegnazione di risorse aggiuntive; sottolinea le conclusioni della Presidenza svedese: nessuna nuova istituzione, nessuna nuova legislazione, nessun nuovo bilancio;
6. invita gli Stati membri e le regioni a utilizzare i Fondi strutturali disponibili per il 2007-2013 per garantire il massimo sostegno alla strategia, in particolare per promuovere la creazione di posti di lavoro e la crescita economica nei territori maggiormente colpiti dalla crisi economica e raccomanda, nel contempo, di provvedere a modificare i programmi operativi nel corso dell'attuale fase di programmazione, laddove sia giustificato; rileva che la valorizzazione delle caratteristiche specifiche delle regioni potrebbe tradursi in un impiego molto più efficace dei Fondi strutturali e nella creazione di valore aggiunto a livello regionale; sottolinea che le risorse finanziarie non utilizzate potrebbero costituire anch'esse una fonte di finanziamento per progetti macroregionali;
7. ritiene che l'allargamento dell'Unione europea, nonché le grandi sfide transnazionali come la crisi economica, le minacce ambientali, i trasporti sostenibili, la connettività dell'energia, la sostenibilità delle risorse e l'utilizzo ecologico delle risorse idriche dimostrano che l'interdipendenza dei singoli Stati è in aumento, il pensiero settoriale non è più adeguato e in questo contesto la creazione di macroregioni schiude nuove e più efficienti prospettive per la cooperazione a più livelli, con l'adozione di un approccio integrato e coordinato allo sviluppo sostenibile a un livello regionale più ampio e con un uso più efficiente delle immense potenzialità della regione danubiana per lo sviluppo e la prevenzione delle catastrofi naturali;
8. sottolinea pertanto che tale strategia dovrebbe essere vista nell'ambito degli obiettivi della politica di coesione (Obiettivo 3), in particolare la cooperazione territoriale, e basarsi su un approccio integrato, transettoriale e territoriale, finalizzato a un migliore coordinamento delle politiche tra i diversi livelli di governo su un determinato territorio, ponendo l'accento sulle questioni pertinenti;
9. sottolinea che la strategia per il Danubio è conforme agli obiettivi di UE 2020, il che garantisce che sia in sintonia con le tendenze europee di sviluppo e l'impegno dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
10. evidenzia il carattere integrativo e unificante della strategia ed esprime la convinzione che la strategia del Danubio, se sostenuta da un forte impegno politico degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, può costituire un contributo importante al superamento delle vecchie divisioni dell'Europa, alla realizzazione del sogno dell'integrazione dell'UE e al successo globale e all'efficienza della strategia europea per la ripresa dopo i recenti anni di crisi economica e finanziaria, dando nuovo impulso alla crescita sostenibile a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, non solo entro i limiti dell'Europa centrale e Sud-orientale, ma anche in un contesto geografico molto più ampio;

Giovedì 17 febbraio 2011

11. ricorda il profondo impatto che la crisi finanziaria ed economica globale ha avuto su tutti i paesi della regione, in particolare i paesi rivieraschi del Danubio; invita tutti i soggetti interessati a non indebolire il loro impegno a favore della strategia dell'UE per la regione del Danubio a causa della crisi;
12. sottolinea che la regione danubiana è la porta dell'Europa verso i Balcani occidentali e che quindi la strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio non solo consente di migliorare le relazioni di vicinato nell'Europa centrale e sudorientale, ma offre anche un importante valore aggiunto alla politica dell'UE per le relazioni con i paesi orientali, il che rappresenta un'eccellente opportunità per tutta l'Unione di rafforzare la cooperazione politica ed economica con i Balcani e, di conseguenza, di contribuire all'espansione e al consolidamento del processo di integrazione europea nella regione;
13. sottolinea che la strategia del Danubio, assieme alle varie forme di cooperazione transfrontaliera che comporta, può facilmente tramutarsi in un contributo allo sviluppo economico, sociale e territoriale, generando benessere, migliorando la qualità della vita, catalizzando gli sforzi regionali e locali, anche in relazione alle esigenze di sviluppo, e contribuendo alla creazione di forti interrelazioni transfrontaliere, compresi progetti di piccole dimensioni (programmi interpersonali) in diversi settori quali la cultura, l'istruzione, l'occupazione, la tutela dell'ambiente, le filiere industriali, i progetti di cooperazione comunale e le iniziative di modernizzazione dei trasporti transnazionali;
14. ritiene che lo sviluppo di strategie su vasta scala, quali le strategie macroregionali, debbano contribuire a rafforzare il ruolo del livello locale e regionale nell'attuazione più in generale delle politiche dell'UE;
15. sottolinea che il nuovo quadro di cooperazione «macroregionale» deve garantire che gli svantaggi naturali delle regioni periferiche vengano trasformati in vantaggi e opportunità e che venga stimolato lo sviluppo di tali regioni;
16. sottolinea la necessità di coinvolgere i pertinenti attori regionali e locali, quali il Consiglio delle città e delle regioni danubiane, e la società civile della regione danubiana a tutti i livelli del processo decisionale (preparazione, applicazione, monitoraggio, valutazione) per trovare soluzioni ai problemi comuni, selezionare e attuare in modo efficace progetti concreti e garantire un valido meccanismo di governance; sollecita i governi a sostenere e facilitare le misure atte a consentire una partecipazione proattiva delle ONG, delle associazioni di categoria e della società civile, tenendo altresì debitamente conto della rete delle donne e delle minoranze;
17. raccomanda, in tale contesto, di accrescere la partecipazione delle comunità locali istituendo strumenti di comunicazione e di consultazione più ampi e più mirati, anche attraverso i mezzi d'informazione locali (televisioni, radio, stampa e giornali online locali); propone di creare uno speciale portale web dedicato alla strategia dell'UE per la regione del Danubio che funga da forum per lo scambio di esperienze riguardanti i progetti attuali e futuri intrapresi dai governi centrali e dagli enti locali, dalle ONG e dalle altre entità operanti nella regione del Danubio;
18. ricorda i risultati dell'istruttiva esperienza della strategia per il Mar Baltico per la trasparenza del processo decisionale, compresa l'assegnazione di finanziamenti dell'UE;
19. incoraggia l'impegno politico al fine di accrescere la fiducia dei cittadini e dei soggetti interessati nelle autorità politiche e in quelle locali;
20. ritiene che il successo della strategia dell'UE per la regione del Danubio dipenda dal grado di competenza, capacità e preparazione degli attori municipali nell'intervenire sui mercati del lavoro regionali con iniziative progettuali che stimolino la domanda locale di forza lavoro, gettando le basi per una crescita intelligente e rispettosa dell'ambiente e migliorando la cooperazione tra regioni frontaliere di Stati membri diversi; richiama l'attenzione sulle sproporzioni a livello di sviluppo economico e innovazione che si registrano nella regione danubiana nonché sulla necessità di accrescere le potenzialità di tutte le zone, comprese quelle altamente sviluppate, in quanto possono contribuire a trainare le regioni meno avvantaggiate; rileva la necessità di promuovere nuove zone dotate di potenzialità in termini di sviluppo e innovazione e di cogliere l'opportunità di sfruttare il valore aggiunto offerto dalla strategia per il Mar Baltico e dalla strategia dell'UE per la regione del Danubio;

Giovedì 17 febbraio 2011

21. chiede lo sviluppo delle infrastrutture e dell'efficienza energetiche nonché delle energie rinnovabili per creare un mercato dell'energia integrato e ben funzionante;

22. prende atto delle previsioni a medio e lungo termine, le quali indicano che le regioni europee meridionali, compresi gli Stati membri situati nella zona sudorientale dell'Europa, saranno particolarmente colpite dalle conseguenze del cambiamento climatico; è convinto che la strategia per la regione del Danubio possa svolgere un ruolo importante a questo proposito e debba essere concepita con l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze negative del cambiamento climatico nella regione del Danubio, tenendo conto del ruolo e della natura complessi della rete di fiumi (approvvigionamento idrico, aspetti ecologici, infrastrutture di trasporto, irrigazione e dimensione agricola, specie protette della flora e della fauna, ecc.);

23. sottolinea che, da un punto di vista ecologico, le zone centrali e sudorientali d'Europa sono tra le regioni più ricche ma nel contempo più vulnerabili del continente, caratterizzate da un ecosistema di elevata complessità ecologica e grande valore che richiede quindi un livello di protezione particolare; plaude all'obiettivo della strategia europea per la regione del Danubio di creare una regione vivibile, sostenibile e, nel contempo, sviluppata e prospera mediante la gestione dei rischi ambientali, quali inondazioni e inquinamento industriale, il mantenimento della qualità e del volume delle riserve idriche, garantendone l'uso sostenibile, la tutela della biodiversità, dei paesaggi e della qualità dell'aria e del suolo; sottolinea l'importanza della protezione dell'ambiente nel bacino del Danubio, che dovrebbe influire sullo sviluppo agricolo e rurale responsabile della regione; invita a migliorare lo stato ecologico del Danubio e ad adottare misure intese a ridurre l'inquinamento e a prevenire ulteriori fuoriuscite di petrolio e di altre sostanze tossiche e nocive; sottolinea che il buono stato ecologico del Danubio è il presupposto per tutte le attività umane lungo il corso del fiume e raccomanda di prestare particolare attenzione agli obiettivi ambientali;

24. è convinto che sia estremamente opportuno prendere misure volte a conservare la capacità di ritenzione naturale del bacino del Danubio e a prevenire il ripetersi di alluvioni per provvedere alla straordinaria sensibilità e vulnerabilità della regione del Danubio; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i fondi dell'UE siano destinati a progetti che siano coerenti con l'attuazione della normativa dell'UE in materia di ambiente;

25. sottolinea l'interdipendenza economica degli Stati della regione danubiana e l'importanza di investire nelle TIC, nello sviluppo delle piccole e medie imprese e dei loro dipartimenti di ricerca nonché di promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità e la crescita di un'economia della conoscenza, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile ed efficace;

26. sottolinea che lo sviluppo e gli investimenti economici intelligenti sono elementi molto promettenti per la crescita economica e che le tecnologie verdi e la modernizzazione ecologica nonché la maggiore efficienza energetica, le energie rinnovabili e una migliore gestione dei rifiuti possono contribuire allo sviluppo sostenibile della regione e alla riduzione degli effetti negativi per l'ambiente derivanti dall'attività economica;

27. riconosce l'importante ruolo della strategia per il Danubio nella promozione dell'economia verde, dell'innovazione ecologica e, in senso più ampio, della ricerca e dell'innovazione volte allo sviluppo di un'economia nuova, competitiva e a basse emissioni di carbonio nonché di approcci rispettosi dell'ambiente nello sviluppo di progetti di cooperazione industriale transfrontaliera; esorta i paesi rivieraschi ad accordare la massima priorità alla creazione di impianti idrologici e di analisi della qualità dell'acqua comuni, senza i quali numerose attività commerciali non possono andare a buon fine;

28. sottolinea l'importanza di promuovere il turismo sostenibile nella regione, rilevando le potenzialità economiche della pista ciclabile che costeggia quasi interamente il corso del Danubio, di fare della regione danubiana una destinazione turistica europea e di sviluppare un marchio europeo per la regione del Danubio;

29. sostiene la creazione di reti di sviluppo imprenditoriale e di organismi non governativi di promozione commerciale che possano coordinare e promuovere future opportunità di sviluppo e cooperazione tra le imprese, in particolare le PMI, i centri di ricerca, le università e gli enti pubblici, al fine di promuovere le potenzialità dei poli di innovazione regionali basati sulla conoscenza e la competitività della regione;

Giovedì 17 febbraio 2011

30. sottolinea che tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere adeguate alle norme dell'UE e che le modalità di trasporto rispettose dell'ambiente, quali il trasporto ferroviario o per vie navigabili, dovrebbero essere prioritarie nella pianificazione del sistema di trasporti della regione, nel pieno rispetto di tutti gli elementi rilevanti dell'acquis dell'UE;

31. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare le infrastrutture e i risultati economici della regione danubiana e a completare in modo rapido ed ecologicamente sostenibile l'attuazione dei progetti prioritari nel quadro delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) riguardanti la regione del Danubio; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere presente la necessità di sviluppare sistemi di trasporto nella regione del Danubio, tenendo conto del riesame degli orientamenti del settore TEN-T;

32. richiama l'attenzione su tre importanti livelli dello sviluppo infrastrutturale in cui l'approccio coordinato della strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio potrebbe agevolare le sinergie: i) il corridoio multimodale lungo il Danubio (progetto prioritario TEN-T n. 18), ii) le interconnessioni tra il corridoio multimodale lungo il Danubio e gli Stati membri confinanti (progetti prioritari TEN-T riguardanti la regione del Danubio), iii) le strozzature transfrontaliere sulle reti TEN-T, nazionali e regionali;

33. sottolinea che la «dichiarazione comune sullo sviluppo della navigazione interna e la protezione ambientale nel bacino del fiume Danubio» è stata elaborata dalla commissione internazionale per la protezione del Danubio, dalla commissione per il Danubio e dalla commissione internazionale per il bacino del fiume Sava e presenta gli orientamenti generali relativi ai progetti di navigazione interna, rivolgendosi sia ai progettisti tecnici che ad altre parti interessate che desiderano partecipare al processo di pianificazione per lo sviluppo delle vie navigabili; rileva altresì che tali orientamenti prevedono un gruppo di pianificazione integrato che valuti le esigenze e preveda il maggior numero possibile di misure vincenti per migliorare la navigazione e lo stato ecologico; raccomanda alla Commissione di rispettare gli impegni assunti nella dichiarazione comune;

34. ritiene che, in linea con il principio di co-modalità e innovazione efficienti, la combinazione tra porti interni potenziati e logistica, navigazione interna e trasporti ferroviari offrano considerevoli potenzialità di sviluppo economico, anche per i paesi che confinano con l'UE nella regione del Danubio, e potrebbe favorire l'eliminazione dei nodi di congestione nei trasporti;

35. sottolinea la necessità di promuovere lo sviluppo di navi ecologiche ed efficienti nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo, con una particolare attenzione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché alla progettazione, all'eco-efficienza e all'armamento delle navi;

36. sottolinea che, grazie al canale Meno-Danubio, undici paesi situati tra il Mare del Nord e il Mar Nero sono collegati direttamente dal Reno e dal Danubio per circa 3 500 km e ribadisce la necessità di estendere la strategia dell'Unione europea per la regione danubiana alla regione del Mar Nero; rileva che lo sviluppo sostenibile della regione del Danubio rafforzerà ulteriormente l'importanza geostrategica della regione del Mar Nero;

37. promuove la valorizzazione del contesto culturale del Danubio mediante la promozione del dialogo culturale, il sostegno ai programmi di scambio universitari e ai progetti destinati ai giovani che si basano sulla cooperazione transnazionale, sulla promozione del turismo sostenibile e sulla tutela del patrimonio storico e architettonico;

38. sottolinea l'assoluta necessità della cooperazione in materia di progetti culturali al fine di promuovere il dialogo interculturale e la comprensione tra i paesi della regione danubiana; pone l'accento, a tale riguardo, sulla partecipazione attiva dei giovani attraverso strumenti culturali e didattici al fine di creare reti multinazionali;

39. promuove lo stanziamento di maggiori risorse a favore di progetti e reti di progetti destinati ai gruppi vulnerabili, segnatamente i Rom;

Giovedì 17 febbraio 2011

40. sottolinea la necessità di un approccio coordinato per un uso più efficiente di tutti i fondi dell'UE disponibili nei paesi della regione danubiana, affinché gli obiettivi della strategia possano essere conseguiti al meglio; sottolinea inoltre la necessità di una flessibilità sufficiente per consentire lo sviluppo di progetti relativi alla strategia Danubio nel contesto degli attuali programmi operativi;

41. incoraggia l'elaborazione di disposizioni specifiche nel quadro del prossimo regolamento generale sui Fondi strutturali, sulla base di disposizioni in materia di cooperazione territoriale, che siano chiare e tengano conto delle differenze nelle culture amministrative senza imporre ulteriori oneri burocratici ai beneficiari, al fine di consolidare la cooperazione tra gli Stati e le regioni nonché l'elaborazione di ulteriori strategie d'azione comuni, che potrebbero migliorare l'interesse della regione a livello europeo e internazionale e successivamente costituire un modello di cooperazione transfrontaliera e transnazionale;

42. richiama l'attenzione sull'azione preparatoria in corso, intitolata «Definizione del modello di governance per la regione UE del Danubio - coordinamento migliore ed efficace» e invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare adeguatamente i propri stanziamenti per finanziare attività relative alla definizione del modello di governance necessario allo sviluppo e all'attuazione della strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio; sottolinea l'importanza dell'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione di azioni e progetti realizzati nel quadro della strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio; ritiene che i costi dell'assistenza tecnica debbano essere maggiormente riconosciuti ed esaminati nella pianificazione del quadro finanziario per la strategia e che l'importo destinato all'assistenza debba essere messo a disposizione dei partner, se è utilizzato per gli scopi e le azioni coordinate a livello macroregionale;

43. esprime apprezzamento per la comunicazione dei coordinatori delle aree prioritarie per la strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio effettuata dalla Commissione il 3 febbraio 2011; ritiene che d'ora innanzi i paesi e le regioni che svolgono un ruolo guida nei settori prioritari di lavoro debbano trainare l'attuazione della strategia, concordando un programma di lavoro, individuando le fonti di finanziamento, rafforzando la cooperazione tra paesi e regioni nel settore specifico e lanciando azioni più immediate per consentire alla regione del Danubio di sfruttare appieno le sue potenzialità economiche e, in particolare, per rispettare il termine massimo per l'attuazione dei progetti faro in questo settore specifico;

44. invita la Commissione a predisporre strumenti concreti e criteri di valutazione dei progetti che siano basati su indicatori comparabili, nell'ambito della necessità di effettuare un'analisi intermedia dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio;

45. invita la Commissione ad analizzare i primi risultati e le prime esperienze emersi in relazione all'attuazione della strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio che, unitamente alla strategia per il Mar Baltico, contribuiranno a individuare possibili fonti e metodologie di finanziamento delle strategie macroregionali nell'ambito del quadro esistente;

46. invita la Commissione a informare e consultare regolarmente il Parlamento europeo sullo stato dell'attuazione e dell'aggiornamento della strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio nonché sui progetti finanziati dall'UE riguardanti la regione del Danubio;

47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché alle altre istituzioni competenti.

Giovedì 17 febbraio 2011

Stato di diritto in Russia

P7_TA(2011)0066

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sullo Stato di diritto in Russia

(2012/C 188 E/07)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e sulle relazioni UE-Russia, in particolare le risoluzioni del 17 settembre 2009 sull'uccisione di attivisti per i diritti umani in Russia ⁽¹⁾, del 17 giugno 2010 sulle conclusioni del Vertice UE-Russia (31 maggio-1 giugno 2010) ⁽²⁾ e del 21 ottobre 2010 sulla situazione dei diritti umani nel Caucaso settentrionale (Federazione russa) e sul procedimento penale a carico di Oleg Orlov ⁽³⁾,
- visti il vigente accordo di partenariato e di cooperazione (APC) che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, e i negoziati in corso per un nuovo accordo UE-Russia,
- vista la relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009, adottata nel dicembre 2010, con particolare riferimento al caso Magnitsky,
- viste le consultazioni UE-Russia sul tema dei diritti umani,
- viste la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani universalmente riconosciuti e le libertà fondamentali,
- visti il partenariato per la modernizzazione lanciato in occasione del vertice UE-Russia del maggio 2010 a Rostov-sul-Don e l'impegno assunto dalla dirigenza russa in relazione allo Stato di diritto quale base fondamentale per la modernizzazione del paese,
- visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea continua a impegnarsi per approfondire e sviluppare ulteriormente le relazioni tra l'UE e la Russia, conformemente ai principi iscritti nel partenariato per la modernizzazione, che si fonda su un profondo impegno a favore dei principi democratici, del rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani nonché dello Stato di diritto,
- B. considerando che, in qualità di membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nonché firmataria delle dichiarazioni delle Nazioni Unite, la Russia si è impegnata a proteggere e a promuovere i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto,
- C. considerando che negli ultimi anni diversi processi e procedimenti giudiziari hanno sollevato dubbi circa l'indipendenza e l'imparzialità delle istituzioni giudiziarie della Federazione russa,
- D. considerando che la seconda sentenza di condanna di Mikhail Khodorkovsky e Platon Lebedev, pronunciata il 30 dicembre 2010 nel secondo processo riguardante i beni della Yukos, è stata messa in discussione dalla comunità internazionale, compresa l'UE,

⁽¹⁾ GU C 224 E del 17.9.2009, pag. 27.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0234.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0390.

Giovedì 17 febbraio 2011

- E. considerando che Boris Nemtsov e circa altre 70 persone sono state arrestate il 31 dicembre 2010 a Mosca in seguito a una manifestazione di opposizione,
 - F. considerando che giornalisti indipendenti, attivisti della società civile, avvocati e difensori dei diritti umani sono stati spesso vittime di minacce e atti di violenza; considerando che la legislazione antie-stremista e le nuove disposizioni di legge sul Servizio di sicurezza federale non sono chiare e di conseguenza sono spesso invocate per vessare le ONG, le minoranze religiose e organi di informazione,
 - G. considerando che i casi delle giornaliste Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova e Anastasia Baburova e la morte dell'avvocato Sergei Magnitsky non sono stati ancora risolti dalle autorità russe,
 - H. considerando che il presidente russo Medvedev si è impegnato in più occasioni a rafforzare lo Stato di diritto assumendosi il compito di istituire tribunali moderni assolutamente indipendenti e al passo con il livello di sviluppo economico del paese,
-
- 1. ribadisce la sua convinzione che la Russia resti un partner importante per l'Unione europea per lo sviluppo di una cooperazione sostenibile basata sulla democrazia e lo Stato di diritto;
 - 2. condanna con forza l'attentato terrorista all'aeroporto Domodedovo di Mosca e porge le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e solidarietà con quanti sono rimasti feriti nell'attacco; sottolinea la necessità che le autorità russe reagiscano a questo attentato in modo legale e misurato e consentano al sistema giudiziario russo di lavorare liberamente e indipendentemente per perseguire penalmente e condannare i responsabili;
 - 3. esprime preoccupazione per le denunce relative a processi per motivi politici, a procedure inique e a omissioni di indagini su reati gravi quali omicidi, soprusi e altri atti di violenza; esorta le autorità giudiziarie e di polizia russe ad assolvere alle rispettive funzioni in modo efficiente, imparziale e indipendente al fine di assicurare alla giustizia i responsabili di reati;
 - 4. esprime profonda preoccupazione per la sentenza di condanna di Michail Khodorkovsky e Platon Lebedev nel secondo processo tenutosi di recente; sottolinea che sono state sollevate importanti questioni di carattere giudiziario in relazione a questo e a precedenti processi a loro carico e chiede che sia condotta una revisione giudiziaria indipendente in relazione all'appello pendente contro la sentenza; chiede che le autorità russe facciano quanto in loro potere per migliorare il sistema giudiziario conformemente all'impegno dichiarato dal presidente Medvedev di garantire giustizia e trasparenza maggiori;
 - 5. esorta l'ombudsman per i diritti umani della Federazione russa a commissionare un riesame dei capi d'imputazione e dei procedimenti in corso a carico di Oleg Orlov, vincitore nel 2009 del Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero; ricorda che non è stata effettuata alcuna indagine concreta sull'omicidio di Natalia Estemirova, esponente di spicco dell'organizzazione Memorial in Cecenia;
 - 6. deplora la dispersione delle riunioni pacifiche organizzate l'ultimo giorno del mese con cadenza bimestrale in relazione all'articolo 31 della costituzione russa, così come i ripetuti arresti di personalità dell'opposizione, come nel caso di Boris Nemtsov;
 - 7. esorta i presidenti del Consiglio e della Commissione, nonché l'alto rappresentante, a continuare a seguire da vicino suddetti casi e a sollevare la questione in diversi contesti e incontri con la Russia, in particolare durante il prossimo vertice UE-Russia;
 - 8. ricorda al Consiglio e all'alto rappresentante la gamma completa di misure adeguate che possono far valere dinanzi alle sistematiche violazioni dei diritti umani e al mancato rispetto dello Stato di diritto;

Giovedì 17 febbraio 2011

9. invita l'UE e la Russia a intensificare i negoziati su un nuovo accordo di partenariato e cooperazione vincolante e globale e rinnova il suo fermo sostegno a un ampio accordo che includa gli ambiti della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e fondamentali; sottolinea l'importanza di garantire l'efficace funzionamento del sistema giudiziario e di rafforzare la lotta contro la corruzione;
10. esprime preoccupazione per il numero considerevole di casi riferiti di violazione dei diritti umani in Russia, tra cui il diritto a riunirsi pacificamente, e sottolinea l'importanza di un dialogo continuo sui diritti umani quale parte integrante delle consultazioni UE-Russia sui diritti umani, incentrandosi in modo particolare sulle iniziative intraprese dalle autorità russe allo scopo di garantire la sicurezza dei difensori dei diritti umani;
11. sottolinea che il pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto miglioreranno l'immagine e la credibilità della Russia sulla scena mondiale, con particolare riferimento alle sue relazioni con l'Unione europea, che sono importanti e dovrebbero evolversi in un partenariato strategico, considerata la reciproca dipendenza e i vari interessi condivisi, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione politica, di sicurezza, economica ed energetica, ma anche il rispetto delle procedure e dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali;
12. invita la Commissione a presentare con urgenza al Parlamento una valutazione sulla compatibilità o meno delle misure giudiziarie adottate nei confronti della Yukos e dei suoi dirigenti con i requisiti imposti alla Russia in connessione con la sua ambizione di diventare membro a pieno titolo dell'Organizzazione mondiale del commercio;
13. evidenzia che la Russia, in quanto membro del Consiglio d'Europa, si è impegnata a rispettare pienamente gli standard europei in materia di democrazia, diritti umani e fondamentali e Stato di diritto; invita a tale riguardo le autorità russe a rispettare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e ad attuare misure per correggere le violazioni in casi individuali, anche garantendo che siano condotte indagini efficaci e che i responsabili siano consegnati alla giustizia, nonché ad adottare misure generali al fine di eseguire le sentenze, incluse modifiche delle prassi e del diritto volte a impedire il ripetersi di violazioni analoghe in futuro;
14. rinnova la sua richiesta di intensificare le consultazioni sui diritti umani in modo da renderle più efficaci e orientate ai risultati, assicurando la presenza alle riunioni sia a Bruxelles che a Mosca dei ministri russi della giustizia, degli interni e degli affari esteri e associando pienamente il Parlamento europeo a tutti i livelli; ricorda all'alto rappresentante la propria decisione di bilancio di istituire un forum della società civile;
15. invita il Consiglio e la Commissione a offrire alla Russia assistenza e competenze pratiche al fine di rafforzare l'indipendenza del sistema giudiziario e delle autorità preposte all'applicazione della legge e di migliorare la capacità del sistema giudiziario di resistere alle pressioni politiche ed economiche; sottolinea la disponibilità dell'Unione europea a contribuire alla messa a punto di tale programma di sostegno giudiziario nonché all'istruzione e alla formazione del personale preposto all'applicazione della legge, dei procuratori e dei giudici;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Federazione russa, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
-

Giovedì 17 febbraio 2011

Strategia energetica della Banca mondiale

P7_TA(2011)0067

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla strategia energetica della Banca mondiale per i paesi in via di sviluppo

(2012/C 188 E/08)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulla coerenza delle politiche europee per lo sviluppo e il concetto di «aiuto pubblico allo sviluppo plus» ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sul Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili ⁽²⁾,
 - visto il pacchetto su «Clima ed energia», approvato il 17 dicembre 2008,
 - vista la sua risoluzione sulla relazione concernente le industrie estrattive, commissionata dalla Banca mondiale, del 1° aprile 2004 ⁽³⁾,
 - vista la «Relazione sullo sviluppo mondiale del 2010: sviluppo e cambiamento climatico»,
 - visti gli articoli 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'accesso a servizi energetici moderni costituisce un requisito fondamentale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo economico, e che il diritto all'energia comporta che i servizi energetici siano affidabili, economicamente abbordabili, in particolare per i poveri, e uniformemente distribuiti in modo da colmare il divario tra le zone urbane e quelle rurali,
- B. considerando che attualmente circa 1,5 miliardi di persone non hanno accesso all'elettricità, che quattro persone su cinque vivono nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale, principalmente nelle aree rurali, e che quasi 2,4 miliardi di persone utilizzano ancora biocombustibili tradizionali per cucinare e per riscaldarsi, il che provoca gravi problemi di salute e il decesso di 1,9 milioni di persone l'anno a causa dell'inquinamento in ambienti chiusi, nonché danni ecologici risultanti dall'utilizzazione non sostenibile delle risorse naturali ⁽⁴⁾,
- C. considerando che i programmi di elettrificazione tradizionale delle zone rurali finanziati dalla Banca mondiale non sono riusciti, nel complesso, a raggiungere le popolazioni rurali povere, e considerando che le tecnologie sostenibili non collegate alla rete possono essere particolarmente adatte a fornire servizi di elettricità nelle zone rurali grazie al loro carattere decentrato,
- D. considerando che, stando allo scenario di riferimento delineato nelle Prospettive energetiche mondiali per il 2008 dell'Agenzia internazionale dell'energia, la domanda mondiale di energia primaria aumenterà del 45 % entro il 2030, e che l'87 % di questo aumento sarà imputabile ai paesi non membri dell'OCSE a causa del rapido sviluppo economico; considerando che, secondo lo stesso scenario, questo rapido aumento della domanda di energia nei paesi non appartenenti all'OCSE dovrebbe comportare un incremento del 97 % circa delle emissioni di CO₂,
- E. considerando che la Banca mondiale prepara attualmente una nuova strategia energetica che dovrebbe essere finalizzata a metà 2011, che aspira a contributi delle diverse parti interessate e in cui il concetto di un approvvigionamento energetico efficace, accessibile e pulito per la riduzione della povertà e la crescita economica costituisce un elemento cruciale,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0174.

⁽²⁾ GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 35.

⁽³⁾ GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 819.

⁽⁴⁾ PSNU & OMS (2008): L'accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo, New York.

Giovedì 17 febbraio 2011

- F. considerando che nel 2008 la Banca mondiale si è impegnata a destinare, entro il 2011, la metà dei suoi investimenti nel settore energetico a tecnologie a basso tenore di carbonio ⁽¹⁾,
- G. considerando che il finanziamento del settore privato da parte delle banche di sviluppo multilaterali (MDB) si è decuplicato dal 1990 a oggi; che tale incremento è particolarmente rilevante presso il ramo del settore privato della Banca mondiale, la Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation - IFC), i cui prestiti e investimenti totali sono più che raddoppiati tra il 2003 e il 2008,
1. accoglie con favore la strategia energetica della Banca mondiale e ricorda che dovrebbe vertere specificamente sulla maniera in cui l'accesso ai servizi energetici può permettere alle persone di affrancarsi dalla povertà, agevolando nel contempo il passaggio a un percorso di sviluppo basato sull'energia sostenibile dal punto di vista ambientale; esorta la Banca mondiale a perseguire un approccio allo sviluppo del settore privato che arrechi il massimo beneficio agli indigenti, affrontando nel contempo il cambiamento climatico; rileva che i fattori ambientali e sociali, a livello sia nazionale sia di comunità locale, devono formare parte di esaustive analisi costi-benefici delle opzioni energetiche;
 2. osserva che i prestiti accordati per progetti relativi ai combustibili fossili continuano a svolgere un ruolo predominante nel portafoglio energetico complessivo della Banca mondiale, nonostante i recenti aumenti dei prestiti a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; rileva altresì che gli investimenti nei combustibili fossili sono effettuati anche attraverso intermediari finanziari, e che i dati annuali della Banca relativi al settore energetico non ne tengono conto; osserva inoltre con preoccupazione che la Banca continua ad effettuare cospicui investimenti in centrali elettriche alimentate a carbone, imprigionando i paesi in via di sviluppo in un modello energetico basato sul carbone per decenni a venire;
 3. plaude, conformemente agli impegni assunti dai leader del G-20 a Pittsburgh nel settembre 2009 e rinnovati nel giugno 2010 a Toronto, all'obiettivo strategico della Banca mondiale di eliminare progressivamente i prestiti accordati a progetti relativi ai combustibili fossili entro il 2015;
 4. incoraggia la Banca mondiale a dare priorità all'accesso all'energia su piccola scala e a livello locale, in particolare nei paesi meno sviluppati di Africa e Asia;
 5. esprime preoccupazione per il fatto che la Banca mondiale considera l'energia proveniente da grandi dighe idroelettriche e da biocombustibili e l'energia nucleare come energia pulita; evidenzia in particolare, gli avvertimenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) concernenti la minaccia costituita dai biocombustibili per l'approvvigionamento alimentare;
 6. chiede alla Banca mondiale di orientare lo sviluppo e l'attuazione di norme e standard innovativi ai fini della tutela dei diritti delle comunità e garantire che esse abbiano accesso agli sviluppi nel settore energetico e ne beneficino, nell'ambito dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili;
 7. osserva con preoccupazione che un notevole volume di finanziamenti multilaterali forniti a intermediari finanziari è scarsamente controllato; insiste sulla necessità di stabilire requisiti precisi che gli intermediari finanziari devono soddisfare per essere considerati idonei ai fini dei finanziamenti multilaterali; ritiene che tali requisiti debbano includere l'obbligo di avere obiettivi di sviluppo precisi (al di là della resa finanziaria) e di prevedere rigorose misure di tutela sociale e ambientale come sancito nei protocolli e trattati internazionali;
 8. sottolinea l'importanza di internalizzare i costi attinenti al cambiamento climatico; invita ad applicare nelle procedure contabili l'approccio basato sul calcolo dei costi ambientali dell'intero ciclo di vita, in modo da valutare efficacemente le alternative energetiche disponibili;
 9. sottolinea l'esigenza di diversificare il portafoglio energetico, in considerazione dei problemi derivanti da un eccessivo assegnamento su un'unica fonte di energia per la produzione di elettricità, come i combustibili fossili importati o l'energia idroelettrica (laddove una siccità prolungata può determinare l'esaurimento dei bacini idrici e una conseguente drammatica riduzione della capacità generativa); esorta la Banca mondiale ad aumentare i suoi investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, ma ad astenersi dall'investire in vasti progetti idroelettrici, il cui impatto sociale e ambientale negativo deve essere adeguatamente valutato prima che siano finanziati, tenendo conto anche delle emissioni di gas a effetto serra dei bacini idrici; rileva che le dighe idroelettriche di dimensioni ridotte sono maggiormente sostenibili e offrono una resa economica migliore dei grandi impianti idroelettrici;

⁽¹⁾ Gruppo Banca mondiale (2008): Quadro strategico sullo sviluppo e il cambiamento climatico.

Giovedì 17 febbraio 2011

10. deplora che la Banca mondiale promuova principalmente modelli energetici su larga scala e orientati all'esportazione invece di sostenere progetti energetici decentrati su scala ridotta, che spesso sono più appropriati ed efficaci nel soddisfare le esigenze di base nelle zone rurali; esorta la Banca mondiale a sostenere progetti energetici alternativi decentrati e su scala ridotta, tenendo conto delle esigenze delle comunità locali e delle realtà economiche dei vari paesi, e a definire obiettivi specifici e orientamenti in materia di controllo al fine di garantire che i prestiti per l'energia vadano a beneficio dei poveri;

11. ritiene che il miglior modo di risolvere potenziali compromessi sia quello di analizzare la sicurezza dell'approvvigionamento, le ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, le incidenze economiche sulle comunità locali e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia necessari tanto a livello nazionale quanto a livello locale al fine di garantire l'accesso alle tecnologie sostenibili e alle fonti energetiche rinnovabili;

12. sottolinea la necessità di elaborare norme in materia di segnalazione e divulgazione che consentano la massima trasparenza; insiste affinché la Banca mondiale identifichi chiaramente e riveli pubblicamente i benefici specifici in termini di sviluppo prima che i finanziamenti siano impegnati; esprime preoccupazione per il fatto che il principio del «libero, previo e informato consenso», quale sancito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, non è riconosciuto nel quadro degli standard di resa della IFC;

13. esorta la Banca mondiale a incentrare la sua strategia su come rendere commerciali e competitivi i progetti relativi a tecnologie sostenibili grazie a un finanziamento innovativo e a programmi di sviluppo istituzionali, in modo da promuovere l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile come opzione realizzabile e allettante;

14. rileva che lo sviluppo di tecnologie pulite nei paesi poveri è legato al trasferimento di tecnologia, il che comporta la necessità di individuare le maggiori barriere alla diffusione delle tecnologie verdi nei paesi in via di sviluppo in modo da affrontare il cambiamento climatico, nonché di considerare la possibilità di introdurre nuovi tipi di flessibilità in termini di diritti di proprietà intellettuale;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Banca mondiale, al Consiglio e alla Commissione.

Europa 2020

P7_TA(2011)0068

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla strategia Europa 2020

(2012/C 188 E/09)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi»,
- viste le conclusioni della Presidenza a seguito della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2010,
- viste le conclusioni della Presidenza a seguito delle riunioni del Consiglio europeo svoltesi nel marzo 2000, 2001, 2005, 2006 e 2007 e nel dicembre 2009,

Giovedì 17 febbraio 2011

- vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla governance economica ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla creazione di un meccanismo permanente anti-crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria nella zona euro ⁽³⁾,
- visto l'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la raccomandazione del Consiglio sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, adottata il 7 luglio 2010,
- vista la decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione,
- visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che la strategia Europa 2020 dovrebbe aiutare l'Europa a lasciarsi alle spalle la crisi e a uscirne più forte, attraverso la creazione di posti di lavoro e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva sulla base di cinque obiettivi principali per l'UE, che sono: promuovere l'occupazione, migliorare le condizioni per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, raggiungere gli obiettivi in materia di cambiamento climatico ed energia, migliorare i livelli d'istruzione e promuovere l'inclusione sociale, in particolare attraverso la riduzione della povertà,

Necessità di rafforzare la governance della strategia Europa 2020

1. sottolinea che le azioni contemplate dalla strategia Europa 2020 rivestono un'importanza fondamentale per le future prospettive di tutti i cittadini europei, in termini di creazione di posti di lavoro sostenibili, crescita economica a lungo termine e progressi sociali; teme che la strategia Europa 2020 non potrà rivelarsi all'altezza delle promesse a causa della debolezza della sua struttura di governance ed esorta dunque vivamente il Consiglio a rafforzare il metodo comunitario; ribadisce l'importanza di integrare gli obiettivi della strategia UE 2020 nel quadro per la governance economica e chiede che il semestre europeo faccia parte del pacchetto relativo alla governance legislativa, coinvolgendo sin dalla fase iniziale i parlamenti nazionali e le parti sociali in modo da promuovere la responsabilità democratica, la titolarità (ownership) e la legittimità; sottolinea che il successo della strategia Europa 2020 è essenziale e non opzionale;

2. ritiene che l'analisi annuale della crescita e il quadro del semestre europeo siano strumenti fondamentali per un coordinamento rafforzato delle politiche economiche; sottolinea tuttavia che tali strumenti non dovrebbero sostituire né sminuire quelli esistenti e previsti dal trattato, nella fattispecie gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, rispetto ai quali il Parlamento è strettamente associato e consultato; sottolinea che occorre garantire la coerenza con il raggiungimento dei cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020 decisi dal Consiglio europeo affinché la strategia abbia successo;

Necessità che il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali riflettano maggiormente le ambizioni della strategia Europa 2020

3. sottolinea che la strategia Europa 2020 deve colmare il divario tra le proprie ambizioni dichiarate, le risorse messe a disposizione e la metodologia utilizzata; chiede che il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) rifletta gli ambiziosi obiettivi della strategia Europa 2020; invita la Commissione a chiarire la dimensione di bilancio delle «iniziative faro», trattandosi di piani d'azione prioritari che toccano tutte le politiche finanziate a titolo del bilancio dell'UE; esorta vivamente la Commissione ad avanzare proposte in merito alla creazione di nuove risorse proprie, in modo da fornire all'Unione risorse finanziarie effettive e autonome;

4. sottolinea che la strategia Europa 2020 presuppone riforme e investimenti pubblici e privati tempestivi e molto cospicui a favore di una vasta gamma di progetti; osserva che ciò presuppone la mobilitazione delle entrate e degli strumenti sia esistenti che nuovi e innovativi;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0224.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0376.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0491.

Giovedì 17 febbraio 2011

5. chiede che la Commissione e gli Stati membri elaborino un quadro di finanziamento credibile e che il Consiglio europeo prenda in considerazione le necessità di finanziamento nel quadro del riesame della governance economica; ritiene che il finanziamento della strategia Europa 2020 richieda un pacchetto di iniziative politiche concertate, con il coinvolgimento di istituzioni europee come la BEI e la BERS; sottolinea, inoltre, che saranno indispensabili i finanziamenti del settore privato e chiede un quadro giuridico per affrontare i rischi a lungo termine che ciò implica;

6. È convinto che, con il giusto quadro d'azione e risorse di bilancio adeguate, l'agricoltura e la silvicoltura possano svolgere un ruolo importante in una strategia europea globale volta ad assicurare la ripresa economica, contribuendo nel contempo alla sicurezza alimentare dell'Unione europea e a livello mondiale, salvaguardando il paesaggio rurale, che rappresenta il 90 % del territorio dell'UE, apportando benefici ambientali e fornendo un importante contributo alla ricerca di fonti energetiche alternative;

7. ritiene che una politica di coesione forte e dotata dei giusti finanziamenti, che abbracci tutte le regioni europee, debba essere un elemento chiave complementare della strategia Europa 2020; è dell'avviso che tale politica, con il suo approccio orizzontale, sia il presupposto per l'effettivo conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, nonché per la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale;

Un mercato unico e uno Small Business Act ambiziosi per creare occupazione

8. ritiene che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad accordare la massima priorità, nei rispettivi programmi nazionali di riforma, alla lotta contro la disoccupazione e l'esclusione a lungo termine dal mercato del lavoro, combinando tutto ciò con misure volte a garantire la creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità, come pure livelli elevati di occupazione di qualità a medio e lungo termine;

9. sottolinea il ruolo fondamentale di un approccio organico per il rilancio del mercato unico, al fine di garantire migliori risultati economici e il rafforzamento della dimensione sociale, ripristinando nel contempo la fiducia e ponendo i cittadini al centro del mercato unico; ritiene che per tale rilancio siano essenziali orientamenti globali dettati al più alto livello politico e l'adesione del Consiglio europeo;

10. richiama l'attenzione sul ruolo che il «legiferare con intelligenza» può avere nel miglioramento del quadro normativo in cui operano le imprese; ritiene che le proposte contenute nella relativa Comunicazione possano contribuire a creare un contesto imprenditoriale solido favorevole alla crescita e all'innovazione, ma rileva che tutte le parti coinvolte nel processo legislativo devono assumersi la responsabilità di elaborare norme più efficaci e meno gravose;

11. esprime il proprio disappunto per l'assenza di azioni e iniziative concrete da parte della Commissione a due anni dall'adozione dello «Small Business Act»; esorta la Commissione e il Consiglio a incoraggiare un ambiente normativo più favorevole alle PMI; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un uso trasparente degli appalti pubblici pre-commerciali per l'innovazione e le tecnologie verdi;

12. si compiace per la proposta della Commissione intesa a rafforzare la cooperazione per la creazione di un brevetto europeo e chiede che Parlamento e Consiglio la adottino rapidamente;

13. insiste affinché l'uguaglianza di genere sia un elemento chiave per realizzare le ambizioni della strategia Europa 2020; auspica pertanto una piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro e una piena inclusione delle lavoratrici donne nella formazione professionale; auspica altresì un piano per eliminare la disparità retributiva esistente tra donne e uomini;

Iniziative faro

Osservazioni generali

14. sottolinea che l'attuale contenuto della strategia Europa 2020, ad esempio in termini di obiettivi principali, iniziative faro, strozzature e indicatori, è di natura molto generale; richiama l'attenzione sul fatto che questo pacchetto di iniziative potrà essere attuato solo attraverso impegni concreti degli Stati membri nei rispettivi programmi nazionali di riforma e proposte legislative concrete e coerenti;

Giovedì 17 febbraio 2011

Iniziativa faro «L'Unione dell'innovazione»

15. accoglie con favore l'iniziativa faro sull'Unione dell'innovazione quale fattore chiave per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, che affronta le principali sfide per la società, quali l'energia e la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico, la salute e l'invecchiamento della popolazione; ricorda che l'obiettivo del 3 % si compone di una quota del 2 % (settore privato) e di una quota dell'1 % (spesa pubblica); osserva che si registrano ancora particolari carenze a livello della spesa privata per la ricerca cui sarà possibile ovviare solo adeguando il contesto normativo in cui operano le imprese, incluse le PMI; si compiace quindi dell'intenzione della Commissione di migliorare il contesto generale per l'innovazione nelle imprese, in particolare per quanto concerne i diritti di proprietà intellettuale;

16. sottolinea la necessità di accrescere, incoraggiare e garantire il finanziamento della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo nell'UE attraverso un sensibile aumento della relativa spesa dopo il 2013; richiama l'attenzione sull'importanza dell'accesso delle PMI al programma quadro (PQ) e al programma per la competitività e l'innovazione (CIP); sollecita una revisione del regolamento finanziario onde agevolare le candidature delle PMI; evidenzia la mancanza di finanziamenti per strumenti fondamentali in materia di ricerca, innovazione e applicazione già adottati, come il piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET); sottolinea l'importante contributo che il programma quadro di ricerca fornisce alla lotta contro il cambiamento climatico; insiste sull'importante contributo che i Fondi strutturali forniscono alla promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, a livello nazionale e regionale; sottolinea la necessità di creare sinergie tra i finanziamenti strutturali e i finanziamenti a titolo del PQ;

17. ritiene che alle imprese innovative europee non servano sovvenzioni, quanto una maggiore libertà e un migliore accesso al capitale di rischio; reputa che l'Unione europea dovrebbe rispondere a tale esigenza ampliando l'offerta permanente di prodotti di ripartizione del rischio da parte della Banca europea per gli investimenti mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (*Risk Sharing Finance Facility* – RSFF); ritiene che esistano grandi potenzialità ancora da sfruttare per promuovere l'innovazione tramite gli appalti pubblici;

Iniziativa faro «Youth on the Move»

18. accoglie con favore l'iniziativa faro «Youth on the Move»; ribadisce che la qualità di un'istruzione appropriata, come pure l'accesso a tale istruzione, rappresentano requisiti essenziali costanti per un'economia sociale di mercato che sia sostenibile; sottolinea pertanto che, se gli Stati membri intendono raggiungere gli obiettivi comuni di sviluppo economico e quelli fissati in materia di istruzione, sarà fondamentale investire adeguatamente nei sistemi di istruzione e formazione, compresi quelli di istruzione e formazione professionali; deplora tuttavia che l'iniziativa faro non affronti alcune tematiche chiave, quali la partecipazione alla società o la povertà giovanile; chiede che siano presentate proposte più incisive in materia di inclusione;

19. invita la Commissione a continuare a destinare stanziamenti adeguati agli attuali programmi riguardanti la mobilità e la gioventù, come quelli sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtwig), «Youth in Action» e Marie Curie; ritiene che ciò fornirebbe un importante contributo alla lotta contro la disoccupazione giovanile e favorirebbe il raggiungimento di un tasso di occupazione del 75 %;

20. sottolinea che «Youth on the Move» non può rappresentare l'unica iniziativa per affrontare l'allarmante disoccupazione giovanile in tutta Europa; invita tutti gli Stati membri a definire una strategia nazionale, nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di riforma, per combattere la disoccupazione giovanile e assicurare l'accesso dei giovani all'istruzione e alla formazione; sottolinea che le politiche a favore dei giovani vanno viste congiuntamente alle politiche in materia di istruzione, occupazione e inclusione sociale; sostiene risolutamente la proposta di raccomandazione del Consiglio su una garanzia europea per la gioventù ed esorta il Consiglio ad adottarla al più presto possibile;

Iniziativa faro «Un'agenda europea del digitale»

21. accoglie con favore le ambiziose proposte della Commissione sulla «Agenda digitale», ma esorta la Commissione ad accelerare l'adozione delle proposte concernenti il mercato unico digitale (commercio elettronico, proprietà intellettuale, fiducia e sicurezza online, roaming, autenticazione elettronica, ecc.); invita tutte le parti a trasformare la prima politica in materia di spettro radio in una realtà; sottolinea la necessità di sviluppare la libera circolazione dei contenuti e delle conoscenze, ossia la «quinta libertà»;

22. sottolinea che mezzi di comunicazione pluralisti e indipendenti sono un pilastro della democrazia europea; esorta la Commissione a salvaguardare il pluralismo dei media; ritiene che la tutela della sfera privata costituisca un valore fondamentale e chiede che la direttiva sulla protezione dei dati venga adeguata al contesto digitale attuale affinché tutti i cittadini abbiano il controllo dei propri dati personali;

Giovedì 17 febbraio 2011

Iniziativa faro «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse»

23. accoglie con favore l'iniziativa faro della strategia UE 2020 su un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse ed esorta la Commissione a proseguire i lavori relativi alla formulazione di politiche concrete per garantire il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo del consumo delle risorse e a basse emissioni di carbonio; invita la Commissione a definire parametri di riferimento concreti e a garantire che gli obiettivi concordati siano raggiunti e che la loro attuazione possa essere monitorata nell'ambito del quadro del semestre europeo UE 2020 di coordinamento delle politiche; sottolinea l'urgente necessità di modernizzare e migliorare le infrastrutture energetiche europee, sviluppare reti intelligenti e stabilire interconnessioni – che sono necessarie per realizzare il mercato interno dell'energia e accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento – nonché di raggiungere gli obiettivi energetici e climatici e accelerare le procedure di autorizzazione;

24. ricorda che l'efficienza energetica è la maniera economicamente più vantaggiosa per ridurre le emissioni, migliorare la sicurezza energetica e la competitività, rendere le bollette energetiche meno onerose per i consumatori e creare posti di lavoro; sottolinea che gli Stati membri non stanno dando prova di sforzi adeguati per raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica del 20 %; invita dunque gli Stati membri a potenziare le proprie misure e a dimostrarsi all'altezza di questo obiettivo fondamentale, rispetto al quale si sono impegnati nel 2007; invita la Commissione a mettere a punto, unitamente agli Stati membri, misure intese a garantire il raggiungimento dell'obiettivo, come richiesto dal Parlamento nelle sue risoluzioni sulla «Revisione del Piano d'azione per l'efficienza energetica» (relazione Bendtsen) e «Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020» (relazione Kolarska-Bobińska);

25. deplora il fatto che questa iniziativa faro non attribuisca adeguata importanza all'efficienza energetica quale priorità sovraordinata della politica dell'UE; insiste sul fatto che l'UE deve avviare la transizione verso un'economia del riciclaggio, garantendo una diminuzione della produzione di rifiuti e valorizzando il riutilizzo delle risorse; sottolinea che la sostenibilità ambientale dipende dalla riduzione dell'utilizzo delle risorse; invita la Commissione a presentare una serie di indicatori, di modo che essi possano essere monitorati nei programmi nazionali di riforma;

Iniziativa faro «Una politica industriale per l'era della globalizzazione»

26. sollecita un approccio organico, equilibrato e lungimirante alla politica industriale dell'UE, inteso a sviluppare una base industriale solida, competitiva, coerente, efficiente e diversificata, nell'ambito del quale coordinare le politiche in materia di innovazione, ricerca, concorrenza, mercato unico, commercio e ambiente; ritiene che gli obiettivi centrali dovrebbero essere la promozione della creazione di posti di lavoro e della competitività internazionale delle imprese europee, le ristrutturazioni intelligenti e il dialogo con i lavoratori, un'economia sostenibile, la libera scelta delle opzioni tecnologiche e la mobilità dei ricercatori; chiede che i principi della regolamentazione «intelligente» trovino immediata applicazione in valutazioni d'impatto indipendenti, che comprendano una «prova di concorrenzialità» per i nuovi atti legislativi, un «test PMI» per garantire un contesto normativo più favorevole alle piccole imprese e una riduzione degli oneri amministrativi, una verifica della sostenibilità in rapporto agli obiettivi dell'UE relativi al clima, all'energia, all'efficienza delle risorse e al riciclaggio, nonché «controlli di efficacia» ex post per la legislazione già in vigore;

27. sottolinea che le politiche dell'UE in materia di trasporto ed energia relative alle infrastrutture e ai servizi svolgono un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; pone l'accento sul fatto che, attraverso la decarbonizzazione dei modi di trasporto, l'attuazione dello Spazio unico ferroviario europeo e il completamento del Cielo unico europeo, il settore dei trasporti farà sì che il mercato dell'Unione europea possa conservare la propria posizione di zona di produzione altamente qualificata; sollecita una strategia europea efficace per le materie prime, onde accrescere l'accessibilità e l'efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse, assicurando nel contempo la disponibilità delle materie prime critiche attraverso la definizione di accordi di libero scambio e partenariati strategici; chiede che si migliori in modo significativo l'accesso ai finanziamenti per l'innovazione e le infrastrutture, in particolare a favore delle reti intelligenti, delle tecnologie verdi, dei servizi sanitari online (*e-health*), delle reti transeuropee di trasporto (RTE) e di progetti con un chiaro valore aggiunto che non possono essere finanziati dal mercato; chiede, a questo proposito, che ci si attivi per esplorare le opportunità offerte dai «*project bond*»;

Iniziativa faro «Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro»

28. sottolinea che sistemi di protezione sociale forti prevengono l'esclusione a lungo termine; insiste sul fatto che, per ridurre la disoccupazione, sono fondamentali investimenti in politiche attive del mercato del lavoro e opportunità di istruzione e formazione per tutti; sottolinea l'importanza delle PMI e di rilanciare il mercato unico al riguardo; appoggia, in particolare, l'attuazione del quadro europeo delle qualifiche e l'iniziativa legislativa prevista per la riforma delle qualifiche professionali, al fine di garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali;

Giovedì 17 febbraio 2011

29. accoglie positivamente la «Agenda per nuove competenze e per l'occupazione»; osserva che la flessicurezza è stata attuata con successo in alcuni paesi, ma avverte che la filosofia della flessicurezza non può esplicitare il proprio potenziale negli Stati membri in cui vincoli di bilancio e squilibri macroeconomici offrono scarse possibilità di rafforzare i sistemi di protezione sociale; ritiene che la riduzione della segmentazione del mercato del lavoro debba essere conseguita fornendo adeguate sicurezze ai lavoratori, a prescindere dal tipo di contratto, in particolare nel caso delle categorie vulnerabili; rammenta alla Commissione di non trascurare la necessità di garantire una transizione socialmente equa verso un mercato del lavoro più sostenibile e di non trascurare neppure l'enorme potenziale in termini di posti di lavoro sostenibili; sottolinea che qualsiasi riforma del mercato del lavoro può essere introdotta con successo solo raggiungendo un consenso sociale elevato attraverso accordi con le parti sociali;

Iniziativa faro «Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale»

30. ricorda che la strategia Europa 2020 comprende l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale o a rischio di povertà ed esclusione sociale; esorta la Commissione e il Consiglio a garantire il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali e della clausola sociale orizzontale (articolo 9 del TFUE), affinché tutte le politiche contribuiscano all'obiettivo di riduzione della povertà, anziché comprometterlo;

31. invita gli Stati membri a impegnarsi ad affrontare il problema della povertà infantile per il tramite di misure adeguate, cosicché i bambini non siano limitati nel loro sviluppo personale e non si trovino ad essere svantaggiati quando si affacciano al mondo del lavoro;

32. accoglie con favore le proposte per una piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, ma sollecita misure più concrete per realizzare l'inclusione sociale, in particolare rafforzando il metodo aperto di coordinamento sociale, in quanto strategia integrata che coinvolge i portatori d'interesse nazionali e locali, nella fattispecie le persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale; ribadisce la sua richiesta di un programma più ampio per promuovere il lavoro dignitoso, garantire i diritti dei lavoratori in tutta Europa, migliorare le condizioni di lavoro e combattere le disuguaglianze, le discriminazioni e la povertà tra le persone che lavorano;

*

* *

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo e alla Commissione.

Attuazione degli orientamenti per le politiche del lavoro degli Stati membri

P7_TA(2011)0069

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sull'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

(2012/C 188 E/10)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua posizione dell'8 settembre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione: Parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 ⁽¹⁾,
- visti la comunicazione della Commissione del 12 gennaio 2011 intitolata «Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi» (COM(2011)0011), e il progetto di relazione congiunta sull'occupazione ad essa allegato,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0309.

Giovedì 17 febbraio 2011

- vista la proposta di decisione del Consiglio del 12 gennaio 2011 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2011)0006),
 - vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, in seguito all'adozione dell'Analisi annuale della crescita, la Commissione ha proposto che gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione adottati nel 2010 siano mantenuti per il 2011,
- B. considerando che l'attuale crisi economica continua a porre sfide sotto forma di un aumento della disoccupazione e dell'esclusione sociale,
- C. considerando che esiste una forte interrelazione tra la ripresa economica e la crescita, l'occupazione, la lotta contro la povertà e l'inclusione sociale,
- D. considerando che la strategia europea per l'occupazione e gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione figurano tra i principali strumenti destinati a orientare le politiche dell'UE e degli Stati membri verso gli sforzi atti a raggiungere gli obiettivi e le mete di Europa 2020,
- E. considerando che vi è una necessità urgente di intensificare gli sforzi a tutti i livelli, con il coinvolgimento delle parti sociali e degli altri soggetti interessati, per garantire che gli orientamenti sull'occupazione siano correttamente applicati al fine di accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, sviluppare una manodopera qualificata e migliorare la qualità e le prestazioni dei sistemi di istruzione e di formazione,

Rafforzare la governance e accrescere le ambizioni nel perseguimento degli obiettivi di Europa 2020

1. ritiene che, alla luce della proposta della Commissione di mantenere gli orientamenti di politica occupazionale adottati nel 2010 per il 2011, le raccomandazioni sui programmi nazionali di riforma sono divenute il principale strumento di vigilanza e di orientamento macroeconomici; deplora il mancato coinvolgimento del Parlamento in questo processo e la mancanza di dibattito al riguardo;
2. ritiene che le principali sfide affrontate dall'UE e dagli Stati membri in materia di occupazione e di disoccupazione dovrebbero essere debitamente rispecchiate nel futuro processo sugli squilibri macroeconomici, nell'ambito del quadro strategico degli orientamenti europei a favore dell'occupazione;
3. ritiene che l'Analisi annuale della crescita e il quadro fornito dal Semestre europeo siano strumenti fondamentali per il miglior coordinamento delle politiche economiche e, pertanto, una parte importante della risposta dell'Unione alla crisi; osserva, tuttavia, che tali strumenti dovrebbero essere utilizzati in modo coerente con la necessità di processi democratici e sostenere, anziché servire a sostituire o sminuire l'importanza degli strumenti esistenti previsti dal trattato, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione degli Stati membri, relativamente ai quali il Parlamento deve essere strettamente associato e, per quanto riguarda questi ultimi, consultato; chiede che questi strumenti siano integrati nel quadro del Semestre europeo e che si accordi particolare attenzione al fatto che la loro importanza non venga sminuita, al fine di realizzare l'obiettivo espresso dalla Commissione e dal Consiglio di aumentare l'appropriazione e la responsabilità democratica;
4. invita il Consiglio e la Commissione, al momento di fornire consulenza politica agli Stati membri, a rispettare i principi di sussidiarietà e di dialogo sociale in materia di retribuzioni e pensioni come pure, in linea con l'articolo 153, paragrafo 5 del TFUE, a rispettare le competenze degli Stati membri e delle parti sociali, conformemente alle prassi nazionali in questi ambiti;

⁽¹⁾ GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

Giovedì 17 febbraio 2011

5. esorta il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione a garantire che la strategia Europa 2020 e il sistema rafforzato di governance economica europea siano efficaci e democraticamente legittimi; sottolinea che ciò rende essenziale il coinvolgimento effettivo e tempestivo del Parlamento lungo tutte le procedure di vigilanza e di coordinamento delle politiche; deplora la mancanza, nel calendario proposto nell'Analisi annuale della crescita, di un riferimento al ruolo del Parlamento nel processo;
6. invita gli Stati membri a coinvolgere più da vicino e consultare regolarmente i parlamenti nazionali, le parti sociali, le autorità regionali e locali e la società civile; ritiene che l'attuale mancanza di informazioni sulle procedure di consultazione nei programmi nazionali di riforma debba essere affrontata;
7. prende atto dell'indicazione preliminare degli obiettivi occupazionali nazionali degli Stati membri; esprime viva preoccupazione per la mancanza di ambizione al riguardo e, in particolare, per il fatto che, nel migliore dei casi, il risultato collettivo stimato non raggiungerebbe, di oltre 2 punti percentuale, l'obiettivo chiave dell'UE e l'impegno di conseguire un tasso di occupazione del 75 % entro il 2020;
8. invita gli Stati membri a riesaminare i rispettivi obiettivi nazionali in materia di occupazione, in modo che l'obiettivo chiave dell'UE possa essere conseguito, e a considerare tali obiettivi altrettanto seriamente dei loro obiettivi di consolidamento fiscale;
9. invita inoltre gli Stati membri a prestare particolare attenzione a specifici sottogruppi, come i giovani, le donne, le persone con disabilità e i lavoratori anziani, e a fissare obiettivi nazionali per gli stessi;
10. invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a stabilire i loro obiettivi nazionali sull'inclusione sociale e la lotta contro la povertà e a far fronte al problema crescente dei lavoratori poveri; invita gli Stati membri, nel farlo, a garantire che l'ambizioso obiettivo concordato dal Consiglio europeo sia soddisfatto e che l'interazione tra gli obiettivi, in particolare quelli in materia di occupazione e di istruzione e formazione e di inclusione sociale e povertà, sia debitamente tenuta presente;

Garantire che gli orientamenti in materia di occupazione siano attuati

11. osserva che le prospettive di crescita economica debole limitano le possibilità di creazione di posti di lavoro e di occupazione;
12. invita il Consiglio europeo a non fare delle questioni occupazionali preoccupazioni secondarie al momento di esaminare la raccomandazione della Commissione nell'Analisi annuale della crescita di far sì che il consolidamento fiscale rigoroso sia la prima priorità per il periodo 2011/2012;
13. sottolinea l'urgente necessità per gli Stati membri di intensificare i loro sforzi per ottenere risultati in tutte le aree prioritarie, ivi compreso l'aumento dei tassi occupazionali e la riduzione della disoccupazione, lo sfruttamento del potenziale occupazionale di una nuova economia a basso tenore di carbonio, lo sviluppo di una manodopera qualificata, la promozione della qualità del lavoro e la formazione lungo tutto l'arco della vita, e il miglioramento dell'equilibrio tra lavoro e vita privata; ritiene che tali sforzi dovrebbero essere rispecchiati nei programmi nazionali di riforma definitivi;
14. sottolinea, in tale contesto, l'importanza dei Fondi strutturali e, in particolare, del Fondo sociale europeo, per contrastare gli effetti della crisi sull'occupazione; ritiene che l'uso di questi fondi dovrebbe essere orientato a sostenere i gruppi con le difficoltà più gravi nell'entrare o nel restare sul mercato del lavoro;
15. ritiene inoltre che, oltre all'attuazione di misure più efficaci per il mercato del lavoro, al fine di conseguire gli obiettivi di Europa 2020 sia essenziale una più stretta interazione fra la politica dell'occupazione, la politica sociale e altri ambiti politici, in particolare le politiche macroeconomica, di ricerca e sviluppo e innovazione e di istruzione e formazione;

Intensificare l'azione per offrire posti di lavoro più numerosi e migliori

16. invita gli Stati membri, nei loro programmi nazionali di riforma, ad accordare la massima priorità all'aumento della partecipazione al mercato del lavoro, alla lotta alla disoccupazione e alla prevenzione dell'esclusione a lungo termine dal mercato del lavoro;

Giovedì 17 febbraio 2011

17. ritiene che si debba accordare molta più enfasi alla qualità del lavoro e al lavoro dignitoso e alle politiche economiche orientate all'offerta al fine di incrementare la domanda sul mercato del lavoro;

18. ritiene che, a tal riguardo, siano necessari sforzi per sfruttare meglio il potenziale dei più giovani, tra cui quelli che abbandonano precocemente la scuola, le donne, gli anziani, le persone svantaggiate e disabili, i migranti e i membri di minoranze etniche, compresi i Rom; invita gli Stati membri ad adattare i loro mercati del lavoro alle esigenze e alle competenze di questi gruppi in ogni fase della loro vita;

19. sottolinea l'importanza di politiche volte a facilitare la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro; sottolinea che è prevedibilmente elevato il rischio che quanti abbandonano precocemente la scuola si confrontino con la povertà; pone in rilievo che qualsiasi forma di lavoro flessibile o temporaneo utilizzata in questo contesto dovrebbe includere il diritto alla formazione e all'accesso alla sicurezza sociale e dovrebbe aiutare le persone a passare ad un'occupazione più sicura;

20. invita gli Stati membri a continuare a sviluppare le politiche necessarie per attrarre un maggior numero di donne sul mercato del lavoro e ivi mantenerle anche migliorando l'offerta di servizi di assistenza a prezzi accessibili e di alta qualità e fornendo formule di lavoro flessibili per soddisfare le esigenze degli assistenti familiari;

21. sottolinea l'importanza di politiche mirate di attivazione e di acquisizione delle competenze per sostenere le persone con scarse qualifiche o nessuna qualifica che sono state le più colpite dalla crisi e affrontano il rischio più elevato di disoccupazione di lunga durata;

22. esorta gli Stati membri ad attribuire la dovuta importanza alla messa a disposizione di un'istruzione e di una formazione di alta qualità come pure alla formazione permanente e al riconoscimento delle qualifiche;

23. invita gli Stati membri a investire maggiormente per facilitare la mobilità professionale e geografica, migliorando gli strumenti necessari per analizzare le necessità dei mercati del lavoro e riformando i sistemi di istruzione e di formazione, il che può contribuire a superare l'inadeguatezza delle competenze;

24. sottolinea l'importanza di politiche occupazionali che contribuiscano alla creazione di posti di lavoro, per esempio attraverso il sostegno alle PMI e al lavoro autonomo e la promozione dell'imprenditorialità;

Agire con determinazione per conseguire risultati nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale

25. ritiene essenziale che gli Stati membri agiscano sin da oggi per rispettare gli impegni assunti al fine di aumentare i livelli di occupazione, migliorare le competenze delle persone, creare opportunità occupazionali, ridurre la povertà e rafforzare l'inclusione sociale;

26. sottolinea che i sistemi di protezione sociale hanno svolto un ruolo riconosciuto nella stabilizzazione dell'economia e nell'attenuazione dell'impatto sociale della crisi; invita, pertanto, gli Stati membri, in particolare quando sia necessario un consolidamento fiscale, ad assicurarsi che i sistemi di protezione sociale continuino a fornire un sostegno adeguato e a svolgere la loro parte nel salvaguardare e nel migliorare le competenze e l'occupabilità, in modo che il capitale umano possa essere conservato e valorizzato e si sfrutti appieno la ripresa;

27. sottolinea che scambi più proficui di migliori prassi ed esperienze tra gli Stati membri nell'ambito della lotta contro l'esclusione sociale e la riduzione della povertà sono fondamentali e contribuirebbero ad agevolare il conseguimento degli obiettivi in materia di riduzione della povertà fissati da Europa 2020;

*

* *

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 17 febbraio 2011

Rialzo dei prezzi degli alimenti

P7_TA(2011)0071

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari

(2012/C 188 E/11)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 33 del trattato CE,
 - vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2011 sul riconoscimento dell'agricoltura come settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sui redditi equi per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013 ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sull'agricoltura dell'Unione e il cambiamento climatico ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa ⁽⁵⁾,
 - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (COM(2008)0450),
 - viste le otto raccomandazioni al G20 pubblicate dal Relatore speciale delle Nazioni Unite per il Diritto all'alimentazione il 29 gennaio 2011,
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime» del 2 febbraio 2011 (COM(2011)0025),
 - vista la dichiarazione di Maputo sull'agricoltura e la sicurezza alimentare firmata nel 2003, nella quale i governi africani si sono impegnati a destinare a favore dell'agricoltura almeno il 10 % dei loro bilanci nazionali annuali,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che i prezzi alimentari hanno raggiunto il loro livello più alto per il settimo mese consecutivo tra il 2010 e il 2011, collocandosi ai massimi livelli mai registrati da quando la FAO ha iniziato a misurare i prezzi dei prodotti alimentari nel 1990, considerando che le impennate dei prezzi dei generi alimentari sono diventate un elemento destabilizzante nell'economia globale e hanno innescato rivolte e disordini in diversi paesi in via di sviluppo e più recentemente in Algeria, Tunisia ed Egitto,
- B. considerando che secondo le stime della *Food and Agriculture Organization* (FAO) il numero delle persone sottonutrite nel mondo ha raggiunto nel 2010 la cifra di 925 milioni e che l'aumento del prezzo dei generi alimentari unito a imprevedibili gap di approvvigionamento potrebbe far crescere tale numero; che 29 paesi del mondo attraversano difficoltà di approvvigionamento alimentare e necessitano di assistenza alimentare esterna,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0006.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0302.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0286.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0131.

⁽⁵⁾ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 180.

Giovedì 17 febbraio 2011

- C. considerando che la variabilità dei prezzi delle derrate alimentari e delle materie prime osservata recentemente ha suscitato profonde inquietudini sul buon funzionamento degli approvvigionamenti alimentari europei e mondiali; che ad essere colpiti più duramente dal rincaro dei generi alimentari sono stati i paesi e le fasce più vulnerabili della popolazione, tanto nel mondo sviluppato che in quello in via di sviluppo; considerando che i prezzi elevati dei prodotti alimentari stanno spingendo milioni di persone verso situazioni di insicurezza alimentare, mettendo a repentaglio la sicurezza alimentare mondiale sul lungo periodo; che, sempre secondo la FAO, la sicurezza alimentare include anche il diritto al cibo e l'accesso universale a un'alimentazione sana,
- D. considerando che la povertà e la fame esistono ancora nell'Unione europea; che 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto del livello di povertà (60 % del reddito medio del paese in cui la persona vive); che lo scorso inverno 16 milioni di cittadini UE hanno ricevuto aiuti alimentari attraverso enti di beneficenza; che la sicurezza alimentare è un aspetto centrale per l'Europa e richiede coordinamento tra varie aree d'intervento settoriale, a livello UE e oltre: PAC, politica energetica, ricerca, politica di sviluppo e commercio,
- E. considerando che la contrazione dell'economia mondiale e l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e del combustibile hanno peggiorato la situazione alimentare in molti paesi in via di sviluppo, soprattutto nei paesi meno sviluppati (PMS), annullando in parte i progressi compiuti nell'ultimo decennio in materia di riduzione della povertà,

Fattori che contribuiscono all'aumento del prezzo dei generi alimentari

- F. considerando che la produzione alimentare mondiale può essere periodicamente compromessa da diversi fattori, fra cui: eventi meteorologici estremi, come inondazioni e siccità, sempre più spesso determinati dal cambiamento climatico; limitata disponibilità di risorse naturali e crescente domanda di cibo da parte di popolazioni in continua crescita; stretta interrelazione fra sicurezza energetica e alimentare in una situazione che vede le scorte alimentari mondiali scendere a livelli bassissimi; crescente produzione di biocombustibili e accresciuto utilizzo di cereali come mangimi; crescente speculazione sui prodotti alimentari di base; dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari in molti paesi in via di sviluppo a causa di conflitti o di fallimenti delle politiche di sicurezza alimentare,
- G. considerando che l'impatto dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, principalmente la riduzione delle rese delle colture a causa di situazioni ricorrenti di penuria idrica e di siccità o, per converso, di inondazioni e frane, si ripercuote pesantemente sulle attività agricole nell'UE e nei paesi in via di sviluppo, che restano, l'una e gli altri, notevolmente lontani dall'autosufficienza per numerosi prodotti agricoli di base,
- H. considerando che, stante la pressione sulle risorse naturali, la sfida è quella di produrre «di più con meno» ponendo l'accento sulla produzione sostenibile; che il rafforzamento della produzione agricola nei paesi in via di sviluppo ne aumenterà la resistenza e l'adattabilità alle crisi alimentari,
- I. considerando che la recente volatilità dei prezzi ha suscitato profonde inquietudini circa il funzionamento delle filiere alimentari a livello europeo e mondiale; che la comunicazione della Commissione dal titolo «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591) identifica gravi problemi nella filiera quali l'abuso di potere d'acquisto dominante, le pratiche contrattuali sleali (compresi i pagamenti tardivi), le modifiche unilaterali dei contratti, il versamento di anticipi per accedere alle trattative, le restrizioni dell'accesso al mercato, l'assenza di informazioni sulla formazione dei prezzi e la distribuzione dei margini di profitto lungo la filiera alimentare – problemi strettamente legati all'aumento della concentrazione nei settori dei fattori produttivi agricoli, della vendita all'ingrosso e della vendita al dettaglio; che, nell'analisi dei prezzi e della loro evoluzione, occorre tener conto dell'intera catena di approvvigionamento; che il settore alimentare è frammentato e la catena di approvvigionamento, formata da numerosi intermediari, è lunga ed estremamente complessa,

Volatilità dei prezzi, reddito degli agricoltori, aiuti ai paesi in via di sviluppo

- J. considerando che le fluttuazioni dei prezzi dei prodotti di base rischiano di accentuarsi e di divenire una costante del mercato mondiale; che prezzi alimentari più elevati non si traducono automaticamente in redditi agricoli più alti, a causa soprattutto della rapida crescita dei costi dei fattori di produzione agricola e del crescente divario osservabile tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo; che la quota di reddito che gli agricoltori traggono dalla catena di approvvigionamento alimentare è calata drasticamente a fronte di un costante incremento dei profitti dei settori della trasformazione e del dettaglio; che i prezzi al consumo sono aumentati; che almeno il 30 % di tutti gli alimenti prodotti globalmente va perduto in diversi punti della catena alimentare,

Giovedì 17 febbraio 2011

- K. considerando che la quota di aiuti ai paesi in via di sviluppo destinata all'agricoltura e allo sviluppo agrario è calata drasticamente negli ultimi tre decenni; che nei paesi in via di sviluppo gli investimenti in sistemi alimentari sostenibili sono calati a causa di un riorientamento verso le produzioni orientate all'export, con conseguente indebolimento delle capacità locali di produrre e distribuire prodotti alimentari in quantità sufficiente e a prezzi equi; che molti paesi in via di sviluppo non stanno realizzando il loro potenziale di produzione alimentare; che un serio ostacolo all'incremento della produzione agricola nei paesi in via di sviluppo è rappresentato dal fatto che spesso i piccoli agricoltori non hanno accesso al microcredito per investire, talora per il fatto che non sono proprietari dei terreni,
- L. considerando che ampie estensioni di terra, soprattutto nel mondo in via di sviluppo, sono state acquistate da società internazionali, spesso senza il consenso degli affittuari; che tali terre non sono sempre utilizzate per la produzione alimentare, ma possono essere sfruttate per la produzione di prodotti di esportazione come il legname; che tali sviluppi minacciano il potenziale produttivo dei paesi africani,

Necessità di migliorare la sicurezza alimentare

1. afferma che la sicurezza alimentare globale è una questione della massima urgenza per l'Unione europea e il mondo in via di sviluppo e chiede un'azione immediata e costante per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini dell'Unione europea e di tutto il mondo; sottolinea che i prodotti alimentari devono essere accessibili ai consumatori a prezzi ragionevoli, mentre occorre garantire un tenore di vita equo agli agricoltori;
2. sottolinea che il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale, che si realizza quando tutti dispongono, in qualsiasi momento, di un accesso fisico ed economico a un'alimentazione adeguata, sicura (sotto il profilo della salute) e nutrizionalmente valida, per poter soddisfare il proprio fabbisogno nutrizionale e le proprie preferenze alimentari per una vita attiva e sana;
3. sottolinea che l'esistenza nell'Unione europea di un settore agricolo solido e sostenibile e di un ambiente rurale sostenibile e prospero, garantito da una solida politica agricola comune, sono elementi essenziali per far fronte alla sfida della sicurezza alimentare; sottolinea l'importanza della PAC come strumento per assicurare la produzione alimentare nell'Unione europea;
4. afferma che l'UE ha il dovere di garantire ai suoi cittadini la sicurezza alimentare e che il mantenimento dell'attività agricola nell'UE è al riguardo fondamentale; richiama l'attenzione sulla diminuzione dei redditi agricoli nell'UE, dovuta all'aumento dei costi di produzione e alla volatilità dei prezzi, fattori questi che influiscono negativamente sulla capacità degli agricoltori di mantenere la produzione; sottolinea i costi che gli agricoltori europei devono sostenere per poter rispettare gli standard più elevati del pianeta in materia di sicurezza alimentare, ambiente, benessere degli animali e lavoro; ribadisce che occorre compensare gli agricoltori per questi costi aggiuntivi e per i beni collettivi da essi forniti alla società;

Sfide del cambiamento climatico

5. è consapevole della grande sfida rappresentata dai cambiamenti climatici per la sicurezza alimentare, dovuta in particolare all'aumento della frequenza e della portata di fenomeni climatici quali siccità, inondazioni, incendi e tempeste, che finiranno per depauperare le risorse naturali e le rese agricole; è preoccupato delle azioni unilaterali intraprese da paesi o regioni colpite da eventi climatici e degli effetti a cascata di tali misure sui mercati mondiali; invita la Commissione a seguire da vicino l'attuazione negli Stati membri della legislazione inerente ai cambiamenti climatici; sottolinea la necessità e l'urgenza di azioni atte a mitigare i cambiamenti climatici e di misure di adattamento volte ad accrescere la sostenibilità dal punto di vista sia ambientale che economico; esorta gli Stati membri a predisporre adeguate misure di prevenzione e gestione dei rischi al fine di limitare le conseguenze negative delle calamità naturali sulla produzione agricola;
6. chiede un intervento coordinato e una migliore cooperazione fra l'UE e i paesi in via di sviluppo in materia di cambiamento climatico, con specifico riguardo ai trasferimenti di tecnologia e alla costruzione di capacità; sottolinea la necessità di integrare la lotta ai cambiamenti climatici in tutte le pertinenti politiche dell'Unione, tra cui la cooperazione allo sviluppo, e di concentrare la formazione sull'adattamento climatico e sulle buone prassi di gestione del suolo, come la gestione pedologica e idrica, onde impedire la perdita di terreni agricoli per erosione o salinizzazione;

Maggiore efficacia dell'aiuto allo sviluppo

7. fa osservare che l'agricoltura è un settore fondamentale nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo e dipende in forte misura da prodotti di base che sono particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni di prezzo;

Giovedì 17 febbraio 2011

8. chiede all'UE di sostenere le misure destinate allo sviluppo rurale, aumentando gli investimenti nell'agricoltura e nella sicurezza alimentare e tenendo conto in modo particolare dei bisogni alimentari urgenti, dell'agricoltura su piccola scala e dei programmi di protezione sociale; evidenzia l'importanza dello sviluppo agricolo nei paesi in via di sviluppo e dell'assegnazione di una quota adeguata dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'UE al settore dell'agricoltura; si rammarica che dagli anni '80 sia diminuito considerevolmente il livello di aiuto allo sviluppo destinato all'agricoltura e accoglie favorevolmente il riconoscimento della necessità di invertire tale tendenza;

9. invita la Commissione ad accordare priorità all'agricoltura nel quadro di aiuti allo sviluppo mirati, responsabili, efficaci e trasparenti, compresa l'assistenza agli agricoltori in materia di accesso ai mercati; chiede un notevole incremento degli aiuti allo sviluppo a favore dell'agricoltura, investimenti in formazione e migliori servizi di consulenza e ricerca agraria decentrata per i paesi in via di sviluppo, in modo da dotare gli agricoltori di tecniche sostenibili che permettano loro di produrre in modo più efficiente proteggendo al tempo stesso il loro ambiente e garantendo la sicurezza alimentare a lungo termine, con l'adeguato supporto dello Stato, ad esempio per l'accesso al credito, al microcredito senza fini di lucro e alle sementi;

10. invita l'UE e i paesi in via di sviluppo a promuovere la proprietà fondiaria quale strumento per ridurre la povertà e garantire la sicurezza alimentare, rafforzando i diritti di proprietà e facilitando l'accesso al microcredito senza fini di lucro per gli agricoltori, le piccole imprese e le comunità locali; sottolinea l'importanza dei nuovi investimenti per il rafforzamento delle capacità dei piccoli agricoltori, per una più efficace gestione idrica con idonee tecnologie e per la rigenerazione delle sostanze nutritive dei terreni;

11. sottolinea che nei paesi in via di sviluppo è necessario introdurre migliori metodi di produzione agricola, tra cui tecnologie a basso costo, garantire la ricerca agraria e incrementare la produttività, al fine di migliorare la sostenibilità e mitigare gli effetti negativi dell'insicurezza alimentare;

12. rileva che l'assistenza alimentare umanitaria deve corrispondere ai fabbisogni, alle sfide e ai vincoli strutturali dei paesi in via di sviluppo; sottolinea a tale proposito che è importante che l'assistenza alimentare tenga conto della produzione locale e delle capacità di distribuzione, trasporto e commercializzazione di tali paesi in modo da contribuire a gettare le basi per la loro sicurezza alimentare a lungo termine;

Reddito dei produttori e accesso ai fattori di produzione

13. nota che i fattori che influenzano maggiormente il meccanismo di trasmissione del prezzo e il divario tra i prezzi alla produzione e al consumo sono: la crescente concentrazione lungo la filiera alimentare, il grado di lavorazione del prodotto, gli aumenti di prezzo dovuti a fattori di costo esterni e la speculazione sui prodotti agricoli di base;

14. nota che i costi della produzione agricola stanno aumentando più velocemente rispetto ai prezzi dei prodotti di base; è preoccupato del fatto che tale situazione potrebbe portare a una riduzione della produzione agricola, con conseguente aggravamento della crisi alimentare nell'UE e nel mondo; sottolinea che gli oligopoli nel settore dei fattori di produzione esplicano effetti devastanti sulla sostenibilità dell'agricoltura, alimentando la dipendenza da un numero ridotto di grandi società per l'acquisto di sementi e fertilizzanti speciali; chiede alla Commissione di vigilare, nel contesto di un accresciuto consolidamento, affinché il mercato dei fattori di produzione operi liberamente, contribuendo all'approvvigionamento alimentare;

15. esprime preoccupazione per il basso livello dei redditi agricoli nell'UE; rileva che l'abbassamento dei redditi dovuto all'aumento dei costi di produzione e alla volatilità dei prezzi influisce negativamente sulla capacità degli agricoltori di mantenere la produzione impedendo loro di beneficiare dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari; è fermamente convinto che, in assenza di una soluzione adeguata a tali problemi, la sicurezza alimentare rischia di essere compromessa;

Produzione alimentare ed energetica

16. ricorda che la sicurezza energetica e la sicurezza alimentare sono strettamente correlate; riconosce che i costi energetici sono un fattore chiave nel determinare il livello di redditività del settore agricolo, che in larga misura dipende dal petrolio; incoraggia le misure volte a incentivare gli agricoltori ad una maggiore efficienza sotto il profilo energetico e a sviluppare fonti alternative di approvvigionamento di energia; invita l'Unione europea e i governi nazionali a lanciare campagne e a operare riforme strutturali per ridurre al minimo lo spreco di risorse alimentari;

Giovedì 17 febbraio 2011

17. ritiene tuttavia che lo sforzo accresciuto per sviluppare fonti di energia rinnovabili e centrare gli obiettivi del 2020 debba tenere conto dell'impatto sulla produzione e l'approvvigionamento alimentare; sottolinea il delicato equilibrio che comporta la sfida rappresentata dalla concorrenza food/fuel;

Ricerca

18. sottolinea l'importanza della ricerca finanziata con fondi pubblici per promuovere la sicurezza alimentare; chiede investimenti di ricerca non solo su nuove soluzioni tecnologiche, ma anche su sistemi produttivi globali e sostenibili in grado di contribuire alla sicurezza alimentare a lungo termine; sottolinea in detto contesto il ruolo d'avanguardia che in tale settore può essere assunto, per esempio, da una piattaforma tecnologica dell'UE a favore della ricerca agricola ecologica;

Trasparenza nei mercati dei prodotti di base e azioni contro la speculazione

19. saluta i tentativi attuali per aumentare la consapevolezza sui meccanismi di formazione dei prezzi dei prodotti alimentari di base a livello internazionale (in particolare l'iniziativa della Presidenza francese del G20 e il 3° Vertice dei ministri agricoli di Berlino); invita la Commissione a far maggiore chiarezza su tutti i fattori che influiscono sulle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti alimentari a breve e lungo termine, precisando in che misura le varie forme di speculazione e le fluttuazioni dei prezzi dei prodotti di base interagiscano fra loro e illustrando i legami fra mercati dell'energia e prezzi dei prodotti alimentari; ritiene che questa analisi approfondita dei meccanismi che concorrono alla formazione dei prezzi alimentari consentirebbe ai responsabili decisionali dell'UE di adottare con cognizione di causa misure atte a mitigare gli effetti della fluttuazione dei prezzi degli alimenti;

20. prende atto della comunicazione della Commissione dal titolo «Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime» e si compiace dell'attenzione che la Commissione ha prestato alla questione; invita la Commissione ad instaurare flussi di informazione più efficaci, atti a fornire tempestivamente dati affidabili sull'evoluzione del mercato, tenendo conto del problema della dislocazione delle scorte; sottolinea peraltro che il miglioramento dei flussi informativi non sono di per sé una soluzione per la volatilità dei mercati; ritiene che possa rivelarsi necessaria un'impostazione più energica nell'affrontare la questione, in particolare per quanto riguarda una maggiore trasparenza nei mercati dei prodotti di base; evidenzia i problemi di pianificazione che incontrano gli agricoltori in tempi di estrema volatilità dei mercati e dei prezzi; richiama l'attenzione sulle difficoltà che gli agricoltori incontrano a livello di pianificazione in momenti di estrema volatilità; esorta la Commissione a presentare misure valide ed efficaci al fine di affrontare con urgenza la questione della volatilità dei mercati agricoli; ritiene che questo sarà un fattore determinante nel garantire il mantenimento della produzione nell'Unione europea;

21. sottolinea che non è possibile contrastare efficacemente le forti fluttuazioni dei prezzi senza adeguati livelli di scorte di intervento o di scorte strategiche; è pertanto del parere che gli strumenti di intervento sul mercato debbano avere un ruolo essenziale nell'ambito della futura PAC;

22. chiede maggiore trasparenza, migliore qualità e puntualità delle informazioni sulle riserve e gli stock di prodotti alimentari nonché sulla formazione dei prezzi a livello internazionale, come richiesto nella precitata comunicazione della Commissione; chiede alla Commissione di intraprendere le azioni necessarie per contrastare gli eccessi della speculazione di mercato nel settore delle materie prime; sottolinea che tali misure dovrebbero rientrare nell'ambito degli sforzi messi in atto per una regolamentazione dei mercati finanziari a livello mondiale e dell'Unione europea;

23. sollecita il G20 a coordinare la creazione di meccanismi preventivi contro le fluttuazioni eccessive dei prezzi e a lavorare a una regolamentazione specificamente destinata a combattere le crisi alimentari e agricole; chiede al G20 di garantire la convergenza della regolamentazione relativa ai prodotti di base alimentari e agricoli coinvolgendo i paesi che non fanno parte del G20; chiede che le soluzioni per lottare contro l'eccessiva volatilità dei prezzi siano coordinate a livello internazionale; chiede che le prassi abusive e le manipolazioni sui prezzi dei prodotti agricoli siano contrastate a livello internazionale, considerato che rischiano di compromettere la sicurezza alimentare globale; condanna le attività abusive degli speculatori sui mercati mondiali dei prodotti di base, delle materie prime agricole e dell'energia, che contribuiscono ad accentuare la volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e ad aggravare la crisi alimentare mondiale;

24. chiede alla Commissione di inserire proposte adeguate nelle prossime revisioni della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFiD) e della direttiva sugli abusi di mercato al fine di affrontare i timori legati ai mercati dei prodotti di base alimentari e agricoli;

Giovedì 17 febbraio 2011

25. sostiene, in tale contesto, una revisione della vigente legislazione in materia di strumenti finanziari, che dovrebbe prevedere una negoziazione più trasparente; rammenta che gli strumenti finanziari devono essere al servizio dell'economia e devono aiutare la produzione agricola a superare la crisi e i fenomeni climatici, senza permettere alla speculazione di costituire una minaccia per aziende agricole altrimenti efficienti;

26. sottolinea l'importante ruolo di vigilanza sui mercati dei prodotti di base attualmente previsto per l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di attribuire maggiori poteri all'ESMA per evitare manipolazioni e abusi sui mercati dei prodotti di base;

27. è favorevole a un intervento europeo più incisivo per affrontare il problema della manipolazione dei prezzi, anche attraverso un mandato conferito alle autorità di regolamentazione e agli organi di vigilanza per limitare gli abusi speculativi; ritiene che i derivati sulle materie prime siano diversi dagli altri derivati finanziari; invita la Commissione a garantire che la negoziazione dei derivati sulle materie prime alimentari sia limitata per quanto possibile agli investitori direttamente legati ai mercati agricoli;

28. ritiene che sarebbe utile un sistema globale mirato di riserve alimentari decentrate regionali e locali (riserve di emergenza per combattere la fame e riserve regionali da utilizzare per regolare i prezzi dei prodotti di base e per alleviare la fame in periodi di impennate dei prezzi) che contribuisca a facilitare il commercio mondiale allorché si verificano impennate dei prezzi, a scongiurare protezionismi ricorrenti e ad alleviare la pressione sui mercati alimentari mondiali; ritiene che queste scorte debbano essere gestite a livello più appropriato, con l'intervento delle autorità locali, regionali e nazionali e di un organismo di coordinamento sotto l'egida della FAO, sfruttando appieno l'esperienza maturata dalla FAO e dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite;

Commercio

29. chiede che i negoziatori UE incorporino questioni extra-commerciali nei negoziati OMC onde assicurare che le importazioni agricole dei paesi terzi diano ai consumatori europei le stesse garanzie di protezione ambientale, benessere animale, sicurezza e qualità alimentare offerte dagli agricoltori dell'Unione europea; ribadisce il suo sostegno a favore del raggiungimento in tempi brevi di un accordo equilibrato in sede OMC, in quanto elemento essenziale per conseguire la sicurezza alimentare a livello mondiale; rammenta al riguardo che l'esistenza di irragionevoli barriere unilaterali agli scambi commerciali concorre all'inefficienza dell'approvvigionamento mondiale di prodotti agricoli; chiede alla Commissione di assicurare che gli accordi commerciali internazionali e bilaterali offrano agli agricoltori europei un futuro sostenibile e salvaguardino la produzione alimentare UE e l'agricoltura su piccola scala, ponendo al riparo da rischi l'accesso universale ai prodotti alimentari;

30. chiede ai governi nazionali, in linea con le raccomandazioni della FAO, di non adottare misure di restrizione all'export, che potrebbero accrescere l'incertezza sui mercati e perturbare i mercati mondiali e quindi determinare un ulteriore aumento dei prezzi a livello globale;

*

* *

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 17 febbraio 2011

Scontri al confine tra la Thailandia e la Cambogia

P7_TA(2011)0072

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sugli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia

(2012/C 188 E/12)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 13 gennaio 2005 ⁽¹⁾, 10 marzo 2005 ⁽²⁾, 19 gennaio 2006 ⁽³⁾, 15 marzo 2007 ⁽⁴⁾ e 21 ottobre 2010 ⁽⁵⁾ sulla Cambogia, nonché le sue risoluzioni del 20 maggio 2010 ⁽⁶⁾ sulla Thailandia, e del 1° dicembre 2005 ⁽⁷⁾ sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, Laos e Vietnam,
 - vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 15 giugno 1962 nella causa concernente il tempio di Preah Vihear (Cambogia contro Thailandia),
 - vista la convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, che è stata sottoscritta sia dalla Thailandia che dalla Cambogia,
 - vista la dichiarazione rilasciata dal Segretario generale dell'ASEAN il 5 febbraio 2011,
 - vista la dichiarazione rilasciata dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, il 7 febbraio 2011,
 - vista la dichiarazione rilasciata dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, a Bangkok il 7 febbraio 2011,
 - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che, dagli inizi di febbraio 2011, al confine tra Cambogia e Thailandia, in particolare nei pressi del tempio di Preah Vihear, si verificano scontri tra le forze armate dei due paesi,
- B. considerando che tali scontri sono iniziati dopo che un tribunale cambogiano ha condannato due cittadini thailandesi a otto anni di reclusione perché ritenuti colpevoli di spionaggio e ingresso illegale dopo aver attraversato il confine, nel dicembre 2010, nella zona contesa fra i due paesi; considerando altresì che la sentenza è stata pronunciata subito dopo la positiva conclusione della settima riunione della commissione mista per la cooperazione bilaterale tra Thailandia e Cambogia, tenutasi il 3 e 4 febbraio 2011, in occasione della quale i due paesi hanno concordato di estendere la cooperazione a tutti gli ambiti e di organizzare nel prossimo futuro, in Thailandia, una riunione della commissione mista per la delimitazione delle frontiere terrestri,
- C. considerando che nell'ultimo secolo il tempio di Preah Vihear è stato ripetutamente al centro di controversie sui confini tra Thailandia e Cambogia,
- D. considerando che il 15 giugno 1962 la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che detto tempio si trova nel territorio cambogiano e ricade sotto la sovranità di tale paese,

⁽¹⁾ GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 161.

⁽²⁾ GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 280.

⁽³⁾ GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 334.

⁽⁴⁾ GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 258.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0389.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0195.

⁽⁷⁾ GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 129.

Giovedì 17 febbraio 2011

- E. considerando che il tempio di Preah Vihear, che il 7 luglio 2008 l'UNESCO ha inserito nella lista dei siti appartenenti al Patrimonio dell'umanità, sarebbe stato danneggiato dal fuoco d'artiglieria durante i recenti scontri di confine,
 - F. considerando che la comunità internazionale ha una responsabilità particolare quanto alla salvaguardia dei monumenti che figurano nella lista del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO,
 - G. considerando che, in base alle notizie, vi sono stati morti e feriti tra i soldati e la popolazione civile di entrambe le parti, e che migliaia di civili hanno dovuto essere evacuati dalla regione circostante,
 - H. considerando che, secondo notizie di stampa, potrebbero essere state utilizzate munizioni a grappolo e che né la Thailandia né la Cambogia hanno ratificato la convenzione sulle munizioni a grappolo,
 - I. considerando che il deterioramento della situazione al confine tra la Thailandia e la Cambogia minaccia la pace e la stabilità nella regione,
 - J. considerando che l'Indonesia, che detiene attualmente la presidenza dell'ASEAN, ha intensificato gli sforzi diplomatici per aiutare le due parti a trovare una soluzione temporanea, onde attivare un meccanismo bilaterale per raggiungere l'obiettivo della delimitazione dei confini e della pace generale nella regione; che la presidenza dell'ASEAN incoraggia i due paesi a dialogare tra loro nell'attuale quadro della commissione mista thailandese-cambogiana per la delimitazione delle frontiere,
 - K. considerando che la Carta dell'ASEAN prevede l'istituzione di un meccanismo per la soluzione delle controversie che offrirebbe maggiori possibilità di assistenza nella soluzione di dispute bilaterali,
 - L. considerando che il Direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, ha dichiarato che intende inviare una missione nella regione per verificare lo stato del tempio di Preah Vihear,
-
- 1. condanna gli scontri di confine tra gli eserciti del Regno di Cambogia e del Regno di Thailandia ed esorta tutte le parti a dar prova della massima moderazione e a prendere i provvedimenti necessari per allentare la tensione, riprendere il dialogo in vista di una soluzione pacifica delle loro divergenze e accettare l'assistenza dell'ASEAN e delle Nazioni Unite;
 - 2. deplora le perdite di vite umane verificatesi in occasione dei recenti scontri lungo il confine ed esprime il suo sincero cordoglio alle famiglie delle vittime;
 - 3. sollecita entrambi i governi a garantire che i civili sfollati a causa degli scontri armati ricevano tutta l'assistenza di cui necessitano;
 - 4. invita entrambi i paesi a rispettare la sentenza del 1962 della Corte internazionale di giustizia e a trovare una soluzione pacifica alla controversia sulla regione di confine nei pressi del tempio di Preah Vihear;
 - 5. invita entrambi i paesi a garantire che le loro azioni non violino l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, che vieta di utilizzare i beni culturali situati nel territorio del paese interessato o nel territorio di altre parti contraenti in modo suscettibile di esporli al rischio di distruzione o danni in caso di conflitto armato, nonché ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità diretto contro tali beni;
 - 6. invita le autorità thailandesi e cambogiane a rispettare il Trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, segnatamente i principi fondamentali dello stesso sulla composizione pacifica delle dispute e controversie, sulla rinuncia alla minaccia o all'uso della forza e su un'efficace cooperazione tra le Alte parti contraenti;

Giovedì 17 febbraio 2011

7. plaude agli sforzi intrapresi dal ministro degli Esteri indonesiano, Marty Natalegawa, in qualità di presidente dell'ASEAN, per promuovere il dialogo tra i due paesi ai fini di una soluzione pacifica della controversia;
8. valuta positivamente il fatto che Thailandia e Cambogia abbiano accettato di partecipare a una riunione urgente dei paesi del sud-est asiatico per discutere del conflitto sui confini;
9. accoglie con favore la decisione del Direttore generale dell'UNESCO di inviare un rappresentante speciale a Bangkok e Phnom Penh in una missione di mediazione; esorta entrambe le parti coinvolte a cooperare con un'eventuale missione dell'UNESCO volta ad accertare i danni subiti dal tempio di Preah Vihear;
10. invita i due paesi a trovare una soluzione che consenta di accedere direttamente al tempio dai rispettivi territori e a non impedire ai cittadini dell'altra parte di raggiungere il tempio o la zona di confine;
11. esprime la sua preoccupazione per il presunto utilizzo di munizioni a grappolo e invita i due paesi ad astenersi, qualunque siano le circostanze, dall'utilizzare simili munizioni;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/ Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al governo del Regno di Cambogia, al governo del Regno di Thailandia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Direttore generale dell'UNESCO nonché ai governi degli Stati membri dell'ASEAN.

Yemen: pena capitale nei confronti di minorenni autori di reati, segnatamente il caso di Muhammed Taher Thabet Samoum

P7_TA(2011)0073

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sullo Yemen: persecuzione dei minori autori di reati, in particolare il caso di Muhammed Taher Thabet Samoum

(2012/C 188 E/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla situazione nello Yemen ⁽¹⁾,
- visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), di cui lo Yemen è firmatario,
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, in particolare quella del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo del 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia ⁽³⁾,
- visto il documento strategico della Comunità europea per lo Yemen per il periodo 2007-2013,

⁽¹⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 14.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0351.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0489.

Giovedì 17 febbraio 2011

- viste la risoluzione 65/206 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 21 dicembre 2010, in cui si chiede una moratoria sul ricorso alla pena di morte, la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007, su una moratoria sul ricorso alla pena di morte, nonché la risoluzione 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2008, in cui si sollecita l'applicazione della suddetta risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale,
 - vista la dichiarazione di Alessandria del 2008 che esorta i governi dei paesi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale ad adottare una moratoria sulle esecuzioni, quale primo passo verso l'abolizione della pena di morte,
 - vista la versione riveduta e aggiornata degli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte, adottata dal Consiglio il 16 giugno 2008,
 - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che nello Yemen, analogamente a quanto già accaduto in altri paesi arabi, in particolare Tunisia ed Egitto, nelle ultime settimane sono scesi in strada dimostranti per chiedere più democrazia e riforme statali; considerando altresì che numerosi manifestanti sono stati attaccati o arrestati dalle forze di sicurezza,
- B. considerando che nel settembre 2001 Muhammed Taher Thabet Samoum è stato condannato a morte dalla Corte penale di Ibb dopo essere stato ritenuto colpevole di un assassinio che avrebbe commesso nel 1999, quando presumibilmente era minorenne; che, in assenza di un certificato di nascita, la condanna a morte è stata confermata da una corte di appello nel maggio 2005 e dalla Corte suprema nell'aprile 2010 ed è stata nel frattempo ratificata dal presidente dello Yemen; che l'esecuzione di Muhammed Taher Thabet Samoum era inizialmente stata fissata al 12 gennaio 2011 ma è stata poi provvisoriamente sospesa dal procuratore generale dello Yemen,
- C. considerando che Fuad Ahmed Ali Abdulla è stato condannato a morte dopo essere stato ritenuto colpevole di un assassinio che avrebbe presumibilmente commesso quando era ancora minorenne, ma che la corte ha respinto tale supposizione; che la sua esecuzione, prevista per il 19 dicembre 2010, è stata sospesa in seguito alle proteste della comunità internazionale, in particolare l'UE, e del suo avvocato,
- D. considerando che la pena di morte è la sanzione crudele, inumana e degradante per antonomasia, che viola il diritto alla vita quale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- E. considerando che lo Yemen è un paese firmatario dell'UNCRC e dell'ICCPR e che entrambe vietano espressamente l'esecuzione delle persone condannate per reati commessi quando erano minorenni; che la comminazione della pena di morte per minori autori di reati è espressamente vietata anche dall'articolo 31 del codice penale yemenita,
- F. considerando che sono decine le persone giustiziate nello Yemen nel 2010; che, secondo le segnalazioni di organizzazioni per i diritti umani, nello Yemen centinaia di detenuti attendono nel braccio della morte,
- G. considerando che nello Yemen mancano gli strumenti adeguati per determinare l'età degli imputati in assenza di certificati di nascita, inclusi il personale e le applicazioni forensi necessari,
- H. considerando che permane una profonda preoccupazione per determinati sviluppi in fatto di democrazia, di diritti dell'uomo e di indipendenza della magistratura nello Yemen; considerando altresì che si sono verificati casi di persecuzione di giornalisti e difensori dei diritti umani; che la situazione delle donne è particolarmente difficile ed è caratterizzata da un accesso all'istruzione ancora più limitato e dall'assenza di partecipazione attiva nella vita politica,
- I. considerando che l'Unione europea è tenacemente impegnata a favore dell'abolizione della pena di morte ovunque nel mondo e si adopera affinché tale principio sia universalmente riconosciuto,

Giovedì 17 febbraio 2011

- J. considerando che, secondo le informazioni disponibili, soltanto un paese ha giustiziato un minore autore di reati nel 2010, il che evidenzia una diminuzione rispetto al 2009, quando i paesi erano tre; che lo Yemen ha compiuto progressi significativi verso il divieto di ricorrere alla pena di morte per i minori autori di reati; che questa evoluzione induce a sperare che presto l'esecuzione dei minori sarà messa al bando nel mondo intero de jure e de facto,
1. esprime forte preoccupazione dinanzi ai problemi politici e socioeconomici che si registrano ormai da tempo nello Yemen e chiede che la comunità internazionale si adoperi con grande impegno per evitare un'escalation della crisi attuale;
 2. esprime solidarietà ai dimostranti che chiedono riforme democratiche e condizioni di vita migliori; accoglie con favore, in tale contesto, il fatto che il Presidente Saleh abbia annunciato che si dimetterà nel 2013 e invita le autorità a fermare ogni violenza contro i manifestanti pacifici e a rilasciare tutti coloro che hanno espresso il loro dissenso pacificamente;
 3. condanna tutte le esecuzioni, in qualsiasi paese abbiano luogo, e sottolinea ancora una volta che l'abolizione della pena di morte contribuisce a rafforzare la dignità umana e il progressivo sviluppo dei diritti umani;
 4. esorta il Presidente yemenita e le autorità del paese a fermare l'esecuzione di Muhammed Taher Thabet Samoum e chiede alle autorità yemenite di commutare le condanne a morte emesse nei confronti di Muhammed Taher Thabet Samoum e Fuad Ahmed Ali Abdulla;
 5. invita il governo dello Yemen a cessare le esecuzioni per reati presumibilmente commessi prima dei diciotto anni di età, trattandosi di una sanzione che viola sia il diritto yemenita che gli obblighi contratti dallo Yemen in virtù degli accordi internazionali in materia di diritti umani;
 6. esorta le autorità yemenite a rispettare l'articolo 31 del codice penale dello Yemen che prevede sentenze diverse dalla pena capitale per i reati commessi dai minorenni;
 7. esorta le autorità yemenite a rispettare le garanzie giuridiche riconosciute internazionalmente per i minori, quali l'ICCPR e l'UNCRC;
 8. invita le autorità yemenite ad introdurre un sistema universale di registrazione delle nascite e a migliorare le procedure di determinazione dell'età degli imputati privi di certificati di nascita;
 9. sottolinea che nello Yemen sono necessarie riforme, come richiesto dai numerosi manifestanti scesi nelle strade del paese, al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione e garantire elezioni libere e giuste, il rispetto dei diritti umani, in particolare la libertà dei media e il diritto a un giusto processo, e la parità di trattamento tra uomini e donne;
 10. invita il Consiglio e la Commissione, in particolare alla luce dell'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, ad attuare rapidamente un approccio coordinato e globale dell'UE nei confronti dello Yemen;
 11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/ Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai governi dei paesi membri delle Nazioni Unite nonché al governo e al Presidente della Repubblica dello Yemen.
-

Giovedì 17 febbraio 2011

Uganda: assassinio di David Kato

P7_TA(2011)0074

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sull'Uganda: l'uccisione di David Kato

(2012/C 188 E/14)

Il Parlamento europeo,

- visti gli obblighi e gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresi quelli che figurano nelle convenzioni dell'ONU sui diritti umani e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le quali garantiscono i diritti umani e le libertà fondamentali e vietano la discriminazione,
- visto l'accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (accordo di Cotonou), riesaminato a Ouagadougou il 23 giugno 2010, nonché la clausola sui diritti umani in esso contenuta, segnatamente all'articolo 8,
- visti gli articoli 6, 7 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) che impegnano l'Unione e i suoi Stati membri a sostenere i diritti umani e la libertà fondamentali e a predisporre strumenti per lottare contro la discriminazione e le violazioni dei diritti umani a livello dell'UE,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, il quale vieta la discriminazione basata sulle tendenze sessuali,
- viste tutte le attività dell'UE collegate alla lotta contro l'omofobia e la discriminazione basata sulle tendenze sessuali,
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'omofobia, la protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione,
- viste le sue risoluzioni del 17 dicembre 2009 sulla proposta di legge contro l'omosessualità in Uganda ⁽¹⁾ e del 16 dicembre 2010 sulla cosiddetta «legge Bahati» e la discriminazione nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) in Uganda ⁽²⁾,
- vista la dichiarazione resa il 17 maggio 2010 dal vicepresidente/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Catherine Ashton e dal Presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek alla Giornata internazionale contro l'omofobia,
- vista la dichiarazione del 28 settembre 2010 dell'Assemblea parlamentare ACP sulla coesistenza pacifica delle religioni e l'importanza attribuita al fenomeno dell'omosessualità nel partenariato ACP-UE,
- vista la dichiarazione resa il 6 dicembre 2010 in risposta della dichiarazione ACP da membri dell'UE all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE su iniziativa dei gruppi PPE, S&D, ALDE, Verde/ALE e GUE/NGL nel Parlamento europeo,
- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 3 dicembre 2009 sull'integrazione culturale e la partecipazione dei giovani,
- visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 25.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0495.

Giovedì 17 febbraio 2011

- A. considerando che il 26 gennaio 2011 David Kato Kisule, difensore dei diritti umani e personalità rilevante del gruppo Sexual Minorities Uganda per i diritti di gay e lesbiche e della comunità LGBT in generale, è stato brutalmente ucciso in Uganda,
- B. considerando che David Kato era stato in precedenza citato in giudizio e aveva vinto il processo contro il giornale locale Rolling Stone, che il 9 ottobre e il 15 novembre 2010 aveva pubblicato un elenco di nominativi, con dati personali e fotografie, di oltre cento presunti omosessuali, tra cui David Kato, con l'incitazione ad aggredirli e impiccarli,
- C. considerando che il 3 gennaio 2011 la corte suprema dell'Uganda ha sentenziato che il giornale Rolling Stone aveva violato il diritto costituzionale di tutti i cittadini alla dignità e alla riservatezza privata, specificando che neppure la legislazione vigente in Uganda contro l'omosessualità poteva essere intesa come circostanza attenuante per aggressioni o uccisioni di omosessuali, considerando che dopo la sentenza della corte suprema David Kato Kisule ha denunciato un'intensificazione delle minacce e delle intimidazioni,
- D. considerando che il copresidente dell'Assemblea paritetica UE-ACP, il presidente della sottocommissione per i diritti dell'uomo, il Presidente del Parlamento europeo, i responsabili della missione UE a Kampala, il Presidente e il Segretario di Stato degli Stati Uniti, l'Alto commissario per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e altre personalità della comunità internazionale hanno reso omaggio a David Kato in quanto difensore dei diritti umani e sollecitato le autorità dell'Uganda a portare dinanzi alla giustizia i responsabili,
- E. considerando che il Parlamento europeo, organizzazioni non governative internazionali e rappresentanti di governo dell'UE e degli USA hanno ripetutamente espresso preoccupazione per la situazione delle persone LGBT in Uganda, esposte a discriminazioni e persecuzioni, nonché per l'incitamento all'odio contro persone LGBT da parte di esponenti e organizzazioni della sfera pubblica e privata in Uganda,
- F. considerando che il gruppo di cui faceva parte David Kato si è pubblicamente opposto al disegno di legge contro l'omosessualità (Anti Homosexuality Bill), presentato al parlamento ugandese dal deputato David Bahati il 25 settembre 2009, il quale prevede la reclusione da sette anni all'ergastolo nonché la pena di morte per gli atti omosessuali; considerando altresì che, a norma del citato disegno di legge, chi omette di dichiarare l'omosessualità di un figlio o di un paziente è punito con la reclusione fino a tre anni; considerando che la proposta è tuttora all'esame,
- G. considerando che le persone LGBT in Uganda, nonché le persone di cui il Rolling Stone ha pubblicato fotografia e dati personali, che successivamente sono stati diffusi alla radio e alla televisione, si trovano ora in pericolo effettivo di essere perseguitati e in gran parte sono ora senz'atetto, disoccupati, costretti a evitare luoghi pubblici e a nascondersi,
- H. considerando che in Africa l'omosessualità è legale soltanto in 13 paesi ed è reato in 38 paesi; considerando che in Mauritania, Somalia, Sudan e Nigeria del nord l'omosessualità è punita con la pena di morte; considerando che dirigenti politici e religiosi estremisti, tra gli altri, incitano alla violenza contro le persone LGBT, mentre le autorità tollerano e lasciano impuniti i crimini commessi sulla base delle tendenze sessuali, considerando altresì l'aumento costante delle discriminazioni, degli arresti arbitrari o dei maltrattamenti basati sulle tendenze sessuali,
1. condanna fermamente la brutale uccisione di David Kato Kisule, difensore dei diritti umani in Uganda;
 2. invita la autorità ugandesi a precedere a un'indagine approfondita e imparziale sull'omicidio e a portare dinanzi alla giustizia i responsabili, procedendo in tal modo anche per ogni altro atto di persecuzione, discriminazione e violenza contro persone LGBT e tutti gli altri gruppi minoritari; sollecita le autorità ugandesi a effettuare indagini sugli individui che hanno pubblicamente incitato all'uccisione di David Kato, nonché sulle loro organizzazioni, ruoli e fonti di finanziamento;
 3. deplora il silenzio delle autorità ugandesi in merito ai discorsi discriminatori nei confronti di omosessuali e mette in risalto i loro obblighi a norma del diritto internazionale e dell'accordo di Cotonou, segnatamente il dovere di proteggere tutte le persone da minacce e violenze contro di loro, indipendentemente dalle tendenze sessuali o dall'identità di genere;

Giovedì 17 febbraio 2011

4. ribadisce, in occasione delle elezioni generali e presidenziali previste il 18 febbraio 2011, la necessità di impegnarsi contro la repressione dell'omosessualità e di adottare misure appropriate per far cessare le campagne di stampa omofobe e ogni discorso di incitazione all'odio contro una comunità minoritaria o di giustificazione generica di simili atti compiuti sulla base del genere o delle tendenze sessuali;
5. invita il governo ugandese ad assicurare alle persone LGBT e a tutti gli altri gruppi minoritari in Uganda una adeguata protezione dalla violenza e ad adottare azioni tempestive contro tutti i discorsi di minaccia o odio atti a incitare alla violenza, alla discriminazione o all'ostilità contro le persone LGBT;
6. rinnova in detto contesto la sua condanna del disegno di legge Bahati contro l'omosessualità e invita il parlamento dell'Uganda a depenalizzare l'omosessualità e a respingere in ogni circostanza l'applicazione della pena capitale; si associa all'appello del 10 dicembre 2010 del Segretario generale dell'ONU Ban Ki per la depenalizzazione universale dell'omosessualità;
7. denuncia ogni tentativo volto a istigare all'odio e sostenere la violenza contro i gruppi minoritari, compresi quelli sulla base del genere o delle tendenze sessuali; si associa all'appello che l'organizzazione di David Kato (SMUG) e altre organizzazioni hanno rivolto alle autorità e ai dirigenti politici e religiosi, nonché ai mezzi di informazione, affinché pongano fine alla stigmatizzazione delle minoranze sessuali e alle spinte verso un clima di violenza contro le persone LGBT;
8. sollecita la Commissione e gli Stati membri a inserire i militanti LGBT nei rispettivi programmi a sostegno dei difensori dei diritti umani; invita le organizzazioni non governative in Uganda a cooperare con la coalizione ugandese per i diritti umani e con le organizzazioni LGBT;
9. invita l'UE e gli Stati membri a far sì che la rispettiva politica estera, compresa la loro politica di cooperazione e di sviluppo, nei confronti dei paesi terzi, in relazione tanto alle autorità che alle ONG, tenga in debita considerazione la situazione di diritti umani di tutti i gruppi minoritari, comprese le persone LGBT, al fine di assicurare che in tale ambito siano compiuti progressi concreti; invita la Commissione, il Consiglio e il servizio europeo per l'azione esterna a fare pieno uso dello strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) nell'ambito delle relazioni con l'Uganda, fornendo piena protezione ai militanti LGBT in Uganda e sostenendone le attività; invita la Commissione a inserire tali problematiche nella tabella di marcia contro l'omofobia la cui elaborazione è stata sollecitata dal Parlamento europeo ⁽¹⁾;
10. esprime profonda preoccupazione perché donatori internazionali, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative, organizzazioni umanitarie e mediche dovrebbero riconsiderare o cessare le proprie attività in taluni settori ove il progetto di legge fosse approvato e rileva che la Germania ha deciso di bloccare la metà dei 33 milioni di dollari di aiuto esterno destinati al Malawi a causa della criminalizzazione dell'omosessualità e delle restrizioni alla libertà di stampa, con successivo rifiuto degli Stati Uniti di erogare oltre 350 milioni di dollari di aiuto estero al Malawi in assenza di ulteriori colloqui sulla legge che limita le libertà individuali;
11. ribadisce la sua adesione ai diritti umani universali e rammenta che le tendenze sessuali sono un ambito che rientra nella sfera del diritto individuale alla riservatezza nei termini in cui essa è garantita del diritto internazionale sui diritti umani, secondo cui occorre tutelare l'uguaglianza e la non discriminazione e va garantita la libertà di espressione e ricorda alle autorità ugandesi i loro obblighi a norma del diritto internazionale e dell'accordo di Cotonou, il quale stipula che devono essere rispettati i diritti umani universali;
12. invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a ribadire il principio che per le persone esposte a rischio di persecuzione tale aspetto va considerato ai fini dello statuto di rifugiato;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente della Repubblica dell'Uganda, al presidente del parlamento ugandese, all'Assemblea legislativa dell'Africa orientale, nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

⁽¹⁾ Paragrafo 7 della risoluzione P7_TA(2011)0019 del 19 gennaio 2011.

Mercoledì 16 febbraio 2011

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

**Procedura con le commissioni associate e rinvio in commissione (interpretazione
degli articoli 50 e 56)**

P7_TA(2011)0060

**Decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sulla procedura con le commissioni
associate e il rinvio in commissione in caso di reiezione della proposta della Commissione
(interpretazione degli articoli 50 e 56 del regolamento del Parlamento europeo)**

(2012/C 188 E/15)

Il Parlamento europeo,

— vista la lettera del 15 febbraio 2011 del presidente della commissione affari costituzionali,

— visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 50:

«La decisione della Conferenza dei presidenti di applicare la procedura con le commissioni associate si applica in tutte le fasi della procedura in questione.

I diritti collegati allo status di “commissione competente” sono esercitati dalla commissione responsabile per il merito. Nell'esercizio di tali diritti, quest'ultima deve rispettare le prerogative della commissione associata, in particolare l'obbligo di cooperazione leale in merito al calendario e il diritto della commissione associata nel determinare gli emendamenti che sono sottoposti all'Aula nell'ambito della sua competenza esclusiva.

Nel caso in cui la commissione responsabile per il merito non riconoscesse le prerogative della commissione associata, le decisioni adottate dalla prima restano valide, ma la seconda può presentare gli emendamenti direttamente in Aula, nei limiti delle sue competenze esclusive.»

2. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 56, paragrafo 3:

«In seguito ad un rinvio in commissione sulla base del paragrafo 3, la commissione responsabile per il merito, prima di decidere sulla procedura, deve permettere ad una commissione associata a norma dell'articolo 50 di effettuare le sue scelte in relazione agli emendamenti che sono di sua competenza esclusiva, in particolare la scelta degli emendamenti che devono essere nuovamente sottoposti all'Aula.

Mercoledì 16 febbraio 2011

Il termine fissato in conformità del paragrafo 3, secondo comma, decorre dal deposito per iscritto o su presentazione orale della relazione della commissione competente. Esso fa salva la possibilità per il Parlamento di determinare il momento opportuno per proseguire l'esame della procedura in questione.»;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 15 febbraio 2011

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Modifica dell'accordo CE-Sud Africa sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione

P7_TA(2011)0043

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (10297/2010 – C7-0190/2010 – 2010/0119(NLE))

(2012/C 188 E/16)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (10297/2010),
 - visto il progetto d'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (07437/2008),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0190/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0018/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica sudafricana.

Martedì 15 febbraio 2011

Accordi tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (meccanismi finanziari per il 2009-2014 e importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014) ***

P7_TA(2011)0044

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(2012/C 188 E/17)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09902/2010),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, il progetto di protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e il progetto di protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (09899/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0225/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per la pesca (A7-0372/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e dei protocolli aggiuntivi;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.

Martedì 15 febbraio 2011

Accordo fra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile su taluni aspetti dei servizi aerei ***

P7_TA(2011)0045

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(2012/C 188 E/18)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (13988/2010),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (12922/2009),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0335/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0004/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la propria posizione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica federativa del Brasile.

Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 ***

P7_TA(2011)0046

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (07853/2010 – C7-0101/2010 – 2009/0148(NLE))

(2012/C 188 E/19)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (07853/2010),

Martedì 15 febbraio 2011

- visto il progetto di accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (15954/2009),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0101/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0007/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.

Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo UE/CE/Svizzera sull'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ***

P7_TA(2011)0047

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sui progetti di decisioni del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (06077/2010 – C7-0141/2010 – 2006/0251(NLE))

(2012/C 188 E/20)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visti i progetti di decisioni del Consiglio (06077/2010),
- visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (16462/2006),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 16, dell'articolo 74, dell'articolo 77, paragrafo 2, dell'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere b) e d), dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 89, dell'articolo 114 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0141/2010),

Martedì 15 febbraio 2011

- vista la sua posizione dell'8 luglio 2008 ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(2006)0752),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0008/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.

⁽¹⁾ GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 99.

Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo CE-Svizzera sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera ***

P7_TA(2011)0048

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (06242/2010 – C7-0140/2010 – 2006/0252(NLE))

(2012/C 188 E/21)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06242/2010),
- visto il progetto di protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (16470/2006),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0140/2010),
- vista la sua posizione dell'8 luglio 2008 ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(2006)0754),
- visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 100.

Martedì 15 febbraio 2011

— vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0013/2011),

1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

Accordo UE-Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari ***

P7_TA(2011)0049

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (16364/2010 – C7-0400/2010 – 2010/0228(NLE))

(2012/C 188 E/22)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (16364/2010),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (13712/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0400/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0011/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica federativa del Brasile.
-

Martedì 15 febbraio 2011

Accordo UE-Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali ***

P7_TA(2011)0050

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (16362/2010 – C7-0399/2010 – 2010/0222(NLE))

(2012/C 188 E/23)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (16362/2010),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (13708/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0399/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0010/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica federativa del Brasile.

Diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus *III**

P7_TA(2011)0052

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011 – 2008/0237(COD))

(2012/C 188 E/24)

(Procedura legislativa ordinaria: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011),

Martedì 15 febbraio 2011

- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 luglio 2009 ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0817),
- vista la sua posizione in seconda lettura ⁽³⁾ sulla posizione del Consiglio in prima lettura ⁽⁴⁾,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio in prima lettura (COM(2010)0469),
- vista la posizione del Consiglio in seconda lettura,
- visto l'articolo 294, paragrafo 13, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 69 del suo regolamento,
- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A7-0020/2011),

1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.

⁽²⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 312.

⁽³⁾ Testi approvati del 6.7.2010, P7_TA(2010)0256.

⁽⁴⁾ GU C 122 E dell'11.5.2010, pag. 1.

Livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi

*****I**

P7_TA(2011)0053

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(2012/C 188 E/25)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0593),

Martedì 15 febbraio 2011

- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0271/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0287/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

P7_TC1-COD(2009)0173

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 510/2011)

Martedì 15 febbraio 2011

Cooperazione rafforzata nell'ambito della creazione di una protezione unitaria del brevetto ***

P7_TA(2011)0054

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (05538/2011 – C7-0044/2011 –2010/0384(NLE))

(2012/C 188 E/26)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria (05538/2011),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0044/2011),
- visti l'articolo 74 octies e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,
- vista la raccomandazione della commissione giuridica (A7-0021/2011),
- A. considerando che nel 2000 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (COM(2000)0412); che tale proposta conteneva sei capi; i) Capo I sulle disposizioni generali, ii) Capo II sul diritto brevettuale, iii) Capo III sul mantenimento in vigore, estensione e nullità del brevetto comunitario, iv) Capo IV sulle competenze e procedure relative alle azioni giudiziarie riguardanti il brevetto comunitario, v) Capo V sull'incidenza sul diritto nazionale e vi) Capo VI sulle disposizioni finali,
- B. considerando che tale proposta si basava sull'articolo 308 del trattato CE, che richiedeva la consultazione del Parlamento e il voto unanime in seno al Consiglio,
- C. considerando che nella sua posizione del 10 aprile 2002 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario ⁽¹⁾ il Parlamento, nel quadro della procedura di consultazione, ha approvato la proposta della Commissione quale modificata,
- D. considerando che apparve chiaro che alcuni Stati membri avevano problemi specifici che impedivano loro di accettare il regolamento proposto; che, in particolare, taluni Stati membri non erano in grado di accettare il regime di traduzione del brevetto comunitario, che portò il Consiglio a concludere che, in considerazione della questione del regime di traduzione, esso non aveva potuto raggiungere un accordo politico sulla proposta della Commissione, per mancanza di un unanime consenso,
- E. considerando che il 9 gennaio 2006 la Commissione ha lanciato una consultazione sulla futura politica in materia di brevetti in Europa alla quale il Parlamento rispose adottando una risoluzione il 12 ottobre 2006 ⁽²⁾,
- F. considerando che le discussioni in sede di Consiglio sono state rilanciate dopo l'adozione, il 3 aprile 2007, della comunicazione della Commissione intitolata «Migliorare il sistema dei brevetti in Europa»(COM(2007)0165),

⁽¹⁾ GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 519.

⁽²⁾ GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 169.

Martedì 15 febbraio 2011

- G. considerando che il 4 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sulle principali caratteristiche del futuro sistema dei brevetti basato su due pilastri: i) la creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti e ii) la creazione di un brevetto UE, uno strumento giuridico per la concessione di brevetti validi in tutta l'Unione europea; che il Consiglio ha ritenuto che tali conclusioni avrebbero dovuto far parte integrante di un accordo definitivo globale su un pacchetto di misure relative a un sistema migliorato dei brevetti in Europa che comprendesse la creazione di un Tribunale dei brevetti europeo e dell'Unione europea (TBEUE), un brevetto UE, compreso il regolamento distinto sul regime di traduzione, un partenariato rafforzato tra l'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e, per quanto necessario, modifiche della Convenzione sul brevetto europeo,
- H. considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha comportato un cambiamento della base giuridica per la creazione di un brevetto UE a seguito dell'introduzione dell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale: «Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione»,
- I. considerando che, conformemente al primo comma dell'articolo 118 TFUE, il brevetto UE inteso come diritto alla proprietà intellettuale europeo può essere definito secondo la procedura legislativa ordinaria; che, tuttavia, conformemente al secondo comma dell'articolo 118 TFUE occorre seguire una procedura legislativa speciale che richieda l'unanimità in seno al Consiglio per stabilire i regimi linguistici di tali diritti,
- J. considerando che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona la Commissione ha confermato la sua proposta del 2000 ⁽¹⁾; che per accelerare la procedura e permettere al Consiglio la trasposizione delle sue conclusioni politiche del 4 dicembre 2009 in una posizione del Consiglio, che sarebbe il passo successivo nella procedura legislativa ordinaria, il Parlamento con la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)0665) «Omnibus» ⁽²⁾ ha confermato la sua posizione in prima lettura del 2002, che il Consiglio non ha ancora proceduto alla trasposizione delle sue conclusioni in una posizione e, di conseguenza, non è possibile lavorare al brevetto UE sulla base della proposta della Commissione del 2002,
- K. considerando che il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)0350) che si basa sull'attuale regime linguistico dell'Ufficio europeo dei brevetti,
- L. considerando che, nonostante i numerosi cicli di negoziati intrapresi dal Consiglio nel 2010, alla riunione del Consiglio «Concorrenza» del 10 dicembre 2010 è stata confermata l'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile allora e in un prossimo futuro l'adozione all'unanimità di una decisione sul regime linguistico e che, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, gli obiettivi del regolamento proposto di istituire una tutela brevettuale unitaria non potevano essere conseguiti in un lasso di tempo ragionevole,
- M. considerando che vari Stati membri si sono dichiarati disposti a esaminare la possibilità di istituire una protezione brevettuale unitaria nell'ambito della cooperazione rafforzata,
- N. considerando che più di nove Stati membri hanno indicato la loro intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata tra loro nel creare una protezione brevettuale unitaria rivolgendo una richiesta alla Commissione conformemente all'articolo 329, paragrafo 1, TFUE, e successivamente la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria,
- O. considerando che il Parlamento ha verificato il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea («TUE») e degli articoli da 326 a 334 TFUE,

⁽¹⁾ COM(2009)0665.

⁽²⁾ Testi adottati, P7_TA(2010)0126.

Martedì 15 febbraio 2011

- P. considerando che, conformemente all'articolo 20 TUE, un minimo di nove Stati membri possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione, facendo ricorso alle sue istituzioni ed esercitando tali competenze mediante l'applicazione delle disposizioni dei trattati in modo giuridicamente coerente, nei limiti e secondo le modalità previsti in detto articolo e negli articoli da 326 a 334 TFUE,
- Q. considerando che la creazione di una tutela brevettuale unitaria non figura nell'elenco dei settori di competenza esclusiva di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE; considerando che la base giuridica per la creazione di diritti di proprietà intellettuale europei è l'articolo 118 TFUE, il quale fa un preciso riferimento alla creazione e al funzionamento del mercato interno, una delle competenze concorrenti dell'Unione in base all'articolo 4 TFUE; considerando che la creazione di una protezione brevettuale unitaria, compreso il regime linguistico applicabile, ricade pertanto nell'ambito delle competenze non esclusive dell'Unione,
- R. considerando, in particolare, che questa competenza rafforzata potrebbe essere considerata una promozione degli obiettivi dell'Unione, che ne protegge gli interessi e ne rafforza il suo processo d'integrazione ai sensi dell'articolo 20 TUE, alla luce della valutazione d'impatto della Commissione in relazione alla sua suddetta proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea del 2010 che segnalava l'assenza di un brevetto unitario che preveda una tutela in tutta l'Unione europea e la conseguente frammentarietà del sistema dei brevetti; considerando che tale frammentazione è dovuta agli elevati costi e alla complessità della convalida dei brevetti europei nei singoli Stati membri, costi che non possono superare il 40 % dei costi totali del rilascio di un brevetto in Europa; considerando che la creazione di una protezione unitaria dei brevetti per un gruppo di Stati membri migliorerà il livello della tutela brevettuale permettendo una tutela uniforme dei brevetti nei territori degli Stati membri aderenti e eliminerà i costi e le complessità per tali territori, stimolando così il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno,
- S. considerando che dagli antefatti di tale iniziativa appare chiaro che la decisione proposta è presentata come *extrema ratio* e che gli obiettivi della cooperazione non possono essere conseguiti in un lasso di tempo ragionevole dall'Unione nel suo insieme;
- T. considerando che anche i requisiti degli articoli da 326 a 334 TFUE sono soddisfatti; che la cooperazione rafforzata faciliterà il corretto funzionamento del mercato interno eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei beni, favorendo la lotta alla violazione dei brevetti, determinando eventualmente un aumento del numero degli inventori che richiedono la tutela brevettuale in tutta l'Unione, fornendo parità di accesso alla tutela brevettuale unitaria a tutti gli inventori, alle imprese innovative e ai titolari di brevetto, indipendentemente dal fatto che provengano da Stati membri aderenti o meno, instaurando uno strumento integrativo disponibile a tutti i titolari di brevetti nell'Unione, migliorando le condizioni generali per le imprese innovative in tutta l'Unione ed eliminando, tra gli Stati membri aderenti, l'attuale frammentazione caratterizzata da «frontiere» tra gli Stati membri in materia di diritti brevettuali,
- U. considerando, in particolare, che la cooperazione rafforzata in questo settore rispetta il diritto dei trattati e dell'Unione in quanto non inciderà sull'*acquis*, dato che finora è stato adottato un numero limitato di atti giuridici dell'Unione in base all'articolo 288 TFUE, nessuno dei quali copre la creazione di un diritto di proprietà intellettuale che preveda la protezione uniforme in tutta l'Unione; che, ad eccezione della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche⁽¹⁾, non esiste a livello dell'Unione alcun ravvicinamento del diritto sostanziale in materia di brevetti e che il regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali⁽³⁾ riguardano delle estensioni del termine brevetto per tipi specifici di questioni brevettate; che la cooperazione rafforzata in questo settore dei brevetti non causerebbe discriminazioni in quanto l'accesso al brevetto unitario sarebbe aperto agli utenti del sistema dei brevetti di tutta l'Unione,

⁽¹⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 198 del 8.8.1996, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1.

Martedì 15 febbraio 2011

- V. considerando che la cooperazione rafforzata rispetterà i diritti, le competenze e gli obblighi degli Stati membri non aderenti, in quanto la possibilità di ottenere una tutela brevettuale unitaria nei territori degli Stati membri aderenti non incide sulle condizioni relative alla protezione dei brevetti nei territori degli Stati membri non aderenti,
- W. considerando che l'articolo 328, paragrafo 1, TFUE prevede che la cooperazione rafforzata sia aperta in ogni momento a tutti gli Stati membri che desiderino parteciparvi; che la Commissione e gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata dovrebbero promuovere sin dall'inizio e continuare a promuovere e incoraggiare la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri,
- X. considerando che l'approvazione del Parlamento riguarda la cooperazione rafforzata e non pregiudica quali Stati membri vi parteciperanno,
- Y. considerando che l'articolo 333, paragrafo 2, TFUE permette al Consiglio (o, più precisamente, ai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata) di adottare una decisione che disponga che esso delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria anziché in quello della procedura speciale contemplata dal secondo comma dell'articolo 118 TFUE che prevede la semplice consultazione del Parlamento,
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio, a prescindere da chi siano gli Stati membri partecipanti;
2. invita il Consiglio ad adottare una decisione ai sensi dell'articolo 333, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilendo che, quando si tratterà della proposta di regolamento del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione della tutela brevettuale unitaria per quanto riguarda il regime linguistico dei titoli europei di proprietà intellettuale ai sensi del l'articolo 118, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esso delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Radioattività per i prodotti alimentari ***I

P7_TA(2011)0055

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))

(2012/C 188 E/27)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0184),
- vista la consultazione del Parlamento da parte del Consiglio (C7-0137/2010),
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Martedì 15 febbraio 2011

- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 settembre 2010 ⁽¹⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽²⁾,
 - vista la lettera del 29 giugno 2010 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visti gli articoli 87, 55 e 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0001/2011),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 48 del 15.2.2011, pag. 160.

⁽²⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

P7_TC1-COD(2010)0098

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato *sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b)*,

[Emendamento 32]

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 48 del 15.2.2011, pag. 160.

Martedì 15 febbraio 2011

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva ⁽³⁾, è stato modificato in modo sostanziale ⁽⁴⁾. Poiché devono essere apportate ulteriori modificazioni, a fini di chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento, unitamente al regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva ⁽⁵⁾ e al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione ⁽⁶⁾.

I

[Emendamento 2]

- (2) ***Ai sensi dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.***

[Emendamento 3]

- (3) In data 2 febbraio 1959, il Consiglio ha adottato le direttive ⁽⁷⁾ che fissano le norme fondamentali di sicurezza e il cui testo è stato sostituito dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽⁸⁾. L'articolo 50, paragrafo 2 di tale direttiva impone agli Stati membri di fissare i livelli di intervento in caso di incidenti.
- (4) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario. ***Anche il suolo era stato contaminato a causa della ricaduta radioattiva, il che ha aumentato la radioattività dei prodotti silvicoli e agricoli destinati all'alimentazione provenienti dalle aree colpite.***

[Emendamento 4]

- (5) Delle misure sono state adottate ⁽⁹⁾ al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.
- (6) ***Un livello elevato di protezione della salute umana è uno degli obiettivi che l'Unione intende realizzare quando definisce ed attua le sue politiche. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE prevede l'adozione di misure comuni nel settore veterinario il cui obiettivo primario è la protezione della salute umana. Gli Stati membri sono responsabili di verificare la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti nel presente regolamento, in particolare attraverso la sorveglianza delle norme di sicurezza relative ai prodotti alimentari e gli alimenti per animali.***

[Emendamento 5]

⁽¹⁾ GU C ...

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011.

⁽³⁾ GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

⁽⁴⁾ Vedasi allegato IV.

⁽⁵⁾ GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78.

⁽⁷⁾ GU 11 del 20.2.1959, pag. 221/59.

⁽⁸⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

⁽⁹⁾ Regolamenti (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88), (CEE) n. 3020/86 del Consiglio (GU L 280 dell'1.10.1986, pag. 79), (CEE) n. 624/87 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.1987, pag. 101) e (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 14).

Martedì 15 febbraio 2011

- (7) È necessario istituire un sistema che consenta ***all'Unione***, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde ***assicurare un livello elevato di protezione della salute pubblica***.

[Emendamento 6]

- (8) La Commissione va informata di ogni incidente nucleare o del rilevamento di livelli insolitamente elevati di radioattività conformemente alla decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva ⁽¹⁾ o in applicazione della convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare.
- (9) La Commissione, **■** dovrebbe ***applicare immediatamente i*** livelli massimi ammissibili prestabiliti ***di contaminazione radioattiva a una situazione specifica successiva ad un incidente nucleare o ad una emergenza radiologica***.

[Emendamento 7]

- (10) ***La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di prodotti alimentari e alimenti per animali e dell'elenco dei prodotti alimentari secondari. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.***

[Emendamento 8]

■

[Emendamento 9]

- (11) I livelli massimi ammissibili ***di contaminazione radioattiva dovrebbero essere regolarmente rivisti per tener*** debitamente conto dei più recenti ***progressi e*** pareri scientifici disponibili a livello internazionale, ***rispecchiare*** l'esigenza di assicurare il pubblico ***e garantire allo stesso un livello elevato di protezione,*** e evitare divergenze nelle prassi normative internazionali.

[Emendamento 10]

- (12) ***I livelli di radioattività dovuti a contaminazione in seguito ad un incidente nucleare o ad ogni altro caso di emergenza radiologica dovrebbero essere presi in considerazione insieme ai livelli naturali di radioattività già presenti, che talvolta possono essi stessi superare i limiti di sicurezza stabiliti.***

[Emendamento 11]

- (13) ***Gli allegati I, II e III dovrebbero tenere presente l'effetto del decadimento parziale degli isotopi radioattivi durante la durata di validità dei prodotti alimentari conservati. A seconda del tipo di contaminazione, per esempio contaminazione da isotopi di iodio, la radioattività di prodotti alimentari conservati dovrebbe essere costantemente monitorata.***

[Emendamento 12]

■

[Emendamenti 13, 14 e 15]

⁽¹⁾ GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

Martedì 15 febbraio 2011

- (14) I prodotti alimentari da considerare prodotti alimentari secondari sono di relativa importanza dietetica e rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo di alimenti da parte della popolazione.

[Emendamento 16]

- (15) *Si applicano i principi generali della legislazione alimentare di cui agli articoli da 5 a 21 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾. Il rispetto dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbe essere sottoposto ad adeguate verifiche e a controlli ufficiali da parte degli Stati membri, come previsto all'articolo 17 di tale regolamento,*

[Emendamento 17]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in ogni altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) per «prodotti alimentari» si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana sia direttamente sia dopo trasformazione;
 - b) per «alimenti per animali» si intendono i prodotti destinati alla sola alimentazione animale.

Articolo 2

1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell'energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica o in base alla convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - una comunicazione ufficiale di incidente nucleare o di ogni altro caso di emergenza radiologica che comporti che i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari di cui all'allegato I, o i livelli massimi ammissibili per gli alimenti per animali di cui all'allegato III, rischino di essere raggiunti o siano stati raggiunti, adotta immediatamente **una decisione che dichiara il verificarsi dell'incidente nucleare o dell'emergenza radiologica e applica** detti livelli massimi ammissibili.

[Emendamento 18]

2. Il periodo di validità **della decisione di cui al** paragrafo 1 **non** supera tre mesi **.**

[Emendamento 19]

3. *Ai fini del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato di esperti scientifici indipendenti competenti in materia di salute pubblica e sicurezza alimentare. I membri del comitato sono scelti in base a criteri scientifici. La Commissione rende pubblica la composizione del comitato di esperti e le dichiarazioni d'interesse dei suoi membri.*

[Emendamento 20]

|

[Emendamenti 21 e 22]

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Martedì 15 febbraio 2011

Articolo 3

Per *tener conto* di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, *o, se necessario dopo un incidente nucleare o ogni altro caso di emergenza radiologica*, la Commissione *adegua gli allegati I, II e III mediante atti delegati conformemente all'articolo 4 e alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6*

I

[Emendamento 23]

Articolo 4

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dal ... ⁽¹⁾. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 5.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6.

[Emendamento 24]

Articolo 5

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere, si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[Emendamento 25]

Articolo 6

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

⁽¹⁾ Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 15 febbraio 2011

2. *Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.*

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. *Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, questo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.*

[Emendamento 26]

Articolo 7

1. Non sono immessi sul mercato i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, fissati **negli allegati I e III**.

Il presente regolamento si applica anche ai prodotti alimentari o agli alimenti per animali importati da paesi terzi, in transito doganale o destinati all'esportazione.

[Emendamento 27]

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

3. *Gli Stati membri verificano la conformità ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva sul loro territorio. A tal fine, gli Stati membri organizzano un sistema di controlli ufficiali per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, e intraprendano altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione al pubblico in materia di sicurezza e di rischio dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002.*

[Emendamento 28]

4. *Entro marzo 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza di un meccanismo per indennizzare gli agricoltori i cui prodotti alimentari siano stati contaminati oltre i livelli massimi ammissibili stabiliti di contaminazione radioattiva e non potendo quindi essere immessi sul mercato. Tale meccanismo dovrebbe essere basato sul principio «chi inquina paga». La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che istituisca detto meccanismo.*

[Emendamento 33]

Articolo 8

Un elenco dei prodotti alimentari secondari, è riportato nell'allegato II.

I

[Emendamento 29]

Articolo 9

1. *Entro marzo 2012, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'adeguatezza dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, figuranti agli allegati I e III, e sull'opportunità di mantenere l'elenco degli alimenti secondari figurante all'allegato II.*

Martedì 15 febbraio 2011

2. *La relazione esamina in particolare la conformità dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva con il limite di dose efficace pari a 1 mSv/y per quanto concerne il pubblico, secondo le condizioni stabilite dalla direttiva 96/29/Euratom e prende in considerazione la possibile inclusione di ulteriori radionuclidi rilevanti negli allegati I e III. Nella valutazione di tali livelli massimi ammissibili, la relazione si focalizza sulla protezione dei gruppi di popolazione più vulnerabili, in particolare i bambini, ed esamina se, su tale base, sia opportuno fissare i livelli massimi ammissibili per tutte le categorie di popolazione.*

[Emendamento 30]

Articolo 10

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato V.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Martedì 15 febbraio 2011

ALLEGATO I

[Emendamento 31]

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA PER I PRODOTTI ALIMENTARI (Bq/kg)

	Prodotti alimentari ⁽¹⁾			
	Alimenti per lattanti ⁽²⁾	Prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾	Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari ⁽⁴⁾	Alimenti liquidi ⁽⁵⁾
Isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	75	125	750	125
Isotopi dello iodio, in particolare I-131	150	500	2 000	500
Isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	1	20	80	20
Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 ⁽⁶⁾	400	1 000	1 250	1 000

⁽¹⁾ Il livello massimo ammissibile applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

⁽²⁾ Per alimenti per lattanti si intendono **le formule per lattanti, compreso il latte di formula, le formule di proseguimento e** i prodotti alimentari **equivalenti** destinati a lattanti **di età inferiore ai dodici mesi**, che corrispondono alle esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».

⁽³⁾ Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).

⁽⁴⁾ I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli massimi ammissibili applicabili sono stabiliti all'allegato II.

⁽⁵⁾ Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice NC 2009 e al capitolo 22. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.

⁽⁶⁾ Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti alimentari secondari

Per i prodotti alimentari secondari di cui al presente allegato, i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare sono dieci volte superiori a quelli applicabili agli «altri prodotti alimentari esclusi i prodotti alimentari secondari» di cui all'allegato I.

Codice NC	Designazione delle merci
0703 20 00	Agli (freschi e refrigerati)
0709 59 50	Tartufi (freschi e refrigerati)
0709 90 40	Capperi (freschi e refrigerati)
0711 90 70	Capperi (temporaneamente conservati, ma non confacenti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati)
ex 0712 39 00	Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0903 00 00	Mate

Martedì 15 febbraio 2011

Codice NC	Designazione delle merci
0904	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie
1106 20	Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1108 14 00	Fecola di manioca
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio, balsami, naturali)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1504	Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1604 30	Caviale e suoi succedanei
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
2003 20 00	Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico)
2006 00	Verdura, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti - in qualsiasi soluzione
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; oleoresine di estrazione; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti

Martedì 15 febbraio 2011

ALLEGATO III

Livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva (cesio-134 e cesio-137) negli alimenti per animali

Animale	Bq/kg ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Maiali	1 250
Pollame, agnelli, vitelli	2 500
Altri	5 000

⁽¹⁾ I presenti livelli massimi ammissibili costituiscono uno strumento per contribuire all'osservanza dei livelli massimi ammissibili per gli alimenti; essi non garantiscono da solitale osservanza in ogni circostanza e fanno salva la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

⁽²⁾ Tali livelli massimi ammissibili si riferiscono agli alimenti per animali pronti per il consumo.

ALLEGATO IV

Regolamenti abrogati

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio	(GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11)
Regolamento (Euratom) n. 2218/89 del Consiglio	(GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1)
Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione	(GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17)
Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione	(GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78)

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (Euratom) n. 3954/87	Regolamento (Euratom) n. 944/89	Regolamento (Euratom) n. 770/90	Presente regolamento
Articoli 1 e 2			Articoli 1 e 2
Articolo 5			Articolo 3
			Articolo 4
			Articolo 5
			Articolo 6
Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase			Articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2			Articolo 7, paragrafo 2
	Articolo 1		Articolo 8
	Articolo 2		Allegato II
		Articolo 1	Articolo 2, paragrafo 1
			Articolo 9
			Articolo 10

Martedì 15 febbraio 2011

Regolamento (Euratom) n. 3954/87	Regolamento (Euratom) n. 944/89	Regolamento (Euratom) n. 770/90	Presente regolamento
Articolo 8	Allegato	Allegato	Articolo 11
Allegato			Allegato I
			Allegato II
			Allegato III
			Allegato IV
			Allegato V

Mercoledì 16 febbraio 2011

Medicinali falsificati *I**

P7_TA(2011)0056

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto concerne la prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(2012/C 188 E/28)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0668),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0513/2008),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2009 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2009 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0148/2010),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 317 del 23.12.2009, pag. 62.

⁽²⁾ GU C 79 del 27.3.2010, pag. 50.

Mercoledì 16 febbraio 2011

P7_TC1-COD(2008)0261

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/62/UE)

Giovedì 17 febbraio 2011

Clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea *I**

P7_TA(2011)0061

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(2012/C 188 E/29)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0049),
 - visti l'articolo 294 e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0025/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0210/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽¹⁾;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 7 settembre 2010 (Testi approvati, P7_TA(2010)0301).

P7_TC1-COD(2010)0032

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 511/2011)

Giovedì 17 febbraio 2011

ALLEGATO I

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento di salvaguardia.

Come previsto dal regolamento, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea e sarà pronta a discutere con la commissione competente del Parlamento europeo su eventuali questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

In tale contesto, la Commissione intende rilevare quanto segue:

- a) La Commissione monitorerà attentamente l'attuazione da parte della Corea degli impegni assunti su questioni regolamentari tra cui, in particolare, gli impegni in materia di regolamentazioni tecniche nel settore automobilistico. Il monitoraggio comprende tutti gli aspetti delle barriere non tariffarie e i suoi risultati sono documentati e comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.
- b) La Commissione, inoltre, attribuisce particolare importanza all'effettiva attuazione degli impegni su lavoro e ambiente del capo 13 dell'accordo di libero scambio (commercio e sviluppo sostenibile). A questo proposito, la Commissione chiederà il parere del gruppo consultivo nazionale che comprende rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei sindacati e delle organizzazioni non governative. L'attuazione del capo 13 dell'accordo di libero scambio è debitamente documentata e comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione condivide inoltre l'importanza di garantire un'efficace protezione in caso di picchi improvvisi di importazioni in settori sensibili, tra cui le automobili di piccole dimensioni. Il monitoraggio di settori sensibili comprende le automobili, i prodotti tessili e l'elettronica di consumo. A questo proposito, la Commissione osserva che il settore delle piccole auto può essere considerato un mercato rilevante ai fini di un'inchiesta di salvaguardia.

La Commissione rileva che la designazione di zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12 del protocollo sulle norme d'origine, richiederebbe un accordo internazionale fra le parti che il Parlamento europeo dovrebbe approvare. La Commissione non mancherà di tenere il Parlamento pienamente informato delle deliberazioni del comitato sulle zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana.

Infine, la Commissione rileva altresì che, se a causa di circostanze eccezionali decide di prolungare la durata delle inchieste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, farà in modo che una tale proroga non vada oltre la data di scadenza di eventuali misure provvisorie introdotte a norma dell'articolo 7.

ALLEGATO II

Dichiarazione comune

La Commissione e il Parlamento europeo concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel monitoraggio dell'applicazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea (ALS) e del regolamento di salvaguardia. A tal fine convengono quanto segue:

- Nel caso in cui il Parlamento europeo adotti una raccomandazione al fine dell'apertura di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni ai sensi del regolamento per l'apertura d'ufficio dell'inchiesta. Nel caso in cui la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, presenterà una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo in cui illustrerà tutti i fattori rilevanti per l'apertura di una tale inchiesta.
- Su richiesta della commissione competente del Parlamento europeo, la Commissione riferisce a quest'ultimo su eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte della Corea dei suoi impegni in relazione a misure non tariffarie o al capo 13 (commercio e sviluppo sostenibile) dell'ALS.

Giovedì 17 febbraio 2011

Concessione alla BEI di una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea
*****I**

P7_TA(2011)0062

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione europea in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea (COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))

(2012/C 188 E/30)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0174),
 - visti l'articolo 249, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0110/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo, della commissione per gli affari esteri, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il commercio internazionale (A7-0019/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Giovedì 17 febbraio 2011

P7_TC1-COD(2010)0101

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. .../2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione europea in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea

[Emendamento n. 1, salvo dove diversamente indicato]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione europea a sostegno della politica estera dell'Unione. Ciò consente di integrare le risorse del bilancio dell'Unione europea disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari. ***Nell'intraprendere tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce al conseguimento dei principi guida generali e degli obiettivi politici dell'Unione europea, compresi lo sviluppo dei paesi terzi e la prosperità dell'Unione nella nuova condizione economica mondiale. Le operazioni della BEI a sostegno della politica estera dell'Unione devono continuare a essere condotte in conformità dei principi delle pratiche bancarie sane.***
- (2) ***L'articolo 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 208 TFUE, dispone che la BEI deve contribuire, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione.***
- (3) Per sostenere l'azione esterna dell'Unione e al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza incidere sul proprio merito di credito, la maggior parte delle sue operazioni nelle regioni esterne hanno beneficiato di una garanzia a valere sul bilancio comunitario, amministrata dalla Commissione.
- (4) Da ultimo, la garanzia dell'Unione è stata fissata per il periodo 2007-2011 dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità ⁽²⁾.
- (5) Il fondo di garanzia per azioni esterne (il «fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) ⁽³⁾, garantisce una riserva di liquidità per il bilancio dell'Unione in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI e altre azioni esterne dell'Unione.
- (6) Come richiesto dalla decisione n. 633/2009/CE, la Commissione e la BEI hanno preparato un riesame intermedio delle operazioni di finanziamento esterne della BEI, basato su una valutazione esterna indipendente sotto la supervisione di un comitato direttivo di «saggi», un riesame effettuato da un consulente esterno e valutazioni specifiche prodotte dalla BEI stessa. Il 12 febbraio 2010, il comitato direttivo ha presentato una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BEI contenente le proprie conclusioni e raccomandazioni.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011.

⁽²⁾ GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10.

Giovedì 17 febbraio 2011

- (7) La relazione del vive di «saggi» ha concluso che la garanzia dell'Unione alla BEI rappresenta uno strumento di politica incisivo ed efficace che esercita una notevole influenza finanziaria e politica e che dovrebbe essere mantenuto al fine di coprire i rischi di natura politica o sovrana. Al fine di massimizzare il valore aggiunto e l'efficacia delle operazioni esterne della BEI, sono stati proposti alcuni emendamenti alla decisione n. 633/2009/CE.
- (8) *In occasione del rinnovo del prossimo quadro finanziario pluriennale gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione dovrebbero essere sostanzialmente incrementati allo scopo di accrescere l'efficacia e la visibilità dell'azione dell'Unione all'esterno delle sue frontiere in linea con il trattato di Lisbona. [Emendamento 2]*
- (9) *L'elenco dei paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione figura all'allegato II della presente decisione ed è stato ampliato rispetto all'elenco di cui all'allegato I della decisione n. 633/2009/CE.*
- (10) Gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione in ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali di finanziamento della BEI coperti dalla garanzia, e non di obiettivi che la BEI è tenuta a raggiungere.
- (11) *L'estensione del mandato esterno della BEI a nuovi paesi senza procedere a una rivalutazione dei massimali di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione ridurrebbe di fatto l'importo dei prestiti della BEI disponibili per paese nel contesto del suo mandato esterno. Onde evitare un indebolimento dell'azione della BEI nei paesi in cui essa interviene, tali massimali dovranno essere adeguati di conseguenza.*
- (12) Oltre ai massimali regionali, un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR (il mandato sui cambiamenti climatici) dovrebbe essere attivato e stanziato come dotazione a sostegno delle operazioni di finanziamento della BEI nel settore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni coperte dal mandato. La BEI potrebbe contribuire con conoscenze specifiche e risorse proprie, in stretta collaborazione con la Commissione, al sostegno alle autorità pubbliche e al settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Riguardo ai progetti di mitigazione e adattamento, le risorse della BEI dovrebbero essere integrate, **nella misura del possibile**, da aiuti a valere sul bilancio dell'Unione, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'Unione europea. **A tale riguardo, è opportuno che la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riferisca in modo dettagliato sugli strumenti finanziari utilizzati per il finanziamento di tali progetti, precisando gli importi del finanziamento della BEI nel quadro del mandato opzionale e gli importi delle sovvenzioni corrispondenti.**
- (13) *L'ammissibilità a ricevere il finanziamento della BEI per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione potrebbe essere limitata per i paesi che, secondo il Consiglio, non si sono impegnati per il conseguimento di obiettivi adeguati in materia di cambiamenti climatici. Il Consiglio può imporre tali restrizioni prima che la BEI impegni i fondi a favore dei rispettivi paesi nell'ambito del mandato sui cambiamenti climatici. È opportuno che il Consiglio consulti il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione prima di adottare una decisione sull'imposizione di dette restrizioni.*
- (14) *La BEI dovrebbe prepararsi alla potenziale attuazione, dal 2014, di finanziamento del microcredito in modo da accrescere l'accesso dei più svantaggiati al finanziamento bancario al fine di sviluppare microprogetti che creano ricchezza e riducono la povertà; [Emendamento 3]*
- (15) *La BEI dovrebbe poter reinvestire i rimborsi dei capitali di rischio e dei prestiti speciali (reflows) provenienti da precedenti operazioni, con l'assenso della Commissione, per finanziare nuove operazioni dello stesso ordine a beneficio dei paesi partner, come proposto dalla Commissione nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e di partenariato ⁽¹⁾.*

⁽¹⁾ COM(2008)0308.

Giovedì 17 febbraio 2011

- (16) È necessario prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda l'allocazione regionale nell'ambito del mandato sui cambiamenti climatici per consentire di attingere nel modo più rapido ed efficace possibile ai finanziamenti disponibili nel triennio 2011-2013, **cercando nel contempo** di garantire una distribuzione equilibrata tra le regioni **in detto periodo**, sulla base delle priorità stabilite per l'aiuto esterno nell'ambito del mandato generale.
- (17) **La** valutazione ha messo in luce che, per quanto le operazioni della BEI realizzate nel periodo della valutazione (2000-2009) siano state generalmente conformi alle politiche esterne dell'Unione, il collegamento fra gli obiettivi di politica dell'Unione e la loro realizzazione operativa da parte della BEI dovrebbe essere rafforzato e reso più esplicito e strutturato.
- (18) Per migliorare la coerenza del mandato e rafforzare l'orientamento dell'attività di assistenza finanziaria esterna della BEI alle politiche dell'Unione europea e per garantire il massimo vantaggio per i beneficiari, la presente decisione dovrebbe definire obiettivi prioritari orizzontali nel mandato relativamente alle operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi ammissibili, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. In tutte le regioni coperte dalla presente decisione, la BEI dovrebbe quindi finanziare progetti nei settori della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, delle infrastrutture sociali ed economiche (in particolare il settore dei trasporti, quello energetico ivi incluse le energie rinnovabili, **la ricerca e lo sviluppo (R&S) sulle nuove fonti di energia**, la sicurezza energetica, **le infrastrutture energetiche**, le infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)) e lo sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). **Occorre ribadire che un migliore accesso delle PMI ai finanziamenti può svolgere un ruolo essenziale di stimolo per lo sviluppo economico e per la lotta contro la disoccupazione.** In queste aree, l'integrazione regionale fra i paesi partner, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi di preadesione, i paesi vicini e l'Unione dovrebbe essere tra gli obiettivi fondamentali delle operazioni di finanziamento della BEI. **La BEI può sostenere la presenza dell'Unione europea nei paesi partner tramite investimenti esteri diretti che contribuiscano alla promozione del trasferimento di tecnologie e di conoscenza, sia a titolo della garanzia dell'Unione a fini di investimento nei settori summenzionati che a proprio rischio.**
- (19) **Per raggiungere in modo efficace le PMI, la BEI dovrebbe cooperare con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire che parte dei benefici finanziari sia trasferita ai loro clienti, per verificare i progetti della clientela rispetto alle finalità di sviluppo dell'Unione e per conferire un valore aggiunto rispetto al finanziamento sul mercato. Le attività degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI dovrebbero essere pienamente trasparenti ed oggetto di rapporti periodici alla BEI. ■**
- (20) **Benché la solidità resti il suo tratto distintivo quale banca di investimenti, ai sensi della presente decisione la BEI dovrebbe definire l'impatto delle sue operazioni esterne sullo sviluppo, in stretto coordinamento con la Commissione e sotto il controllo democratico del Parlamento europeo, seguendo i principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo e i principi di cui all'articolo 208 TFUE, nonché i principi dell'efficacia degli aiuti sanciti dalla dichiarazione di Parigi del 2005 e dal programma d'azione di Accra del 2008.** A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti **ambientali**, sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale **delle autorità pubbliche e della società civile. Nel condurre un'analisi approfondita («due diligence») del progetto, la BEI dovrebbe imporre al promotore del progetto di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati.** Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento all'interno dell'Unione e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione, quali, **tra l'altro, l'accesso ai servizi finanziari per le PMI e le microimprese**, infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. **Il finanziamento potrebbe includere anche progetti a sostegno di programmi sanitari e di istruzione, in particolare in materia di infrastrutture, laddove vi sia un chiaro valore aggiunto.** Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività a sostegno **dell'adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove appropriato, collaborare con le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e le istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI).** Ciò richiederà l'accesso a fondi di aiuto ed un **■ aumento, entro un termine ragionevole, delle risorse umane specializzate** dedicate alle attività esterne

Giovedì 17 febbraio 2011

della BEI. L'attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell'Unione concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI dovrebbe definire indicatori di prestazione collegati agli aspetti di sviluppo **e ambientali** dei progetti e i loro risultati.

- (21) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stata istituita la carica di Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, nell'intento di aumentare l'efficacia e la coerenza delle relazioni esterne dell'Unione. ■
- (22) *Negli ultimi anni si è assistito inoltre a un ampliamento e rafforzamento delle politiche in materia di relazioni esterne dell'Unione. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, la strategia dell'Unione per l'Asia centrale, i nuovi partenariati con l'America Latina e con l'Asia sudorientale, nonché il partenariato strategico dell'Unione europea con la Russia, la Cina e l'India. Lo stesso dicasi per le politiche di sviluppo dell'Unione europea, che sono state estese a tutti i paesi in via di sviluppo. Dal 2007 le relazioni esterne dell'Unione sono sostenute anche da nuovi strumenti finanziari, come lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di stabilità.*
- (23) *Alla luce dell'istituzione del SEAE e in seguito all'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione e la BEI dovranno modificare il protocollo di intesa relativo alla cooperazione e al coordinamento nelle regioni di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità ⁽¹⁾, e, a seconda dei casi e con l'assenso dell'Alto rappresentante, estendere il nuovo protocollo di intesa al SEAE, in particolare per quanto riguarda il dialogo regolare e sistematico fra la BEI e la Commissione a livello strategico, che dovrebbe includere anche il SEAE, e altri aspetti che sono di competenza del SEAE.*
- (24) L'attività della BEI nei paesi in preadesione **si realizza** nel quadro stabilito nei partenariati per l'adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per ciascun paese e per quanto concerne il Kosovo ⁽²⁾, con l'obiettivo di un graduale avvicinamento all'Unione, e che istituiscono un quadro per l'assistenza dell'Unione. La politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali si configura nel processo di stabilizzazione e di associazione (SAP). Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l'Unione offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA). L'assistenza finanziaria preadesione, tramite l'IPA, aiuta i paesi candidati e i potenziali candidati a prepararsi agli obblighi e alle sfide richiesti dall'adesione all'Unione. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull'allineamento con l'acquis dell'Unione, sulla preparazione alle politiche e gli strumenti **dell'Unione e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica.**
- (25) *Nell'attuare l'articolo 209, paragrafo 3 TFUE, la BEI dovrebbe cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 in tutte le aree regionali in cui è attiva.*
- (26) L'attività della BEI nei paesi vicini dovrebbe realizzarsi nel quadro della politica di vicinato europea, con la quale l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, fondato sui valori dell'Unione, **quali la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti dell'uomo**, e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione e i suoi partner attuano piani d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali **e sociali** e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche, **come il progetto di gasdotto Nabucco e altri progetti della stessa natura che rivestono un interesse particolare per l'Unione.** L'Unione per il Mediterraneo, **la Strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico**, la Partnership orientale e la Sinergia del Mar Nero sono iniziative multilaterali e regionali complementari alla politica di vicinato europea, volte a promuovere la cooperazione fra l'Unione europea e il rispettivo gruppo di paesi partner limitrofi che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo **mira a rilanciare il processo di integrazione euromediterraneo favorendo il reciproco sviluppo economico, sociale ed ambientale tra le due sponde del Mediterraneo** e sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l'integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti

⁽¹⁾ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95.

⁽²⁾ Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Giovedì 17 febbraio 2011

regionali e transnazionali. *L'Unione per il Mediterraneo sostiene, in particolare, la creazione di autostrade marittime e terrestri, il disinquinamento del Mediterraneo, il piano solare mediterraneo, l'iniziativa per lo sviluppo delle imprese nel Mediterraneo, la protezione civile e l'università euro-mediterranea. La Strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico favorisce un ambiente sostenibile e uno sviluppo socioeconomico ottimale nella regione.* Il Partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'Unione e i paesi partner orientali, *che possono essere conseguite soltanto se tutti i paesi del partenariato orientale aderiranno ai principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo.* La Federazione russa e l'Unione hanno un Partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla Politica di vicinato europea ed espresso tramite gli Spazi comuni e la tabella di marcia. Ad **essi** si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'Unione la Russia, la Norvegia e l'Islanda.

- (27) L'attività della BEI in America Latina dovrebbe realizzarsi nel quadro del Partenariato strategico fra l'Unione europea, l'America Latina e i Caraibi. Come sottolineato nel settembre 2009 dalla comunicazione della Commissione «L'Unione europea e l'America Latina: attori globali in partenariato»⁽¹⁾, le priorità dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione con l'America Latina sono la promozione dell'integrazione regionale e l'eliminazione della povertà e della disuguaglianza sociale al fine di perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Questi obiettivi di politica dovrebbero essere promossi tenendo conto dei vari livelli di sviluppo dei paesi dell'America Latina. Il dialogo bilaterale dovrebbe essere perseguito in aree di interesse comune per l'Unione e l'America Latina, inclusi l'ambiente, i cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi, nonché l'energia, la scienza, la ricerca, l'istruzione superiore, la tecnologia e l'innovazione.
- (28) In Asia, è opportuno che la BEI operi sia nelle economie emergenti e dinamiche, sia nei paesi meno prosperi. In questa regione diversificata, l'Unione sta rafforzando i propri partenariati strategici con Cina e India, mentre sono in corso negoziati in vista di nuovi accordi di partenariato e di libero scambio con vari paesi del Sud-est asiatico. Al contempo, resta una delle grandi priorità dell'Unione in Asia la cooperazione allo sviluppo; la strategia di sviluppo dell'Unione europea nella regione asiatica persegue la lotta alla povertà tramite la promozione di una crescita economica sostenibile ampia e diversificata, la promozione di un contesto e di condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e all'integrazione nella regione, il rafforzamento della governance, il miglioramento della stabilità politica e sociale, nonché il sostegno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015. Vengono attuate politiche congiunte a fronte di sfide comuni, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità, la governance e i diritti umani, nonché la prevenzione e la risposta alle calamità naturali o alle catastrofi provocate dall'uomo.
- (29) La strategia dell'Unione europea per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, ha consolidato il dialogo regionale e bilaterale e la cooperazione dell'Unione europea con i paesi dell'Asia centrale rispetto alle principali sfide nella regione, quali la riduzione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la stabilità. L'attuazione della strategia ha conseguito notevoli progressi nell'ambito dei diritti umani, dello stato di diritto, della governance e della democrazia, dell'istruzione, dello sviluppo economico, del commercio e degli investimenti, nonché delle politiche in materia di energia, trasporti e ambiente.
- (30) L'attività della BEI in Sud Africa dovrebbe collocarsi nel quadro del documento strategico nazionale UE-Sud Africa. I settori chiave identificati nel documento strategico sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della capacità di fornitura dei servizi e la coesione sociale. Le attività finora condotte dalla BEI in Sud Africa sono state realizzate in forte sinergia con il programma di cooperazione allo sviluppo della Commissione, incentrandosi in particolare sul sostegno al settore privato e su investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sociali (alloggi, approvvigionamento elettrico, **progetti per la potabilizzazione dell'acqua** e infrastrutture comunali). Il riesame intermedio del documento strategico nazionale per il Sud Africa ha proposto di rafforzare le azioni nel settore dei cambiamenti climatici tramite attività a sostegno della creazione di posti di lavoro «verdi».

⁽¹⁾ COM(2009)0495.

Giovedì 17 febbraio 2011

- (31) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'Unione nelle regioni interessate, dovrebbero essere **individuare** le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse di bilancio dell'Unione, se del caso sotto forma di garanzie, capitale di rischio e interessi a tasso agevolato e cofinanziamento degli investimenti, parallelamente all'assistenza tecnica nella fase di preparazione e realizzazione dei progetti, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità, l'EIDHR e il DCI. **Ogniquale ha luogo questa combinazione di operazioni di finanziamento della BEI con altre risorse di bilancio dell'Unione, tutte le decisioni di finanziamento dovrebbero precisare in modo chiaro le risorse da impegnare. La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione dovrebbe contenere una ripartizione dettagliata delle risorse di bilancio e degli strumenti finanziari utilizzati in combinazione con i finanziamenti della BEI. Nel prossimo quadro finanziario pluriennale, dovrebbe essere creata una maggiore sinergia tra detti strumenti di finanziamento dell'Unione e il mandato esterno della BEI.**
- (32) A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, occorre garantire la piena coerenza e il sostegno delle operazioni di finanziamento esterno della BEI con le politiche esterne dell'Unione e gli obiettivi prioritari definiti nella presente decisione. In vista di una sempre maggiore coerenza delle azioni esterne dell'Unione, è necessario rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la Commissione, il SEAE e la BEI. Allo stesso scopo, occorre rafforzare la cooperazione e il rapido scambio di informazioni fra la BEI, la Commissione e il SEAE a livello operativo. **Gli uffici della BEI al di fuori dell'Unione dovrebbero, laddove opportuno, essere ubicati in seno alle delegazioni dell'Unione in modo da promuovere tale cooperazione e condividere, al contempo, i costi di funzionamento.** Di particolare importanza è assicurare l'opportuno scambio di opinioni fra la BEI, la Commissione e il SEAE già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le attività **di questi tre organi dell'Unione europea.**
- (33) Le misure pratiche per la realizzazione concreta degli obiettivi del mandato generale dovrebbero essere definite negli orientamenti operativi regionali. **■. Onde elaborare tali orientamenti, che sono di applicazione generale ed integrano la presente decisione, la Commissione, in stretta collaborazione con la BEI e, per le questioni di sua competenza, con il SEAE, dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.** Tali orientamenti dovrebbero basarsi sul quadro politico più ampio dell'Unione per ciascuna regione, riflettere le strategie nazionali dell'Unione europea e mirare a garantire che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti dell'Unione corrispondenti nelle diverse regioni interessate. La Commissione dovrebbe fornire tali orientamenti al Parlamento europeo e al Consiglio nell'ambito della presentazione annuale della propria relazione sul mandato esterno della BEI.
- (34) La BEI dovrebbe preparare, di concerto con la Commissione, il programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia **e assicurare la compatibilità dei prestiti previsti della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione.** È opportuno che la Commissione tenga conto del piano nella sua programmazione periodica di bilancio trasmessa all'autorità di bilancio.
- (35) La Commissione dovrebbe **proporre, entro la metà del 2012, sulla base delle esistenti esperienze positive, la creazione** di una «piattaforma dell'Unione per la cooperazione e lo sviluppo», in vista dell'ottimizzazione **e della razionalizzazione** del funzionamento dei meccanismi volti a combinare **maggiormente** sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. **Tale proposta dovrebbe basarsi su una valutazione d'impatto che specifichi i costi e i benefici di tale piattaforma.** Nelle sue riflessioni, la Commissione dovrebbe consultare la BEI, **la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)** e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. A tal fine, **occorre che la Commissione istituisca un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri, membri del Parlamento europeo, della BEI e, ove opportuno, di altre istituzioni operanti nel settore della cooperazione e lo sviluppo dell'Unione europea.** Tale piattaforma dovrebbe, sotto la direzione della Commissione, **promuovere le sinergie, lo scambio di informazioni sulla programmazione dei progetti e gli** accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto

Giovedì 17 febbraio 2011

del ruolo e delle prerogative delle istituzioni dell'Unione nell'attuazione del bilancio dell'Unione e dei prestiti *delle istituzioni di finanziamento. La piattaforma sarà particolarmente utile per finanziare progetti orientati allo sviluppo o progetti intesi a contrastare i cambiamenti climatici.*

- (36) *La BEI dovrebbe essere incoraggiata a eseguire un'analisi dei costi/benefici per ripartire progressivamente l'insieme delle sue attività esterne su base geografica onde adattarsi meglio alle specificità di ogni zona e favorire la partecipazione e la corresponsabilità dei paesi partner nella gestione pratica dei fondi e nel monitoraggio finanziario dei progetti interessati. In funzione dell'esito di suddetta analisi, la BEI dovrebbe esaminare la possibilità di avviare tale processo predisponendo la ripartizione delle sue attività mediterranee, finora raggruppate nello strumento per gli investimenti e il partenariato euro-mediterraneo (FEMIP), e creando un'istituzione finanziaria euro-mediterranea di sviluppo congiunto, di cui la BEI resterebbe l'azionista principale. Nel caso specifico del Mediterraneo, detta trasformazione istituzionale permetterebbe alla BEI di migliorare l'efficacia della sua azione nei paesi mediterranei, di rafforzare la sua visibilità e di apportare un maggiore sostegno finanziario alle iniziative prioritarie dell'Unione per il Mediterraneo. La BEI dovrebbe altresì appoggiarsi al programma «Invest in Med» che consente la creazione di una preziosa rete con le imprese e gli attori della società civile nei paesi partner.*
- (37) *La BEI dovrebbe essere incoraggiata ad aumentare il numero delle proprie operazioni e a diversificare i propri strumenti finanziari al di fuori dell'Unione europea non coperti dalla garanzia dell'Unione, in modo tale da favorire l'attivazione della garanzia per i paesi e i progetti con condizioni poco agevoli di accesso al mercato e in cui, quindi, la garanzia fornisce un maggiore valore aggiunto. La BEI dovrebbe pertanto, sempre al fine di sostenere gli obiettivi della politica in materia di relazioni esterne dell'Unione, incrementare gli importi che presta a suo proprio rischio, in particolar modo nei paesi in fase di preadesione, in quelli destinatari dello strumento di vicinato e in quelli che godono di affidabilità creditizia («investment grade»), ma anche nei paesi che non godono di sufficiente affidabilità creditizia, qualora la BEI disponga di adeguate garanzie da parte di terzi. D'intesa con la Commissione, la BEI dovrebbe sviluppare una politica volta a definire quali progetti riceveranno finanziamenti nel quadro del mandato coperto da garanzia dell'Unione e quali, di converso, saranno caratterizzati dall'assunzione di un rischio proprio da parte della BEI. Tale politica terrebbe conto, in particolare, della solvibilità dei paesi e dei progetti interessati. In occasione del rinnovo del mandato esterno per il periodo dopo il 2013, sarebbe opportuno procedere a una revisione di detta politica e a un conseguente riesame dell'elenco dei paesi ammissibili alla garanzia, tenendo conto delle implicazioni per la dotazione del fondo di garanzia.*
- (38) *La BEI dovrebbe essere incoraggiata a potenziare le sue operazioni destinate ad enti pubblici subordinati nei paesi di intervento, ove disponga di adeguate garanzie.*
- (39) *La BEI dovrebbe ampliare la gamma di strumenti di finanziamento nuovi e innovativi offerti, concentrandosi ulteriormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre, la BEI dovrebbe essere incoraggiata a erogare prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi partner attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare l'attività della BEI.*
- (40) *Per garantire che la BEI soddisfi i requisiti del mandato nelle regioni e subregioni interessate, è opportuno che alle sue attività esterne siano assegnate risorse umane e finanziarie adeguate, entro un periodo di tempo ragionevole. Ciò include, in particolare, una sufficiente capacità di sostenere gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, una più intensa attività di valutazione ex ante degli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo delle proprie attività, nonché un efficace controllo dei progetti durante la fase di realizzazione. Occorre preservare le opportunità di un ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e ricercare attivamente le sinergie.*
- (41) *Nelle sue operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione oggetto della presente decisione, la BEI dovrebbe impegnarsi ulteriormente a promuovere il coordinamento e la cooperazione con le IFI e le EBFI, inclusa eventualmente la cooperazione sulle condizioni da applicare ai vari settori e la reciproca fiducia sulle procedure, l'uso di cofinanziamenti congiunti e la partecipazione a iniziative internazionali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l'efficacia delle misure d'aiuto. Tale coordinamento e tale cooperazione dovrebbero consentire di evitare il sovrapporsi dei progetti ed una concorrenza indesiderata legata ai progetti finanziati dall'Unione. Tali sforzi si dovranno basare sulla reciprocità. È necessario che i finanziamenti della BEI attuati tramite accordi di cooperazione con altre IFI e altre istituzioni finanziarie bilaterali rispettino i principi definiti nella presente decisione.*

Giovedì 17 febbraio 2011

- (42) *Occorre in particolare che, nei paesi d'intervento comune al di fuori dell'Unione, la BEI migliori la cooperazione con le altre istituzioni europee di finanziamento. La Commissione, la BEI e la BERS hanno concluso un protocollo di intesa tripartito che copre tutti i paesi di intervento comune al di fuori dell'Unione. Secondo le aspettative, tale protocollo dovrebbe scongiurare la concorrenza tra BEI e BERS, e consentire invece loro di agire in modo complementare, utilizzando al meglio i rispettivi vantaggi competitivi. Il protocollo dovrebbe anche prevedere la convergenza delle loro procedure entro un termine ragionevole. Occorre anche prendere in considerazione la possibilità di creare nel tempo legami più stretti tra le due banche con capitali maggioritari europei allo scopo di ottimizzare gli strumenti europei di finanziamento dell'azione esterna.*
- (43) *È opportuno che la BEI intensifichi la trasmissione di relazioni e informazioni alla Commissione per consentire a quest'ultima di predisporre una relazione annuale più esaustiva al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe valutare la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi, e comprendere sezioni sul valore aggiunto della BEI, come il sostegno alla politica esterna dell'Unione e ai requisiti del mandato, la qualità delle operazioni finanziate e il trasferimento dei benefici finanziari ai clienti, e sezioni sulla cooperazione con la Commissione, la BERS, altre IFI e donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento. La relazione dovrebbe altresì valutare in quale misura la BEI ha tenuto conto della sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati. Essa dovrebbe inoltre contenere una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare l'attuale mandato come disposto nella decisione n. 633/2009/CE, riservando particolare attenzione alle operazioni della BEI che prevedono il ricorso a canali finanziari con sede nei centri finanziari offshore. Nelle sue operazioni di finanziamento la BEI dovrebbe garantire che le sue politiche nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole o scarsamente cooperative siano correttamente attuate per contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscale. La relazione dovrebbe includere una valutazione degli aspetti sociali e di sviluppo dei progetti. Essa dovrebbe essere resa pubblica, consentendo in tal modo alla società civile e ai paesi destinatari di esprimere il loro parere in merito. Se del caso, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi di circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della scadenza dello stesso. La relazione dovrebbe in particolare contenere una ripartizione dettagliata dei finanziamenti della BEI nel quadro della presente decisione utilizzati in combinazione con tutte le risorse finanziarie dell'Unione e altri donatori, fornendo in tal modo un quadro preciso dell'esposizione finanziaria delle operazioni di finanziamento.*
- (44) *È opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI continuino a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della Banca, comprese adeguate misure di controllo e di lotta all'evasione fiscale, e in ottemperanza alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Garanzia dell'Unione

1. L'Unione europea accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia a carico del bilancio per le operazioni realizzate al di fuori dell'Unione (la garanzia dell'Unione). Tale garanzia è concessa come garanzia globale a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti e garanzie sui prestiti concessi per progetti d'investimento della BEI che sono ammissibili conformemente al paragrafo 2. *Le attività di finanziamento della BEI soddisfano i principi guida generali e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e delle sue politiche.*
2. Sono ammissibili per la garanzia dell'Unione i prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI per progetti di investimento realizzati nei paesi coperti dalla presente decisione, accordati conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI, *inclusa la dichiarazione della BEI sugli standard ambientali e sociali, e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione, nei casi in cui i finanziamenti della BEI siano stati concessi conformemente ad un accordo firmato non scaduto né annullato (di seguito «le operazioni di finanziamento della BEI»).*

Giovedì 17 febbraio 2011

3. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

4. La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo che va dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2013. Le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte a norma della decisione 2006/1016/CE, della decisione 2008/847/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità ⁽¹⁾ e la decisione n. 633/2009/CE continuano a beneficiare della garanzia dell'Unione ai sensi della presente decisione.

5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI per operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione europea, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 19, il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

Articolo 2

Massimali del mandato

1. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperto da garanzia dell'Unione per tutto il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, ammonta a **29 567 000 000 EUR**, ripartito come segue:

a) un mandato generale di **27 567 000 000 EUR**;

b) un mandato relativo ai cambiamenti climatici di 2 000 000 000 EUR.

2. Il mandato generale è ripartito in massimali regionali obbligatori e submassimali indicativi come indicati nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata per paese nelle regioni coperte dal mandato generale.

3. Le operazioni di finanziamento della BEI coperte dal mandato generale sono quelle che perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente decisione.

4. Il mandato sui cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi oggetto della presente decisione, laddove tali operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno dell'obiettivo politico fondamentale dell'Unione europea di lotta ai cambiamenti climatici, tramite l'assistenza a progetti rivolti a misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che contribuiscono all'obiettivo generale della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato sui cambiamenti climatici è realizzato in stretta collaborazione con la Commissione coniugando, **per quanto possibile, i finanziamenti della BEI e i fondi di bilancio dell'Unione europea. L'ammissibilità dei paesi nei quali la BEI finanzia azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione potrebbe essere limitata prima che la BEI destini i fondi nel caso di paesi che, secondo il Consiglio, non si sono impegnati a conseguire gli opportuni obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Prima di adottare una tale decisione, il Consiglio consulta il SEAE e la Commissione. Il mandato opzionale non è considerato come contributo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ai fondi «ad attivazione rapida» convenuti nella conferenza delle parti della UNFCCC a Copenaghen nel dicembre 2009.**

5. **Opportuni criteri che indichino cosa rientra nella definizione di «tecnologia pulita» dovrebbero essere orientati, in linea di principio, all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni.**

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 13.

Giovedì 17 febbraio 2011

6. Per quanto concerne il mandato sui cambiamenti climatici, la BEI si impegna comunque a garantire una distribuzione bilanciata delle operazioni di finanziamento sottoscritte nelle regioni di cui all'allegato II della presente decisione, entro la fine del periodo indicato nell'articolo 1, paragrafo 4. In particolare, la BEI garantisce che i paesi della regione di cui al punto A dell'allegato II non ricevano più del 40 % degli importi stanziati a valere sul presente mandato, quelli di cui al punto B non ricevano più del 50 %, quelli di cui al punto C non ricevano più del 30 % e la regione di cui al punto D non riceva più del 10 %. ***In linea generale, il mandato sui cambiamenti climatici è utilizzato per finanziare progetti che sono strettamente connessi alle competenze essenziali della BEI, comportano un valore aggiunto e amplificano al massimo gli effetti sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla loro mitigazione.***

7. ***Sia il mandato generale che il mandato sui cambiamenti climatici sono gestiti in base ai principi delle pratiche bancarie sane.***

Articolo 3

Obiettivi generali del mandato

1. La garanzia dell'Unione sarà accordata per le operazioni di finanziamento della BEI che sostengono uno **degli** obiettivi generali indicati di seguito:

- a) ***sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI);***
- b) sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, incluse le infrastrutture relative a trasporti, energia, ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- c) ***mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, come definito all'articolo 2, paragrafo 4.***

Contribuire indirettamente alla riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico e sociale sostenibile è un obiettivo fondamentale del finanziamento della BEI nei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾. [Emendamento 5]

2. ***In linea con gli obiettivi dell'Unione europea e internazionali in materia di cambiamenti climatici e in collaborazione con la Commissione, la BEI presenta, entro il 2012, una strategia sulle modalità per aumentare in modo progressivo e costante la percentuale di progetti che promuove la riduzione delle emissioni di CO₂ e per eliminare gradualmente quelli che pregiudicano il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici;***

3. ***Più in generale, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi al consolidamento e al sostegno della democrazia e dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione europea è parte contraente. Per quanto riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo, occorre prestare attenzione alla gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, alla loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, alla campagna contro la povertà, nonché alla conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. La BEI promuove la parità di accesso ai servizi finanziari, in particolare per i gruppi svantaggiati come le minoranze, gli agricoltori e le donne. Al fine di rispondere in modo adeguato a tali obblighi, gli organi direttivi della BEI garantiscono un aumento delle risorse della BEI, compreso il personale, entro un periodo di tempo ragionevole.***

4. Inoltre, l'integrazione regionale fra i paesi partner, inclusa l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi limitrofi e l'Unione europea, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle zone di cui al paragrafo 1.

5. La BEI espande progressivamente le sue attività in settori sociali quali la sanità e l'istruzione.

⁽¹⁾ ***Come definiti nell'elenco OCSE dei beneficiari APS (che comprendono i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito nonché i paesi a medio reddito).***

Giovedì 17 febbraio 2011

Articolo 4

Paesi contemplati

1. L'elenco di paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con la garanzia dell'Unione figura nell'allegato II.
2. Per i paesi elencati nell'allegato II contraddistinti con un asterisco (*) e per altri paesi non elencati nell'allegato II, l'ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia dell'Unione è decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio caso per caso, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.
3. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che hanno concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate dette operazioni.
4. Qualora la situazione politica o economica e le politiche di un determinato paese destino gravi preoccupazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di sospendere le nuove operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione nel predetto paese conformemente alla procedura legislativa ordinaria.
5. La garanzia dell'Unione non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l'accordo su dette operazioni è stato firmato dopo l'adesione del suddetto paese all'Unione europea.

Articolo 5

Contributo delle operazioni della BEI alle politiche dell'Unione europea

1. La Commissione **adotta, mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 6 e alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, orientamenti operativi regionali sviluppati in stretta collaborazione** con la BEI **e con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)**, relativi alle operazioni di finanziamento della BEI oggetto della presente decisione. Nella definizione degli orientamenti, la Commissione e la BEI **cooperano** con il SEAE sulle questioni inerenti alle politiche **di sua competenza**. Gli orientamenti operativi hanno lo scopo di garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell'Unione; essi si basano sul più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito dalla Commissione e dal SEAE, se del caso. **Inoltre**, gli orientamenti operativi garantiscono che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle corrispondenti politiche di assistenza dell'Unione, ai programmi e agli strumenti nelle varie regioni, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo, delle decisioni e conclusioni del Consiglio **e del consenso europeo per lo sviluppo**. Nell'ambito del quadro stabilito dagli orientamenti operativi, la BEI definisce le relative strategie di finanziamento e ne garantisce l'attuazione.
2. La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea è soggetta a verifica conformemente all'articolo 13. **Per facilitare tale verifica, la BEI sviluppa indicatori di prestazione relativi agli aspetti dei progetti finanziati che riguardano lo sviluppo, l'ambiente e i diritti umani, anche tenendo conto dei pertinenti indicatori sull'efficacia degli aiuti contenuti nella Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti.**
3. Un'operazione di finanziamento della BEI non beneficia della garanzia dell'Unione, qualora la Commissione dia parere negativo sull'operazione nel quadro della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI.
4. **Per ciascun progetto approvato, la Commissione pubblica un parere motivato in cui illustra il modo in cui il progetto rispetta le diverse componenti della presente direttiva e, in particolare, il modo in cui sostiene gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione europea, esclusi le questioni confidenziali.**

Articolo 6

Esercizio della delega

1. **Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione.**
2. **Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.**

Giovedì 17 febbraio 2011

3. Il potere di adottare gli atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8.

Articolo 7

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 6 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali relative motivazioni.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Obiezioni atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2. Se, alla scadenza del termine specificato al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 9

Valutazione della BEI sugli aspetti dei progetti connessi allo sviluppo

1. La BEI conduce un'analisi approfondita («due diligence»), **controllando che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale**, degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia dell'Unione. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione. **Nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione include su base aggregata una valutazione della dimensione dello sviluppo nelle attività della BEI, fondandosi sull'analisi approfondita («due diligence») eseguita per i progetti coperti da garanzia dell'Unione.**

Se del caso, la valutazione include un'analisi delle modalità per rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI nell'arco dell'intero progetto tramite l'assistenza tecnica.

Giovedì 17 febbraio 2011

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI **richiede ai promotori dei progetti di effettuare un controllo rigoroso** durante la realizzazione **e il completamento** del progetto, con riguardo, fra l'altro, all'impatto dello stesso sullo sviluppo, **sull'ambiente e sui diritti umani. La BEI valuta le informazioni fornite dai promotori dei progetti. Ove possibile, il controllo della BEI include le prestazioni degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI. Ove possibile, i risultati del controllo sono resi pubblici.**

3. **La BEI presenta alla Commissione relazioni annuali in cui valuta la stima dell'impatto sullo sviluppo delle operazioni finanziate nel corso dell'anno in questione. Le relazioni si basano sui criteri di sviluppo della BEI quali sanciti all'articolo 5, paragrafo 2. La Commissione inoltra al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni della BEI in materia di sviluppo nel contesto dell'esercizio di presentazione annuale di relazioni di cui all'articolo 13 e le mette a disposizione del pubblico affinché anche le parti interessate, tra cui la società civile e i paesi destinatari, possano esprimere le proprie opinioni in merito. Il Parlamento europeo tiene discussioni sulle relazioni annuali, prendendo in considerazione le opinioni di tutte le parti interessate.**

Articolo 10

Cooperazione con la Commissione e il SEAE

1. È rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione, in particolare definendo gli orientamenti operativi di cui all'articolo 5 e istituendo un dialogo regolare e sistematico e rapidi scambi di informazioni su:

- a) documenti strategici preparati dalla Commissione e/o il SEAE, se del caso, come i documenti strategici nazionali e regionali, i piani di azione e i documenti di preadesione;
- b) i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti;
- c) altri aspetti politici e operativi.

2. La cooperazione avviene su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione in ogni regione.

Articolo 11

Cooperazione con le altre istituzioni **pubbliche di finanziamento**

1. **■** Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più spesso in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) o istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI), in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l'efficacia, assicurare una condivisione **prudente e** ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e al settore, **per minimizzare, l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni. [Emendamento 4]**

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa o di altri quadri di cooperazione regionale dell'Unione conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, **la BERS**, le principali IFI e EBFI che operano nelle varie regioni, **tenendo in considerazione le competenze del SEAE.**

3. **Entro la metà del 2012, la Commissione propone, sulla base delle esistenti esperienze positive, l'istituzione di una «piattaforma dell'Unione europea per la cooperazione e lo sviluppo» allo scopo di ottimizzare e razionalizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare maggiormente sovvenzioni e prestiti nelle regioni esterne. Nelle sue riflessioni, la Commissione consulta la BEI, la BERS e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. A tal fine, la Commissione istituisce un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri, membri del Parlamento europeo, nonché rappresentanti della BEI e, se necessario, di altre istituzioni.**

Giovedì 17 febbraio 2011

Articolo 12

Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione

1. Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti (di seguito «garanzia generale»).

2. In conformità con quanto disposto dal paragrafo 1, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono rappresentate dall'Autorità palestinese, mentre il Kosovo ⁽¹⁾ è rappresentato dalla Missione dell'ONU in Kosovo, o da un'amministrazione indicata negli orientamenti operativi regionali di cui all'articolo 5 della presente decisione.

3. Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia di rischio politico»):

- a) non trasferibilità della valuta;
- b) espropriazione;
- c) eventi bellici o disordini civili;
- d) denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

4. La BEI, *d'intesa* con la Commissione, sviluppa una politica di stanziamenti chiara e trasparente al fine di identificare le fonti di finanziamento delle operazioni che possono accedere sia alla garanzia dell'Unione, sia ai finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio.

5. Al momento dell'esecuzione della garanzia dell'Unione per una operazione specifica, la BEI cede all'Unione, interamente o parzialmente, il credito relativo ai pagamenti non percepiti in modo che l'Unione sia surrogata nei diritti della BEI sui debitori con tutte le relative garanzie.

Articolo 13

Relazione e contabilità annuali

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di **programma**, progetto, di settore, di paese e di regione, nonché **una valutazione del** contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, **riservando particolare attenzione ai pertinenti obiettivi della strategia Europa 2020. La relazione contiene una sintesi dei progetti in corso. Essa, in particolare,** valuta la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi di cui all'articolo 5, e include sezioni sul valore aggiunto relativo al conseguimento degli obiettivi di politica dell'Unione europea, **sulla valutazione della stima dell'impatto sull'ambiente e sulla misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ecologica e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati**, nonché sulla cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, incluse le attività di cofinanziamento. **La relazione contiene in particolare una ripartizione dettagliata di tutte le risorse finanziarie dell'Unione utilizzate in combinazione con i finanziamenti della BEI e di altri donatori, e fornisce in tal modo un quadro preciso dell'esposizione finanziaria delle operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione. Comprende inoltre una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 633/2009/CE. Infine, la BEI continua a fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendente sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI nel quadro dei mandati esterni.**

⁽¹⁾ Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Giovedì 17 febbraio 2011

2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, a livello di progetto, settore, paese e regione, e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna e strategici dell'Unione europea, ivi compresa la cooperazione con la Commissione e le altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, ***affiancate da una relazione concernente la valutazione dell'impatto sullo sviluppo, di cui all'articolo 9. Qualsiasi protocollo d'intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie internazionali o bilaterali, concernente l'esecuzione di operazioni finanziarie ai sensi della presente decisione è reso pubblico o, nel caso in cui la diffusione al pubblico non fosse possibile, è notificato al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione annuale della Commissione di cui al paragrafo 1.***

3. La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI ***e qualsiasi altra informazione***, necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

4. Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati.

5. La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese. ***In linea generale, la BEI rende altresì pubbliche dette informazioni, tranne quelle confidenziali. Le informazioni in merito all'eventuale copertura di un progetto a titolo della garanzia sono incluse nella «sintesi del progetto» pubblicata sul sito web della BEI dopo la fase di approvazione.***

6. ***Nella sua relazione annuale la BEI inserisce una valutazione di controllo del funzionamento del protocollo d'intesa con il Mediatore europeo.***

Articolo 14

Giurisdizioni non cooperative

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione non cooperativa straniera, identificate come tali dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dalla task force per l'azione finanziaria (FATF) e dalle altre organizzazioni competenti.

Articolo 15

Prospettive del finanziamento della cooperazione e dello sviluppo

La Commissione, di concerto con la BEI, crea un gruppo di lavoro per discutere le prospettive di finanziamento della cooperazione e dello sviluppo proveniente dall'Unione, al fine di rivedere le prassi esistenti e di proporre modifiche nell'organizzazione e nel coordinamento degli aiuti allo sviluppo, e l'aumento della sua efficienza ed efficacia. Il gruppo di lavoro include, ove opportuno, rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e degli altri istituti finanziari europei e consulta, a seconda dei casi, la società civile, il settore privato e gli esperti di paesi con un'esperienza consolidata di destinatari dell'assistenza allo sviluppo. Il gruppo di lavoro presenta la relazione contenente le sue raccomandazioni entro il 31 dicembre 2012.

Articolo 16

Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

1. Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

2. La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti al più tardi alla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 17.

3. ***Nell'interesse della trasparenza, la Commissione pubblica sul suo sito web i dati integrali relativi a tutti i casi di recupero nel quadro dell'accordo sulla garanzia di cui all'articolo 17.***

Giovedì 17 febbraio 2011

4. I pagamenti e i recuperi nell'ambito dell'accordo sulla garanzia dell'Unione imputabili al bilancio generale dell'Unione europea sono sottoposti a revisione contabile da parte della Corte dei conti europea.

Articolo 17

Accordo sulla garanzia

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione **e ne informano di conseguenza il Parlamento europeo.**

Articolo 18

Controllo della Corte dei conti

La garanzia dell'Unione accordata alla BEI è soggetta al controllo della Corte dei conti.

Articolo 19

Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta che istituisce una garanzia dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario, se pertinente.

Articolo 20

Relazioni finali

La Commissione presenta **al Parlamento europeo e al Consiglio** una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 ottobre 2014.

Articolo 21

Abrogazione

La decisione n. 633/2009/CE è abrogata.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Giovedì 17 febbraio 2011

ALLEGATO I

MASSIMALI REGIONALI DEL MANDATO GENERALE

- A. Paesi in fase di preadesione: **9 166 000 000 EUR**;
- B. Paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: **13 664 000 000 EUR**;
- ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
- i) paesi mediterranei: **9 700 000 000 EUR**,
- ii) Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: **3 964 000 000 EUR**;
- C. Asia e America Latina: **3 837 000 000 EUR**;
- ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:
- i) America Latina: 2 800 000 000 EUR,
- ii) Asia (inclusa Asia centrale): **1 037 000 000 EUR**;
- D. Repubblica del Sud Africa: 900 000 000 EUR.

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al **20 % dei massimali regionali** tra **le regioni** nell'ambito del **massimale** del mandato generale.

ALLEGATO II

REGIONI E PAESI AMMISSIBILI O POTENZIALMENTE AMMISSIBILI

- A. Paesi in fase di preadesione:
1. Paesi candidati:
- Croazia, **Repubblica d'Islanda**, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia.
2. Potenziali paesi candidati:
- Albania, Bosnia-Erzegovina, ■ Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, Serbia.
- B. Paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato:
1. Paesi del Mediterraneo:
- Algeria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia.
2. Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia:
- Europa orientale: Bielorussia (*) ⁽¹⁾, Repubblica di Moldova, Ucraina;
- Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia;
- Russia.

⁽¹⁾ L'avvio delle operazioni della BEI in Bielorussia continuerà ad essere subordinato ai progressi compiuti nel settore della democrazia in conformità delle conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2009 sulla Bielorussia e della risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla situazione della società civile e delle minoranze nazionali in Bielorussia (GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 37). La Commissione comunica alla BEI l'avvenuto adempimento di dette condizioni e, parallelamente, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Giovedì 17 febbraio 2011

C. Asia e America Latina:

1. America Latina:

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba (*), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.

2. Asia:

Asia (esclusa Asia centrale): Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Iraq, Laos, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailandia, Vietnam, Yemen.

Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

D. Sud Africa: Repubblica del Sud Africa.

Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea ***

P7_TA(2011)0063

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (08505/2010 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE))

(2012/C 188 E/31)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (08505/2010),
 - visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (08530/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 167, paragrafo 3, dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0320/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0034/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Corea.
-

Giovedì 17 febbraio 2011

Orientamenti per le politiche del lavoro degli Stati membri *

P7_TA(2011)0070

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(2012/C 188 E/32)

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0006),
 - visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0033/2011),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0040/2011),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. reitera ancora una volta l'invito alla Commissione e al Consiglio ad assicurare che il Parlamento possa disporre del tempo necessario, in ogni caso non meno di cinque mesi, per esprimere il suo parere sugli orientamenti integrati (indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione) nel quadro del semestre europeo e per svolgere il suo ruolo consultivo, quale definito all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, in occasione della revisione completa degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, programmata per il 2014;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 16 febbraio 2011

2012/C 188 E/15	Procedura con le commissioni associate e rinvio in commissione (interpretazione degli articoli 50 e 56) Decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sulla procedura con le commissioni associate e il rinvio in commissione in caso di reiezione della proposta della Commissione (interpretazione degli articoli 50 e 56 del regolamento del Parlamento europeo)	65
-----------------	--	----

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 15 febbraio 2011

2012/C 188 E/16	Modifica dell'accordo CE-Sud Africa sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (10297/2010 – C7-0190/2010 – 2010/0119(NLE))	67
2012/C 188 E/17	Accordi tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (meccanismi finanziari per il 2009-2014 e importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014) *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))	68
2012/C 188 E/18	Accordo fra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile su taluni aspetti dei servizi aerei *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))	69
2012/C 188 E/19	Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (07853/2010 – C7-0101/2010 – 2009/0148(NLE))	69

2012/C 188 E/20	Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo UE/CE/Svizzera sull'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sui progetti di decisioni del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (06077/2010 – C7-0141/2010 – 2006/0251(NLE))	70
2012/C 188 E/21	Adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo CE-Svizzera sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (06242/2010 – C7-0140/2010 – 2006/0252(NLE))	71
2012/C 188 E/22	Accordo UE-Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (16364/2010 – C7-0400/2010 – 2010/0228(NLE))	72
2012/C 188 E/23	Accordo UE-Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (16362/2010 – C7-0399/2010 – 2010/0222(NLE))	73
2012/C 188 E/24	Diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus ***III Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (PE-CONS 00063/2010 – C7-0015/2011 – 2008/0237(COD))	73
2012/C 188 E/25	Livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO ₂ dei veicoli leggeri (COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))	74
	P7_TC1-COD(2009)0173 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO ₂ dei veicoli leggeri	75
2012/C 188 E/26	Cooperazione rafforzata nell'ambito della creazione di una protezione unitaria del brevetto *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (05538/2011 – C7-0044/2011 – 2010/0384(NLE))	76

2012/C 188 E/27

Radioattività per i prodotti alimentari *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD)) 79

P7_TC1-COD(2010)0098

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 *del Parlamento europeo* e del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione) 80

ALLEGATO I 87

ALLEGATO II 87

ALLEGATO III 89

ALLEGATO IV 89

ALLEGATO V 89

Mercoledì 16 febbraio 2011

2012/C 188 E/28

Medicinali falsificati *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto concerne la prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)) 91

P7_TC1-COD(2008)0261

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 febbraio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale 92

Giovedì 17 febbraio 2011

2012/C 188 E/29

Clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)) 93

P7_TC1-COD(2010)0032

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra 93

ALLEGATO I 94

ALLEGATO II 94



2012/C 188 E/30	Concessione alla BEI di una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione europea in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea (COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD)) 95 P7_TC1-COD(2010)0101 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. .../2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione europea in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea [Emendamento n. 1, salvo dove diversamente indicato] 96 ALLEGATO I 112 ALLEGATO II 112
2012/C 188 E/31	Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (08505/2010 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE)) 113
2012/C 188 E/32	Orientamenti per le politiche del lavoro degli Stati membri * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS)) 114

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ¶.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT